

XVII legislatura

A.S. 1651:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2014
n. 68



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...	tel. ...
Segreteria	tel. 5790
Uffici	
Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott. Renato Loiero	tel. 2424
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno	tel. 2626
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Daniele Bassetti	tel. 3787
Consigliere addetto al Servizio dott. Melisso Boschi	tel. 3731
Segretari parlamentari dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole	

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
Capo I MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI	1
<i>Articolo 1 (Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 4 (Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali).....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 4-bis (Pubblicazione dei dati in formato aperto)</i>	<i>24</i>
Capo II MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI	24
<i>Articolo 5 (Norme in materia di concessioni autostradali)</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di autostrade)</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 6 (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 6-bis (Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture)</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 6-ter (Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica)</i>	<i>31</i>
Capo III MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO	32
<i>Articolo 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 8 (Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto).....</i>	<i>39</i>

Capo IV MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA.....	40
<i>Articolo 9 (Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM).....</i>	<i>40</i>
<i>Articolo 10 (Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia).....</i>	<i>44</i>
<i>Articolo 11 (Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto).....</i>	<i>49</i>
<i>Articolo 12 (Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei).....</i>	<i>50</i>
<i>Articolo 13 (Misure a favore dei project bond).....</i>	<i>51</i>
<i>Articolo 14 (Disposizioni in materia di standard tecnici).....</i>	<i>53</i>
<i>Articolo 15 (Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese).....</i>	<i>53</i>
<i>Articolo 15-bis (Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).....</i>	<i>54</i>
<i>Articolo 15-ter (Disposizione concernente la cessione dei crediti d'impresa)....</i>	<i>55</i>
<i>Articolo 16 (Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere).....</i>	<i>55</i>
<i>Articolo 16-bis (Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa).....</i>	<i>56</i>
<i>Articolo 16-ter (Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio).....</i>	<i>61</i>
Capo V MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA.....	62
<i>Articolo 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia).....</i>	<i>62</i>
<i>Articolo 17-bis (Regolamento unico edilizio).....</i>	<i>66</i>
<i>Articolo 18 (Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo).....</i>	<i>67</i>
<i>Articolo 19 (Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione).....</i>	<i>67</i>
<i>Articolo 20 (Misure per il rilancio del settore immobiliare).....</i>	<i>69</i>
<i>Articolo 21 (Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione).....</i>	<i>80</i>
<i>Articolo 22 (Conto termico).....</i>	<i>87</i>
<i>Articolo 22-bis (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).....</i>	<i>89</i>
<i>Articolo 23 (Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili).....</i>	<i>89</i>
<i>Articolo 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).....</i>	<i>92</i>
<i>Articolo 25 (Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale).....</i>	<i>93</i>
<i>Articolo 26 (Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati).....</i>	<i>96</i>
<i>Articolo 27 (Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL).....</i>	<i>97</i>

Capo VI MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI.....	98
<i>Articolo 28 (Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale).....</i>	<i>98</i>
<i>Articolo 29 (Pianificazione strategica della portualità e della logistica)</i>	<i>101</i>
<i>Articolo 29-bis (Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto).....</i>	<i>101</i>
Capo VII MISURE URGENTI PER LE IMPRESE.....	102
<i>Articolo 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti)</i>	<i>102</i>
<i>Articolo 31 (Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri).....</i>	<i>104</i>
<i>Articolo 31-bis (Operatività degli impianti a fune).....</i>	<i>104</i>
<i>Articolo 32 (Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto).....</i>	<i>106</i>
<i>Articolo 32-bis (Disposizioni in materia di autotrasporto).....</i>	<i>107</i>
Capo VIII MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE	111
<i>Articolo 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio).....</i>	<i>111</i>
<i>Articolo 33-bis (Interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato)</i>	<i>115</i>
<i>Articolo 34 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)</i>	<i>116</i>
<i>Articolo 35 (Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).....</i>	<i>118</i>
Capo IX MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA.....	120
<i>Articolo 36 (Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi)</i>	<i>120</i>
<i>Articolo 36-bis (Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi).....</i>	<i>121</i>
<i>Articolo 37 (Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale)</i>	<i>122</i>
<i>Articolo 38 (Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali).....</i>	<i>124</i>
<i>Articolo 39 (Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive).....</i>	<i>127</i>
<i>Articolo 39-bis (Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti).....</i>	<i>128</i>

Capo X MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI	129
<i>Articolo 40 (Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)</i>	<i>129</i>
<i>Articolo 41 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania)</i>	<i>136</i>
<i>Articolo 42 (Disposizioni in materia di finanza delle Regioni).....</i>	<i>137</i>
<i>Articolo 42-bis (Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria).....</i>	<i>143</i>
<i>Articolo 43 (Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di Fondo di solidarietà comunale).....</i>	<i>145</i>
<i>Articolo 43-bis (Regioni a statuto speciale e province autonome)</i>	<i>148</i>

PREMESSA

Il provvedimento, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, reca misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, ed è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.C. 2629).

La RT è stata "aggiornata" alle modifiche ivi approvate ed è verificata positivamente fatta eccezione per l'articolo 34, comma 7.

Capo I

MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale)

Il comma 1 prevede la nomina dell'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A a Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati. L'incarico di Commissario ha una durata di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legge ed è rinnovabile.

Il comma 2 attribuisce al Commissario una serie di poteri tra i quali l'approvazione dei progetti allo scopo di avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015. Con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie, il Commissario rielabora i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati e può bandire la gara e provvedere alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le Prefetture – Ufficio Territoriale del Governo competenti, costituisce causa di esclusione dalla gara, e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto. Il mancato inserimento delle suddette previsioni comporta la revoca del mandato di Commissario.

Il Commissario, al fine di provvedere all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, si avvale delle strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le decisioni assunte dal Commissario possono derogare a quanto contenuto nel contratto istituzionale di sviluppo del 2 agosto 2014.

Il comma 2-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone che si applichino gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, nonché la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Inoltre, resta ferma la disposizione che le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, come causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

Il comma 3 qualifica gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli – Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

Il comma 4 prevede la convocazione di una conferenza di servizi entro 15 giorni dall'approvazione dei progetti e in caso di assenza o dissenso, in tale sede, si prevede:

- qualora il rappresentante di un'amministrazione invitata sia assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza del citato potere;
- il dissenso manifestato deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso;
- in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l'articolo 14-*quater*, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, e in tal caso tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono dimezzati.

Il comma 5 stabilisce che i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi in questione, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo (silenzio-assenso).

Il comma 6 prevede che, con apposita convenzione, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per favorire la informazione, il coinvolgimento ed i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell'opera.

Il comma 7 stabilisce che la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 8 prescrive al Commissario di provvedere, entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione degli interventi, sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori (SAL), segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini dell'eventuale valutazione di definanziamento degli interventi. Il rendiconto semestrale viene pubblicato nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni il territorio delle quali è attraversato nella tratta ferroviaria Napoli-Bari.

Il comma 8-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che, al fine di non incorrere nei limiti del patto di stabilità interno, il Commissario è autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera.

Il comma 9 estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina.

La RT, oltre a ribadire il contenuto dei commi da 1 a 9, afferma che il nuovo asse ferroviario Napoli - Bari è ubicato sul Corridoio Comunitario “core” Helsinki - La Valletta e dispone sia di risorse sia di segmenti del tracciato definiti

a livello progettuale e approvati dal CIPE; tuttavia, per una serie di vincoli autorizzativi e procedurali, l'apertura dei cantieri è prevista per il 2018.

La RT evidenzia i motivi che rendono opportuno il ricorso ad uno strumento, quale quello commissariale, che sia in grado di superare i vincoli burocratici e consenta l'avvio dei lavori entro la fine del 2015. Viene, quindi, nominato un commissario, individuato nell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A., e vengono definite procedure snelle al fine di velocizzare la realizzazione dell'opera.

La RT afferma, infine che le disposizioni recate dai commi da 1 a 9 non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto le opere ivi indicate sono realizzate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e non sono previsti gettoni, compensi aggiuntivi, rimborsi spese o emolumenti, per l'attività di Commissario.

Con riferimento al comma 8-*bis* la RT afferma che l'autorizzazione al Commissario a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, opera nei limiti degli stanziamenti già previsti sul bilancio dello Stato e quindi non ha impatti sulla finanza pubblica. La RT conclude sostenendo, che la disposizione non costituisce deroga alle regole del patto di stabilità interno, in quanto restano ferme le disposizioni riguardanti le risorse di competenza regionale.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ha esplicitato i dati finanziari relativi alle singole tratte, quali risultano dal Contratto di programma 2012-2016, delle opere da realizzare relative all'asse ferroviario Napoli-Bari. La nota conferma anche che l'opera non è, allo stato, interamente finanziata, come si evidenzia nella tabella sottostante:

ASSE FERROVIARIO NAPOLI-BARI - Costi e Copertura

(milioni di euro)

	costo	disponibilità	fabbisogno
Variante tratta Napoli-Cancello	813	813	-
Raddoppio e velocizzazione tratta Cancello-Frasso Telesino	730	730	-
Raddoppio e velocizzazione tratta Frasso Telesino-Vitulano	995	21	974
Raddoppio tratta Apice-Orsara	2.686	768	1.918
Raddoppio tratta Orsara-Bovino-Cervaro e completamento raddoppio Vitulano-Apice	583	291	292
Totale	5.807	2.623	3.184

La nota sottolinea che, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, è stato previsto la rielaborazione dei progetti anche già approvati da parte del Commissario, con espresso riferimento alla tratta Apice-Orsara, particolarmente onerosa e solo parzialmente finanziata. Si ribadisce che gli

interventi saranno attuati nel limite delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito del Contratto di programma RFI.

Infine la nota conferma che l'avvalimento delle struttura tecniche di RFI e dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa non comportano oneri, neanche indiretti, per la finanza pubblica e non incide sull'efficienza operativa delle medesime società.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla nota di risposte del Governo, che l'opera in esame non è, allo stato attuale, interamente finanziata per circa 3,2 mld di euro su un totale di 5,8 mld di euro. Nel contempo la nota ribadisce che gli interventi saranno attuati nel limite delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito del Contratto di programma RFI. Si evidenzia dunque che l'opera risulta da finanziare ancora per oltre il 50 per cento del suo costo totale e che viene attribuito ad un futuro contratto di programma tra RFI e il Ministero delle infrastrutture individuare le risorse e le modalità di impiego delle stesse affinché si rispetti quanto affermato dalla RT che l'opera sarà realizzata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza produrre effetti negativi per la finanza pubblica. Sul punto, al fine di dimostrare la sostenibilità economica dell'intera opera, in particolare con riferimento alle tratte che allo stato attuale non risultano ancora finanziate, appare opportuno fornire ulteriori elementi di dettaglio.

Inoltre, si evidenzia che con una modifica apportata alla Camera dei deputati l'avvalimento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. non è più a titolo gratuito, anche se la norma prevede espressamente che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Andrebbe quindi chiarito se le prestazioni della suddetta Agenzia saranno effettivamente a titolo gratuito o spetterà un apposito compenso cui fare luogo mediante le ordinarie risorse previste a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 8-*bis*, si prende atto delle informazioni fornite nella RT aggiornata, che il meccanismo di utilizzo dei finanziamenti regionali per la realizzazione della Napoli-Bari non costituisce deroga al patto di stabilità interno.

Il comma 10 dispone:

a) l'approvazione del Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti tra RFI e MIT, stipulato l'8 agosto 2014, con la finalità di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale;

b) l'assegnazione di una quota pari a 220 milioni di euro di risorse già stanziata, quale contributo in conto impianti a favore di RFI per gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014;

c) la esclusione dal patto di stabilità interno nei limiti di 3 mln di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 delle spese sostenute dagli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con RFI per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, a condizione che RFI disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede per il 2014 a valere sulle risorse per il pagamento di investimenti da parte degli enti locali di cui all'articolo 4, comma 3, e per il 2015 a valere sulle risorse per il pagamento dei debiti in conto capitale da parte delle regioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Il comma 10-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di redigere il «Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria» con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting Europe Facility, sia per il settore merci che per il trasporto passeggeri. Tale piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore e reso tempestivamente pubblico, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Il comma 11 dispone l'approvazione con decreto ministeriale dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma.

Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

I commi da 11-*bis* a 11-*quater* si occupano di corrispettivi tariffari e di diritti aeroportuali. In particolare, si dispone relativamente ai tempi e alle modalità per l'elaborazione e l'entrata in vigore del modello tariffario e dei diritti aeroportuali. Si esclude la promozione della procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto quando questa riguarda il piano di investimento approvato dall'ENAC e le relative conseguenze tariffarie e quando il Piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni. Infine, si statuisce in merito agli adeguamenti tariffari, per l'anno 2015, relativi ai contratti di programma che risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014.

La RT, relativamente al comma 10, afferma che al fine di consentire la continuità degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, viene disposta l'approvazione del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti stipulato da RFI e MIT in data 8 agosto 2014. La disposizione ha carattere procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede, inoltre, che una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse autorizzate dalla legge di stabilità 2014 per investimenti di RFI sia finalizzata a interventi di manutenzione straordinaria sulla rete ferroviaria. Con riguardo alla norma in riferimento la RT precisa che la disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica, trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente. Con riferimento all'esecuzione di opere finalizzate all'eliminazione di passaggi a livello, la RT si limita a descrivere la norma.

Relativamente al comma 10-*bis* la RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 11, la RT afferma che, al fine di avviare gli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale, si prevede che siano approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i contratti di programma già sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali ai sensi del D.P.R. n. 383 del 1994, comprende ed assorbe la verifica di conformità

urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. Tale disposizione, di carattere procedurale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 11-*bis* e al livello dei diritti aeroportuali la RT evidenzia che la procedura delineata non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e consente di evitare l'apertura di una procedura di infrazione, la cui istruttoria relativa all'EU-Pilot 4424/12/MOVE si è già conclusa negativamente.

La RT, riguardo al comma 11-*ter* e all'esclusione, a particolari condizioni, della promozione della procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e consente di chiarire alcuni profili applicativi della disciplina della direttiva europea rispetto a quella nazionale.

Infine, in merito agli adeguamenti tariffari, per l'anno 2015, relativi ai contratti di programma che risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014 di cui al comma 11-*quater* la RT afferma che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, nel confermare che sul capitolo 7122, piano gestionale 5, dello stato di previsione del MEF sono stati stanziati per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete ferroviaria 500 mln di euro per l'anno 2014 ai sensi del comma 73 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, precisa che l'importo di 220 mln che il comma 10 destina ad interventi della stessa tipologia previsti nel Contratto di programma 2012-2014 - parte servizi è a valere sulle risorse recate dalla Tabella E della stessa legge di stabilità 2014 - pari complessivamente a 800 mln di cui 100 mln per il 2014, 300 mln per il 2015 e 100 mln per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 - iscritte sul citato capitolo 7122 piano gestionale 2. Per tale finalità potrà essere utilizzata, quanto a 100 mln, l'annualità 2014 e, quanto a 120 mln, l'annualità 2015. La nota fa presente che l'importo di cui trattasi non è stato finalizzato nell'ambito del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti e pertanto risulta disponibile per gli scopi della norma.

Al riguardo, con riferimento al comma 10-*bis* andrebbe confermata la natura programmatica della norma atteso che nella disposizione non sono previste forme specifiche di copertura finanziaria a fronte delle linee ferroviarie da ammodernare da individuare mediante il "Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria".

Articolo 2 **(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)**

Il comma 1 aggiunge il comma 4-ter all'articolo 174 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che disciplina le concessioni relative alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale individuate con il programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 (cd. "legge obiettivo"). In particolare, si consente al bando di gara di prevedere l'integrale caducazione della concessione stessa, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora, entro un termine (da indicare nel bando stesso) non superiore a 3 anni dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.

Il comma 2 precisa che la disposizione non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Il comma 3 estende a regime l'applicazione di tutta la disciplina relativa alle infrastrutture strategiche affidate in concessione di cui all'articolo 174 del Codice, alle procedure in finanza di progetto.

Il comma 4 interviene sull'applicazione delle norme in materia di concessioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 69 del 2013, estendendole agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 69 del 2013.

La RT afferma che la disposizione rafforza le garanzie del concedente nei confronti del concessionario per le opere in *project financing*, in particolare quando si è in presenza di un'opera con costi di investimento rilevanti, articolata per lotti e la cui bancabilità sia legata a diversi elementi tecnico-economici. La RT afferma altresì che la disposizione, avendo natura procedurale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ritiene che dalla norma non possano discendere eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica derivanti da contenziosi, in quanto la disposizione - volta a tutelare il concedente pubblico nel caso di mancata "bancabilità" dei progetti - si applica alle procedure per le quali non è stato già pubblicato il bando e non interviene, quindi, su diritti già acquisiti.

Al riguardo, con riferimento al comma 4 che estende l'applicazione delle norme in materia di concessioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 69/2013, agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, si osserva che essa sembra consentire il superamento dei rilievi mossi della Corte dei conti¹, la quale ha ricusato il visto e la registrazione della delibera n. 73 dell'8 novembre 2013 del CIPE avente ad

¹ Deliberazione n. SCCLEG/16/2014/PREV.

oggetto l'approvazione del progetto preliminare del collegamento autostradale E45-E55 Orte – Mestre.

Poiché secondo quanto si evince dalla deliberazione della Corte dei conti, il collegamento Orte-Mestre prevede misure di defiscalizzazione pari a circa 9.237 milioni per l'intera durata della concessione, nonché un contributo pubblico a fondo perduto pari a 1.870 milioni, si chiedono chiarimenti sui conseguenti effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento alla defiscalizzazione, si ricorda che a tali misure (come l'articolo 18 della legge 183/2011 citato nella delibera della Corte dei Conti), non sono state associate variazioni negative di gettito tributario in quanto esse configurano una rinuncia ad un maggior gettito, in relazione alla chiara finalità di incentivare la costruzione di infrastrutture. Tale invarianza di effetti appare tuttavia confermata solo nel caso in cui gli investimenti siano perfettamente aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero realizzati in assenza delle norme in esame. Viceversa, qualora l'agevolazione fiscale determinasse uno spiazzamento di investimenti già programmati e i cui effetti fossero scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica, le misure in esame determinerebbero effetti di minor gettito fiscale. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 3

(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia)

Il comma 1 prevede un rifinanziamento di 3.851 milioni di euro del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 con la seguente articolazione temporale:

- 26 milioni di euro per il 2014;
- 231 milioni di euro per il 2015;
- 159 milioni di euro per il 2016;
- 1.073 milioni di euro per il 2017;
- 2.066 milioni di euro nel 2018;
- 148 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Il comma 1-*bis* incrementa il fondo di cui al comma 1 di 39 mln di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013 e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6 del decreto legge n. 98 del 2011.

Il comma 2 prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui si provvede all'assegnazione delle risorse occorrenti, a valere sulle risorse del fondo stanziato dal comma 1 e comma 1-*bis*, per il finanziamento di una serie di opere. Nel corso dei lavori alla Camera dei deputati l'intervento "Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero" è stato spostato dall'insieme di interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015 all'insieme di interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015.

Il comma 3 prevede che le richieste di finanziamento di interventi inoltrate dagli enti locali siano istruite dalla Presidenza del consiglio dei ministri e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, diretti prioritariamente alla qualificazione e manutenzione del territorio, alla riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e alla messa in sicurezza degli edifici pubblici. Si dispone inoltre che una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse

di cui al comma 1 e 1-bis è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.

Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1, pari a 3.851 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2020. Ad essi si provvede:

- quanto a 11 milioni per il 2014, mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013 e confluite nel c.d. "Fondo revoche" istituito presso il MIT dall'articolo 32, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 (cap. 7685/MIT);
- quanto a 15 milioni per il 2014, 5,2 milioni per il 2015, 3,2 milioni per il 2016 e 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 7 del 2009 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 (cap. 7800/MIT);
- quanto a 94,8 milioni per il 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore dell'Autorità portuale di Venezia per il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (cap. 7270/MIT);
- quanto a 79,8 milioni per il 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» (cap. 7504/MIT);
- quanto a 51,2 milioni per il 2015, a 155,8 milioni per il 2016, a 925 milioni per il 2017 e a 1.918 milioni per il 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 (cap. 8425/MEF).

Il comma 5 prevede la revoca dei finanziamenti assegnati a valere sulle risorse del Fondo qualora gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 non siano cantierati entro il 31 dicembre 2014, gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 non siano appaltati entro il 31 dicembre 2014 e cantierati entro il 30 giugno 2015 e gli interventi di cui alla lettera c) non siano appaltati entro il 30 aprile 2015 e cantierati entro il 31 agosto 2015.

Il comma 6 stabilisce che le risorse revocate confluiscono nel "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge, n. 798 del 1984", determinando anche le destinazioni prioritarie.

Il comma 7 dispone che con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.

Il comma 8 conferma il finanziamento pubblico assegnato al collegamento Milano-Venezia - secondo lotto Rho-Monza, disposto dalla delibera CIPE n. 60 del 2013. Inoltre, si assegnano definitivamente alla società ANAS S.p.A., per il completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le risorse finanziarie di cui alla tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso" del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012. Infine, si stabilisce che le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla Delibera del CIPE n. 62 del 2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.A, a fronte dei lavori già eseguiti.

Il comma 9 prevede che le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture che, alla data del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e/o alla realizzazione di tali opere, provvedono alla conferma/rimodulazione delle assegnazioni finanziarie inizialmente previste.

Il comma 9-*bis* dispone che le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centoottanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse.

Il comma 10 conferma il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON (acronimo di European Spatial Planning Observatory Network) e URBACT, Autorità nazionale capofila e capo delegazione dei Comitati di sorveglianza.

Il comma 11 abroga le disposizioni riguardanti gli interventi di adeguamento della SS "Telesina" e il collegamento Termoli-San Vittore contenute nel comma 11-*ter* dell'articolo 25 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il comma 12 integra il contenuto dell'art. 6-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2014 prevedendo il trasferimento nell'anno 2014 alle amministrazioni interessate delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, cessato dalle sue funzioni il 31 luglio 2014.

I commi 12-*bis* e 12-*ter* autorizzano la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014 per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, connessi alla Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970. Al relativo onere si provvede per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194, connessa a limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Maggiori spese in conto capitale:								
Incremento fondo sblocca cantieri	26	231	159	1073	35	120	190	510
Completamento viabilità stradale art. 1 co. 452 L. 311/2004	0,5				0,5			
Minori spese in conto capitale:								
Risorse derivanti dall'art. 13, co. 1 DL n. 145/13 - fondo revoche	11				23	14	13	
Riduzione finanziamento trattato Italia-Libia – art. 5, c.1, l. 7/09	15	5,2	3,2	148	15	5,2	3,2	148
utilizzo risorse di cui all'art. 1, c186, l.228/2012- trasferimento ad Autorità portuale di Venezia per piattaforma d'altura porto di Venezia		94,8				22	30	42,8
asse autostradale Pedemontana Piemontese – utilizzo risorse (art.1, c. 212, l. 228/2012)		79,8				20	25	34,8
FSC - riduzione quota nazionale - art. 1, c. 6, l. n. 147/2013		51,2	155,8	925		50	108	279
Minori spese correnti:								
Mutui quindicennali art. 2 co. 3 L. 194/1998	0,5				0,5			

La RT, afferma che le risorse complessivamente disponibili derivanti dai commi 1 e 1-*bis* sono pari a 3.890 mln di euro. A sua volta il comma 3 prevede

alcune priorità per l'assegnazione di finanziamenti, nel limite massimo di 100 mln di euro per nuovi progetti di interventi. Per la RT tale limite di 100 mln di euro è ricompreso nelle risorse previste a legislazione vigente nello stesso articolo 3, quindi, non trattandosi di risorse aggiuntive, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT fornisce la stima indicativa dei fabbisogni per ciascuna opera:

(milioni di euro)

Regioni	Interventi	Fabbisogno
PIEMONTE	Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino	25
BASILICATA	Completamento sistema idrico Basento - Bradano: Settore G	65
FRIULI	Asse autostradale Trieste - Venezia	30
MOLISE	Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale del corridoio adriatico Bologna a Lecce	60
PUGLIA		
LAZIO	Tratta Colosseo - Piazza Venezia della Linea C	155
	Interventi già indicati nell'articolo 25 d.l. 69/2013 Totale parziale	335
LOMBARDIA	Completamento asse viario Lecco - Bergamo	15
VENETO	Ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona - Padova	90
PIEMONTE	Messa in sicurezza asse ferroviario Cuneo - Ventimiglia	29
	Completamento e ottimizzazione della Torino - Milano con la viabilità locale e interconnessione tra la SS 32 e la SP 299 - Tangenziale di Novara - lotto 0 e lotto 1	72
LIGURIA PIEMONTE	Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova	200
UMBRIA MARCHE	Quadrilatero Umbria - Marche	120
CAMPANIA	Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli	90
SARDEGNA	Strada Statale 131 in Sardegna (messa in sicurezza dei principali svincoli)	143
INTERO PAESE	Rifinanziamento dell'art. 1 comma 70 della legge 147/2014 relativo al superamento criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie	300
	Totale parziale	1.059
	Totale del comparto	1.394

Regioni	Interventi	Fabbisogno
PIEMONTE	Interventi reti metropolitane Torino. I Fase	100
	Pedemontana Piemontese . Collegamento Biella Casello Ghemme	80
LOMBARDIA	Variante della " Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"	210
TOSCANA	Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca - Pistoia	215
	Metrotramvia di Firenze	100
	Aeroporto di Firenze	50
CAMPANIA	Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Statale n. 372 e svincolo di Benevento sulla SS. 88	90
	Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina	65
	Aeroporto di Salerno	40
SARDEGNA	Completamento della S.S. 291 in Sardegna	81
CALABRIA	Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo Sv.di Rogliano (incluso) allo Sv. di Attilia	381
	Autostrada Salerno - Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello	38
ABRUZZO	Asse viario Gamberale - Civitaluparella in Abruzzo	62
	Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo	69
LAZIO	Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR	145
TRENTO BOLZANO	Continuità interventi nuovo tunnel ferroviario del Brennero	270
INTERO PAESE	Proposte pervenute dai Comuni alla Presidenza del Consiglio entro il 15 giugno 2014 e opere di competenza dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche	500
	Totale del comparto	2.496
	TOTALE COMPLESSIVO	3.890

Con riferimento alla copertura finanziaria la RT precisa che vengono utilizzate:

- per complessivi 11 milioni in conto competenza 2014 – disponibilità del “Fondo revoche” istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del D.L. n. 98 del 2011, derivanti dalle revoche disposte dall’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 145 del 2013;
- per complessivi 790 milioni – di cui 15 milioni per il 2014, 179,8 milioni per il 2015, 3,2 milioni per 2016 e 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 – risorse già finalizzate alla realizzazione di altri interventi

infrastrutturali ma non necessarie nell'immediato, mediante riduzione delle relative autorizzazioni di spesa;

- per complessivi 3.050 milioni – di cui 51,2 milioni per l'anno 2015, 155,8 milioni per il 2016, 925 milioni per il 2017 e 1.918 milioni per il 2018 – risorse della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, mediante riduzione della relativa autorizzazione di spesa.

Con riferimento ai commi da 5 a 7, la RT afferma che trattasi di disposizioni di natura procedurale, che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 8, la RT precisa che viene confermato il finanziamento già assegnato dal CIPE con la delibera n. 60 del 2013 per il collegamento autostradale Milano – Venezia – secondo tratto Rho – Monza. Inoltre, per consentire l'utilizzo di risorse già disponibili per un importo di 45,5 milioni di euro ma bloccate da vincoli procedurali, si assegna definitivamente tale importo per il completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i Km 9+800 e 44+400". Per la realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria la RT evidenzia che le risorse vengono erogate direttamente alla società ANAS a fronte di lavori già eseguiti.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 9, la RT afferma che la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica, perché si tratta di risorse già previste a legislazione vigente, in ordine alle quali si intende confermare la destinazione nel nuovo ciclo di programmazione, seppure non siano ancora avviati i relativi interventi.

Relativamente al comma 9-*bis*, la RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto l'assegnazione avviene previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse.

Con riferimento al comma 10, la RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 11, la RT afferma che l'abrogazione del comma 11-*ter* dell'art. 25 del D.L. n. 69/2013 non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 12, la RT afferma che la contabilità speciale (n. 5421) intestata al Commissario delegato presenta, alla data del 3/9/2014, un disponibilità di euro 410.395.941,02. La RT afferma, inoltre, che la disposizione, a carattere meramente tecnico-contabile, è necessaria per l'utilizzo di risorse già

previste a legislazione vigente e non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Infine, riguardo ai commi 12-*bis* e 12-*ter*, la RT evidenzia che la copertura dell'autorizzazione di spesa di 487.000 euro per l'anno 2014 è disposta mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul capitolo 1312, piano gestionale 2 del MIT, relativo a contributi per gli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle aziende esercenti servizi ferroviari e servizi ad impianti fissi in gestione commissariale governativa ed in regime di concessione. Il mutuo in questione è scaduto il 31 dicembre 2013 e sul bilancio 2014 risultano sufficienti disponibilità.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ha affermato che alla copertura delle opere attualmente definanziate si provvederà nell'ambito e nei limiti della ordinaria programmazione finanziaria in relazione allo stato di avanzamento dei progetti.

Con riferimento ai valori scontati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto del Fondo sblocca cantieri, la nota rappresenta che il trend di spesa ipotizzato è crescente negli anni e tiene conto delle somme provenienti dagli esercizi precedenti. Anche per l'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si è tenuto conto dell'utilizzo delle risorse corrispondente ai residui 2013 derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13 del decreto legge n. 145 del 2013 e confluite nel fondo.

Con riferimento al comma 3, la nota conferma che la quota di 100 mln di euro a valere sulle complessive risorse stanziata dal comma 1, da destinare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, è ricompresa nella quota di 500 mln indicata nella tabella contenuta nella RT.

Relativamente al comma 4, la nota in merito ai profili di copertura finanziaria osserva che, nel prospetto degli effetti finanziari, in termini di SNF, è evidenziata la quota di competenza dell'anno 2014 delle disponibilità del fondo revoche, mentre in termini di fabbisogno e indebitamento è rappresentato il presumibile trend di spesa e che quindi comprende l'utilizzo delle risorse anche in conto residui.

Relativamente al comma 8, la nota afferma che l'utilizzo degli stanziamenti non altera i profili di cassa già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 9, la nota osserva che le rimodulazioni, entro il 31 ottobre 2014, delle assegnazioni finanziarie inizialmente previste a valere sul Fondo sviluppo e coesione saranno assentite solo nel limite delle risorse disponibili relative alla programmazione 2014-2020, in modo da non alterare gli equilibri di finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento allo spostamento dell'intervento "Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero" dall'insieme di interventi appaltabili

entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015 all'insieme di interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015, andrebbe chiarito se tale differimento possa determinare una rappresentazione per cassa differente rispetto a quella scontata sui saldi di finanza pubblica.

Parimenti, con riferimento al comma 8 andrebbe chiarito se la erogazione diretta ad ANAS S.p.A delle risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla Delibera del CIPE n. 62 del 2011 possa determinare una rappresentazione differente sui saldi di finanza pubblica rispetto a quella scontata a legislazione vigente.

Con riferimento al completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità per l'integrale attuazione della Convenzione Italia-Francia di cui ai commi 12-*bis* e 12-*ter*, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio idonei a dimostrare la congruità delle risorse rispetto agli obiettivi da conseguire.

Articolo 4

(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali)

La norma stabilisce alcune misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-*bis* della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In particolare, il comma 1 prevede che, in caso di mancato accordo tra le amministrazioni partecipanti al procedimento per la realizzazione dell'opera, vi sia la possibilità di riconvocare la conferenza di servizi al fine di riesaminare i pareri ostativi. In tal caso, qualora l'ente proceda ad una riconvocazione, tutti i termini dei lavori della conferenza, previsti dalla disciplina generale in materia sono ridotti della metà.

Il comma 2 prevede la facoltà di avvalersi di una cabina di regia, appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso in cui il procedimento per la realizzazione dell'opera segnalata non si sia perfezionato per ulteriori difficoltà amministrative.

La RT, oltre a descrivere la disposizione, afferma che la stessa ha carattere procedurale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 3 e 4 escludono dal patto di stabilità interno i pagamenti, effettuati dai comuni, connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La deroga è concessa nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2014.

I pagamenti esclusi dai vincoli del patto sono accertati con apposita istruttoria a cura degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri che riscontra la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) pagamenti riferiti ad opere che siano state preventivamente inserite nel Programma Triennale delle opere pubbliche;

- b) pagamenti riguardanti opere già realizzate ovvero in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente;
- c) pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2014;
- d) i pagamenti esclusi dal patto devono riguardare prioritariamente edilizia scolastica, impianti sportivi, contrasto al dissesto idrogeologico, sicurezza stradale.

I Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Maggiori spese in conto capitale - esclusione dal PSI					250			

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4-bis aggiunge anche gli interventi finanziati dal decreto-legge n. 112 del 2008 tra quelli oggetto di revoca da parte del CIPE, qualora non si sia proceduto al relativo bando di gara, ai sensi dell'art. 1, co. 88, della legge di stabilità 2014, al fine di finanziare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermata l'invarianza della disposizione sugli effetti finanziari già scontati sui saldi di finanza pubblica. Inoltre andrebbe chiarito, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, se tali risorse non sono state oggetto di perenzione e quindi non più utilizzabili nei termini prospettati dalla norma.

I commi 5 e 6 disciplinano l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015 dei pagamenti relativi a debiti in conto capitale, sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno 2015.

In particolare, si esclude dai vincoli del patto le spese sostenute dalle province, dai comuni e dalle regioni per il pagamento dei debiti in conto capitale:

- che risultino certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
- per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
- riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013, ovvero che presentavano, a tale data, i requisiti per il loro riconoscimento di legittimità.

Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti nella apposita piattaforma elettronica per la certificazione di crediti, connessi a determinate tipologie di spesa, escluse le spese afferenti la sanità.

Si dispone che, per l'anno 2014, l'esclusione dai vincoli del patto sia destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni, sostenuti successivamente alla data del 1° luglio 2014, che beneficiano di entrate rivenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni.

Ai fini della distribuzione del rimanente importo della esclusione i comuni, le province e le regioni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 30 settembre 2014 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti nel 2014 ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Maggiori spese in conto capitale - Esclusione dal PSI					200	100		

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 interviene sulla disposizione della legge di stabilità 2012 che ha introdotto, per incentivare gli investimenti degli enti locali, l'esclusione dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nell'anno 2014, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, precisando che l'esclusione dal computo del saldo riguarda soltanto i pagamenti effettuati nei primi sei mesi dell'anno 2014 e che gli spazi finanziari resi disponibili dalla predetta esclusione devono essere utilizzati dagli enti interessati per pagamenti in conto capitale da sostenere nel corso dell'intero anno 2014, e non soltanto nel primo semestre.

La RT afferma che la norma non determina oneri per la finanza pubblica atteso che l'esclusione di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 resta determinata nell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro già incluso nei tendenziali ed è relativa a pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre dell'anno 2014.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, rappresenta che gli ulteriori pagamenti in conto capitale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di esclusione, effettuati nell'intero anno 2014, sono sostenuti utilizzando i maggiori spazi finanziari che si liberano in conseguenza della esclusione medesima. Tali pagamenti non costituiscono un'ulteriore esclusione dal saldo

finanziario, ma sono richiesti agli enti locali solo al fine di verificare la corretta applicazione della norma. Pertanto, la nota precisa che la finalità sottesa all'attribuzione degli spazi finanziari è senz'altro quella di stimolare gli investimenti. In tale ottica, onde assicurare che gli spazi finanziari di spesa che si liberano non siano destinati a maggiori spese di parte corrente, si richiede agli enti locali di incrementare i pagamenti in conto capitale in misura pari ai pagamenti esclusi dal patto di stabilità interno.

Al riguardo, atteso il chiarimento fornito dal Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 8 rifinanzia, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, in termini di sola competenza, l'autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede:

- quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, su quota parte dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge n. 95 del 2012, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
- quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014 su quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148 della legge finanziaria per il 2001, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non risultano ancora riassegnate alla spesa.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Maggiori spese in conto capitale - Esclusione dal PSI	250					80	100	70

La RT si limita a descrivere la norma.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, con riferimento alla copertura finanziaria di 29 milioni di euro per l'anno 2014, su quota parte dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge n. 95 del 2012, precisa che per l'ulteriore importo di 29 mln di euro utilizzato da questo provvedimento il Dipartimento del Tesoro ha confermato la necessaria disponibilità. Analogamente, secondo la nota sussistono le necessarie disponibilità, anche con riferimento alla copertura di 221 milioni di euro per

l'anno 2014 su quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto risultano versati all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnati alla data del 26 settembre 2014 circa 304,1 mln di euro.

Al riguardo, atteso il chiarimento del Governo, nulla da osservare.

I commi da *8-bis* a *8-octies* sono finalizzati ad introdurre alcune misure per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

In particolare, il comma *8-bis*, che aggiunge il comma *3-bis* all'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009 prevede che i finanziamenti contratti dalle banche al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta dal sisma in Abruzzo del 2009, sono a loro volta assistiti dalla garanzia dello Stato incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Tale garanzia è concessa con D.M. da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

La RT afferma che il comma riconosce la garanzia dello Stato sulle obbligazioni di rimborso della provvista assunte dalle banche verso Cassa Depositi e Prestiti a seguito dei finanziamenti contratti, per un ammontare di 2.000 milioni di euro, e finalizzati alla attivazione dei finanziamenti a favore delle persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale nei territori abruzzesi colpiti dal sisma, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 .

Il citato comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, già prevede la garanzia dello Stato per la copertura delle obbligazioni di rimborso dei privati verso le banche, ma non quella, che qui si introduce, delle obbligazioni delle banche verso Cassa Depositi e Prestiti.

L'introduzione della predetta garanzia è identica a quella già accordata alle banche per le risorse destinate alla ricostruzione post-sisma dell'Emilia Romagna e consente alle stesse di liberare linee di credito sugli altri strumenti di Cassa Depositi e Prestiti approntati dal Governo a sostegno dell'economia.

Per la RT la disposizione non comporta nuovi oneri a carico dello Stato in quanto la possibilità di escussione è, di fatto, solo teorica, essendo sostanzialmente collegata alla solvibilità del sistema bancario.

Al riguardo, con riferimento all'estensione della garanzia di Stato anche ai finanziamenti contratti dalle banche al fine di concedere finanziamenti assistiti, a loro volta garantiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta dal sisma, andrebbe chiarito se tale circostanza comporti anche un incremento del

rischio di escussione in capo allo Stato, seppur teorico². Sarebbe quindi opportuno ottenere dal Governo chiarimenti sulla quantificazione dell'onere atteso, tenendo conto dell'importo della garanzia ponderato con la probabilità di escussione.

Il comma 8-*ter* dispone la facoltà di prorogare fino al 2016, entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per l'anno 2015 e euro 300.000 per l'anno 2016, in relazione alle effettive esigenze, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo previsti rispettivamente, dall'articolo 10 dell'O.P.C.M. del 21 aprile 2010 n. 3870 e dall'articolo 27 dell'O.P.C.M. del 30 dicembre 2010 n. 3917, per i nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.

Il comma 8-*quater* prevede che agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che ha previsto l'assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione dell'ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, nonché un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008.

La RT afferma che la norma risponde all'esigenza di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa della popolazione colpita dal sisma in Abruzzo, con particolare specifico riferimento a situazioni di sostegno di nuclei familiari con componenti disabili e di fragilità sociale, consentendo la prosecuzione dell'assistenza abitativa disciplinata dall'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2010 n. 3870 e dall'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 n. 3917 e prevedendo che i relativi contratti di locazione possano essere prorogati, in base alle effettive esigenze, ancora per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Il riferimento alle esigenze "effettive" nasce dalla considerazione che con il trascorrere del tempo, anche in considerazione dei parziali rientri nelle abitazioni, tali fabbisogni via via diminuiscono.

La relativa copertura finanziaria per l'intero triennio è assicurata entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per l'anno 2015 (che servirà a finanziare anche i contratti posti in essere nel 2014) e euro 300.000 per l'anno 2016.

Gli oneri sono a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

² La garanzia dello Stato, in base ai criteri di contabilità pubblica, configura infatti una passività potenziale suscettibile di produrre effetti negativi sul saldo netto da finanziare in caso di effettiva escussione e per tale motivo deve essere esposta negli allegati al bilancio e opportunamente riflessa nel dimensionamento dello specifico capitolo.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di modificare il comma 8-*quater* nella parte in cui per la copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 8-*ter* fa riferimento a tutto il presente articolo 4, anziché al solo comma 8-*ter*.

Inoltre, pur se gli importi non appaiono elevati, andrebbe assicurata la presenza delle sufficienti disponibilità sulle quote annuale compatibili con i vincoli di finanza pubblica da destinare allo scopo e l'assenza di pregiudizio nei confronti delle finalizzazioni già previste sui medesimi anni.

Il comma 8-*quinquies* stabilisce l'obbligo per tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto Case e MAP del pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e delle spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. I comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi.

La manutenzione straordinaria degli alloggi del progetto C.A.S.E. e del M.A.P. è a carico dei comuni in cui sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziato per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo e assegnate a tale finalità con delibera CIPE, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie.

Il comma 8-*sexies* prevede l'obbligo, in fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge n. 83 del 2012, a carico del commissario ad acta, nominato dall'Autorità giudiziaria, di rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi a fondo perduto, predisposto dai Comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della assunzione a protocollo delle richieste di contributo, in merito alle domande presentate dai privati per l'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare.

Il comma 8-*septies* stabilisce che il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i 180 giorni.

Il comma 8-*octies*, che modifica l'art. 67-*ter*, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevede che gli Uffici speciali si avvalgano del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del R.D. del 30 ottobre 1933, n. 1611.

La RT, oltre a descrivere le disposizioni, afferma che le stesse non prevedono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, stante la natura procedurale delle disposizioni o in quanto le stesse non attribuiscono nuovi compiti all'amministrazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 9 reca la norma di compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dai commi 3, 5 e 8, quantificati in complessivi 450 milioni per il 2014, 180 milioni per il 2015, 100 milioni per il 2016 e 70 milioni per il 2017. In particolare, si provvede:

- quanto a 29 milioni per l'anno 2014, mediante l'utilizzo dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge n. 95 del 2012, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla

predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

- quanto a 221 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 148 della legge finanziaria per il 2001, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non risultano ancora riassegnate alla spesa;
- quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
- quanto a 50 milioni per l'anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 dagli enti locali, per l'effettuazione di spese in conto capitale in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

La RT descrive la norma e riepiloga mediante la seguente tabella la compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

	<i>(milioni di euro)</i>			
	2014	2015	2016	2017
Deroga PSI (commi 3 e 5)	450	100		
Rifinanziamento sisma Abruzzo (comma 8)		80	100	70
Interessi attivi MPS	-29			
Sanzioni antitrust	-221			
Fondo contributi pluriennali	-150	-180	-100	-70
Mancato utilizzo degli spazi finanziari attribuiti agli enti locali	-50			

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ha confermato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari nonché quelle derivanti dal mancato utilizzo degli spazi finanziari attribuiti agli enti locali non pregiudicano gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, attese le rassicurazioni del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 9-bis integra le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 102 del 2013, in materia di anticipazioni di liquidità agli enti locali delle risorse autorizzate dal medesimo decreto per il pagamento dei debiti commerciali contratti dagli enti locali.

In particolare, si autorizza la Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse aggiuntive autorizzate dal decreto-legge n. 102 del 2013, ad acquisire le richieste di anticipazione di liquidità da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari, in quanto le risorse allo scopo finalizzate risultano eccedenti rispetto alle richieste di anticipazioni presentate dagli enti interessati.

Al riguardo, si rileva che la norma consente una riapertura dei termini entro i quali gli enti locali dovevano richiedere anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali contratti. Atteso che le citate anticipazioni potrebbero incidere sulla dinamica dei pagamenti, appare opportuna una valutazione del Governo circa l'assenza di effetti finanziari differenti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente.

Il comma 9-ter integra le disposizioni dell'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge n. 35 del 2013, relativamente al pagamento dei debiti commerciali da parte delle regioni, con riferimento specifico al pagamento dei debiti fuori bilancio, che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. In particolare, si precisa la procedura contabile necessaria per procedere al pagamento dei suddetti debiti fuori bilancio, stabilendo, ove necessario, il previo incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari, limitandosi a chiarire che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio considerati ai fini delle anticipazioni di liquidità in data successiva al 31 dicembre 2012 deve avvenire previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 9-quater conferma una deroga al patto di stabilità delle regioni e delle province autonome per l'anno 2014, già prevista per l'anno 2013 dal decreto-legge n. 35 del 2013. Nell'ambito delle disposizioni per il pagamento dei debiti della P.A., infatti, l'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013, ha stabilito che per l'anno 2013 non rilevano, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto delle regioni e delle province autonome, i trasferimenti da esse effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali effettuati a valere sulla liquidità rinveniente dai decreti legge 8 aprile 2013, n. 35, 31 agosto 2013, n. 102, e 24 aprile 2014, n. 66.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi sull'indebitamento in quanto, per le Regioni, si riferisce esclusivamente al pagamento di residui passivi relativi a debiti pregressi di parte corrente, finanziati dalle anticipazioni di liquidità, che hanno già impattato in termini di indebitamento sui conti degli anni precedenti, e per gli enti locali si tratta di residui attivi relativi a entrate correnti accertate negli anni precedenti e che per il principio della competenza mista non rilevano ai fini del patto di stabilità interno 2014.

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla RT, non si hanno osservazioni nel presupposto che i relativi effetti siano già scontati sui saldi. Si segnala, solamente a titolo informativo, che il decreto legge n. 35 del 2013, relativamente all'articolo 1, commi 7 e 8, per effetto dell'aumento degli spazi finanziari del patto delle regioni finalizzati prioritariamente a liquidare residui di parte capitale (e non residui di parte corrente) in favore degli enti locali, ha associato effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 1.400 milioni di euro.

Articolo 4-bis
(Pubblicazione dei dati in formato aperto)

La norma prevede che i dati relativi alle opere infrastrutturali di cui agli articoli 1, 3 e 4 siano pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale ed in formato aperto.

La RT afferma che dalla disposizione, di carattere procedurale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la pubblicazione verrà fatta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E
DI TELECOMUNICAZIONI

Articolo 5
(Norme in materia di concessioni autostradali)

Il comma 1 prevede che i concessionari di tratte autostradali nazionali entro il 31 dicembre 2014 sottopongano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico finanziario, corredato da idonee garanzie e asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipula di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione.

Il comma 2 dispone che il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie

concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.

Il comma 3 prevede che l'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 4, al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno», prevede l'approvazione degli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE.

Il comma 4-*bis* precisa che l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

Il comma 4-*ter*, destina gli introiti pubblici derivanti dai canoni di concessioni autostradali, provenienti dalla modifica del rapporto concessorio, ad interventi di manutenzione delle rete stradale in gestione all'ANAS SPA, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, al Fondo nazionale per la montagna, di cui all'art. 2 della legge 97 del 1994. La destinazione degli introiti alle predette finalità è definita con decreto ministeriale.

La RT, descrive i commi da 1 a 4, mentre con riferimento al comma 4-*bis* evidenzia che si tratta di disposizione procedurale che non comporta effetti negativi per la finanza pubblica. Relativamente al comma 4-*ter* la RT afferma che la disposizione non rileva negativamente per il bilancio dello Stato in quanto trattasi delle maggiori entrate da canoni derivanti dalla procedura di cui al comma 1 rispetto a quanto attualmente destinato al Bilancio dello Stato ed a ANAS cui si aggiunge - per un importo comunque compatibile con il soddisfacimento delle esigenze della Società e che di fatto porterà la stessa ad un efficientamento dei costi - la finalizzazione ai due Fondi individuati dalla disposizione stessa. Tale assenza di effetti è garantita tra l'altro dalla procedura individuata dalla norma, che prevede l'adozione di un decreto interministeriale sentite anche le Commissioni parlamentari.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ha chiarito che la finalità della norma è di procedere a modifiche dei rapporti concessori in essere dei concessionari autostradali per la realizzazione dei necessari interventi infrastrutturali anche attraverso aggregazioni di tratte interconnesse. In tal modo si favorirebbe la formazione di economie di scala e la fornitura di servizi più efficienti per l'utenza. La sostenibilità degli investimenti trova dimostrazione nello stesso piano finanziario e la norma dei piani finanziari presentati dai proponenti della modifica del rapporto concessorio che la riprogrammazione degli investimenti in un tempo più lungo consente la retribuzione degli stessi in misura tale da consentire vantaggi per l'utenza con tariffe più basse esonerando lo Stato dal versamento dei contributi.

Infine, la nota fa presente che la neutralità dell'operazione è garantita dall'equilibrio economico-finanziario della concessione sulla base dei costi ammessi e dei ricavi previsti ai fini regolatori in assenza di contributi pubblici, pertanto il piano economico finanziario terrà conto degli eventuali apporti finanziari di natura privata, della riprogrammazione degli investimenti nell'arco della concessione e della durata della stessa.

Al riguardo, con riferimento alla destinazione delle risorse derivanti da canoni concessori a specifiche finalità, andrebbero forniti chiarimenti circa la loro attuale destinazione e se le nuove finalizzazioni previste dalla presente disposizione possano pregiudicare gli interventi attualmente finanziati con tali risorse.

Inoltre, andrebbe chiarito se possano profilarsi effetti di minor gettito fiscale dalla possibilità che i concessionari ricorrano, anche per gli investimenti già previsti nei pervigenti atti di concessione, a forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente. Infatti, tale evenienza appare plausibile in presenza di investimenti già programmati e già scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Poi, andrebbero dimostrati i fattori grazie ai quali le modifiche del rapporto concessorio assicureranno comunque un equilibrio economico finanziario, atteso che oltre agli investimenti già programmati si dovranno prevedere altri investimenti e mantenere livelli tariffari più favorevoli per l'utenza.

Ancora, pur se il comma 4-*bis* subordina l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo al rilascio del "preventivo assenso" da parte dei competenti organi dell'Unione europea, si segnala che la norma, nel consentire modifiche ai contratti di concessione in essere, potrebbe essere suscettibile di rilievi in sede comunitaria.

Infine, andrebbe valutato se le norme in oggetto non possano configurare una rinuncia ad eventuali maggiori entrate che potrebbero derivare dall'effettuazione di nuove gare per l'assegnazione delle concessioni. Infatti, l'indizione di nuove gare, determinando una apertura al mercato e una maggiore concorrenza tra operatori economici, potrebbe condurre non solo ad una massimizzazione degli investimenti ma ad un possibile incremento dei canoni concessori e conseguenti maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

Articolo 5-bis ***(Disposizioni in materia di autostrade)***

La norma contiene disposizioni relative alla concessione per la costruzione e la gestione dell'Autostrada Cispadana, vale a dire dell'asse autostradale che connette la A22, dal casello di Reggiolo-Rolo con la A13, al casello di Ferrara sud.

Si prevede la possibilità che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) subentri alla Regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione, previo parere del CIPE.

Il CIPE valuta la sostenibilità finanziaria del progetto e del piano economico finanziario da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di ipotesi, la cui attuazione è subordinata tra l'altro alla valutazione del CIPE per tutti gli aspetti economico-finanziari.

Al riguardo, attesa l'espressa valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto da parte del CIPE e considerata l'espressa apposizione della clausola di invarianza finanziaria, nulla da osservare.

Articolo 6

(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)

Il comma 1, modificato durante l'esame parlamentare, introduce all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 i commi da *7-ter* a *7-octies* con i quali si definiscono le modalità mediante le quali si può essere ammessi al beneficio fiscale del riconoscimento di un credito d'imposta a fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga. L'agevolazione è riconosciuta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015.

Per ottenere il beneficio fiscale, ai sensi del nuovo comma *7-ter*, occorre che gli interventi infrastrutturali siano nuovi o aggiuntivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, che soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'agenda digitale europea³, che prevedano investimenti privati non inferiori a specifiche soglie con la finalità di estensione della rete a banda ultralarga⁴ ed infine che le condizioni di mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Viene inoltre specificato, nel nuovo comma *7-quater*, cosa si intende per banda ultralarga a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s nonché per servizio a banda ultralarga.

Il comma *7-quinquies* specifica che sono ammessi al beneficio tutti gli interventi mediante i quali è possibile fornire il servizio purché nelle aree non siano già presenti idonee infrastrutture o vi sia un fornitore con caratteristiche di rete uguali o superiori a quelle per le quali è richiesto il contributo. È inoltre ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci mentre non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici fiscali sono concessi ad un solo soggetto nella stessa area.

Il comma *7-sexies* specifica che possono usufruire del credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP le imprese che realizzano l'intervento infrastrutturale entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo a fini IRES ed IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IRAP.

³ Di cui alla commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010.

⁴ In particolare si vedano i requisiti di investimento e i relativi tempi d'esecuzione con articolazioni in base alla popolazione presente nei diversi comuni di cui al nuovo articolo *7-ter*, lettera c), punti 1, 2 e 3.

Ai sensi del nuovo comma *7-septies* si dispone che a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione in commento e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefici fiscali, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica del proprio intendimento manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel sito *web* del Ministero dello sviluppo economico. Durante la fase di progettazione e di gestione dell'investimento il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.

Infine il nuovo comma *7-octies* prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri competenti nonché l'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano stabiliti condizioni, criteri, modalità operative, di controllo ed attuative dei nuovi commi qui all'esame; inoltre sia stabilito il procedimento analogo e congruente rispetto a quello previsto dal successivo comma 2 per l'individuazione da parte del CIPE del limite degli interventi agevolabili.

La RT evidenzia che la disposizione interviene sull'articolo 33 del D.L. n. 179 del 2012 introducendo i commi dal *7-ter* al *7-octies*, e dopo aver brevemente illustrato il contenuto di massima della normativa all'esame, specifica che, anche in analogia a quanto già considerato in sede di relazione tecnica originaria all'art. 33 del D.L. n. 179 del 2012 (credito di imposta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali), il suddetto credito di imposta a favore del soggetto privato che realizza l'investimento non comporta oneri per la finanza pubblica, atteso che l'agevolazione riguarda investimenti che non si realizzerebbero in assenza della norma, visti i requisiti previsti dalla disposizione stessa per l'accesso alla agevolazione (investimenti non già autorizzati e non sostenibili per le condizioni di mercato, in aree del territorio prive di infrastrutture, limite massimo degli investimenti agevolabili individuato dal CIPE).

Al riguardo, per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare anche se, viste le modifiche apportate in sede parlamentare e la specificità della materia, si rende opportuno che il Governo confermi che le novelle non determinano in ogni caso oneri per la finanza pubblica. Inoltre sarebbe opportuno verificare che l'attività di controllo, peraltro facoltativa, da parte del Ministero dello sviluppo economico possa essere svolta con i mezzi e le risorse attualmente in dotazione.

Il comma 2 modifica le norme di semplificazione in materia di procedure di scavo e posa dei cavi finalizzate alla diffusione della banda larga e ultralarga introdotte dall'articolo 6, comma *4-ter*, del decreto-legge n. 145 del 2013.

In particolare, si prevede che il decreto del Ministro per lo sviluppo economico, con il quale saranno definite le misure di posa in opera delle infrastrutture in questione, dovrà modificare le specifiche tecniche contenute nel decreto del MISE del 1° ottobre 2013. Il decreto dovrà inoltre fare riferimento alle tecniche innovative che prevedono la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti e non solo a quelle che non richiedono il ripristino del manto stradale.

Il comma 3 prevede che le modifiche degli impianti già abilitati che comportino aumenti delle altezze non superiori a un metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, al fine di accelerare la realizzazione degli impianti di banda larga mobile, possano essere effettuate con un'autocertificazione descrittiva della variazione

dimensionale e comunque nel rispetto dei limiti alle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici.

Il comma 3-*bis* inserisce le opere infrastrutturali in fibra ottica per la banda ultralarga anche all'interno degli edifici, tra gli oneri di urbanizzazione primaria attraverso una modifica della legge n. 847 del 1964.

Il comma 4 prevede che non sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonazione mobile, da eseguire su edifici o tralicci preesistenti che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezze non superiori a 1,5 metri e di superficie delle antenne non superiori a 0,5 metri quadrati, fatte salve le misure di protezione e di conservazione relative ai beni culturali disciplinate dall'articolo 20 e seguenti del codice dei beni culturali. L'esonero è consentito, alle medesime condizioni, anche per gli impianti di reti di comunicazione elettroniche.

Il comma 5 modifica la normativa recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

I commi 5-*bis* e 5-*ter* prevedono provvedimenti semplificati per l'installazione su infrastrutture dell'autorità aeronautica di nuove stazioni radio base e per le loro modifiche, che non comportino variazioni plano-altimetriche per direzioni e/o ingombro e non comportino rischi per la navigazione aerea.

Il comma 5-*quater*, con riferimento all'occupazione di beni pubblici o comunque nella disponibilità di pubbliche amministrazioni ovvero all'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di infrastrutture per la rete a banda larga e ultralarga, prevede che le pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti o società a partecipazione pubblica possono esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi.

Il comma 5-*quinqüies* assimila agli oneri di urbanizzazione primaria le opere di infrastrutturazione in fibra ottica per la banda ultralarga, anche all'interno degli edifici, attraverso una modifica dell'articolo 86 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Il comma 5-*sexies* aggiunge la ulteriore finalizzazione dell'avvio del progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea tra gli interventi finanziati con le risorse previste dall'articolo 1, comma 97 della legge n. 147 del 2013.

La RT riferita ai commi da 2 a 5 afferma che alla norma non sono ascritti effetti per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 3-*bis* la RT afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una facoltà riconosciuta ai Comuni, nei limiti di indebitamento vigenti.

Analogamente la RT, riguardo ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, non ascrive effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 5-*quater* e alla facoltà per le pubbliche amministrazioni, regioni province comuni ed enti o società a partecipazione pubblica di esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi la RT sottolinea che, trattandosi di una facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni, regioni province comuni ed enti o società a partecipazione pubblica la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

La RT non ascrive effetti per la finanza pubblica al comma 5-*quinqüies* che prevede l'inserimento delle opere di infrastrutturazione per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, anche se inserite all'interno degli edifici, nel novero delle opere di urbanizzazione primaria.

Infine con riferimento al comma 5-*sexies* la RT evidenzia che la disposizione, prevedendo la possibilità di impiegare le risorse stanziare ai sensi

del predetto comma per il Piano nazionale banda larga anche per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la Banda ultralarga" autorizzato dalla Commissione europea, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato trattandosi di modificare la finalizzazione di risorse stanziata in bilancio per il 2014 ed ancora disponibili, in quanto non impegnate.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati e riferita all'A.C. 2629, conferma che dalle norme di semplificazione introdotte non derivano minori introiti concessori per gli enti nel cui territorio sono ubicati gli impianti.

Al riguardo, con riferimento ai commi da 2 a 5-*sexies* e per effetto delle modifiche e aggiunte effettuate dalla Camera dei deputati, andrebbe confermato che le disposizioni introdotte non rechino oneri o minori introiti a carico delle pubbliche amministrazioni interessate. In particolare, la facoltà concessa alle pubbliche amministrazioni dal comma 5-*quater* di esentare l'operatore dal pagamento di oneri, tasse o indennizzi è suscettibile di determinare chiaramente minori entrate.

Articolo 6-bis

(Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture)

La norma individua, mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, le regole tecniche per la costituzione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture. Il sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture dovrà essere realizzato con dati di tipo aperto ed interoperabile, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili.

All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si dispone che entro centoventi giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di tipo sia nazionale sia locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

La RT afferma che la disposizione, vista la clausola di invarianza finanziaria, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica provvedendo le amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Infatti, alla cura e alla gestione del sistema informativo federato delle infrastrutture provvederanno gli stessi soggetti che attualmente gestiscono le banche dati esistenti che vengono unicamente uniformate nella predisposizione dei dati e collegate.

Al riguardo, attesa la presenza di una espressa clausola di invarianza, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la titolarità delle amministrazioni cui è demandato il compito di istituire e gestire il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, chiarendo al contempo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare allo scopo.

Articolo 6-ter
(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica)

La norma prevede i seguenti interventi:

- la possibilità per l'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della fibra ottica di installare a proprie spese gli elementi di rete (cavi, fili e simili) nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni purché non venga alterato l'aspetto esteriore dell'immobile, né arrecati danno o pregiudizio al medesimo;
- l'obbligo per gli edifici di nuova realizzazione con relativa domanda presentata dopo il 1° luglio 2015 di dotarsi di impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete, nonché di un punto di accesso. L'obbligo si applica anche agli interventi per i quali venga comunque richiesto un permesso di costruire successivamente al 1° luglio 2015 (per l'installazione di un punto di accesso limitatamente agli interventi di ristrutturazione); gli edifici così equipaggiati potranno su base volontaria ricevere l'etichetta di "edificio predisposto alla banda larga".

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tutte le attività relative alle disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici sono a carico dei privati ed in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo III
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA
MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Articolo 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)

Il comma 1 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente). In particolare:

- si introduce il termine perentorio del 31 dicembre 2014 entro il quale le Regioni devono emanare una delibera di individuazione degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale. Decorso inutilmente tale termine si applicano le norme per l'esercizio del potere sostitutivo. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale devono partecipare all'ente di governo dell'ambito;
- si prevede che qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente;
- si stabilisce che qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
- si dispone l'obbligo per il programma degli interventi, nell'individuare le manutenzioni e le nuove opere da realizzare per garantire il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio e soddisfare la complessiva domanda dell'utenza, di tener conto della domanda dell'utenza collocata nelle zone montane e/o a minore densità di popolazione;
- si prevede che l'ente d'ambito deliberi la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio, nel rispetto della disciplina dell'evidenza pubblica degli ordinamenti europeo e nazionale. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta in house, partecipata esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ATO. Le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio. Inoltre, si sopprime la disciplina – di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 25 della legge n. 448 del 2001 – che regola la dismissione delle partecipazioni azionarie dell'Acquedotto pugliese detenute a livello regionale con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia;

- il rapporto tra l'ente di governo d'ambito e il gestore del servizio idrico è disciplinato sulla base di convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
- in materia di affidamento in concessione delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali al gestore del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 153 del Codice dell'ambiente, si prevede che gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. Si prevede, inoltre, che il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
- si prevede che l'approvazione, da parte dell'ente di governo dell'ambito, dei progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito, costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale. Tale variante urbanistico/territoriale deve essere coordinata con il Piano di protezione civile;
- si posticipa al 30 settembre 2015 il termine entro il quale gli enti di governo degli ATO che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito o non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. Nel caso di mancata costituzione dell'ente d'ambito, ovvero di mancato avvio delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato, nelle ipotesi in cui i prefetti non abbiano ancora attivato l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti nella medesima disposizione, si prevede espressamente l'attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari ad acta, che dovranno garantire gli adempimenti necessari entro il termine perentorio di sei mesi. Si prevede, inoltre, l'obbligo, in capo all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di presentare una relazione semestrale al Parlamento. La relazione dovrà riguardare, in particolare, il rispetto degli obblighi posti a carico delle Regioni, degli EGATO, e degli enti locali.

Con riferimento ai commi da 2 a 9-*bis* si introducono alcune disposizioni in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico e di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. In particolare, si prevede:

- a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'attuazione è assicurata dal presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo. Le citate risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio, che alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero integrano gli obiettivi della direttiva acque (2000/60/CE) e della direttiva alluvioni (2007/60/CE). Gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, ma al contrario tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. Agli interventi integrati succitati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, è destinata, in ciascun accordo di programma,

una quota minima del 20% delle risorse. Negli interventi integrati suddetti, assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi;

- il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA, provvede alla revoca delle risorse assegnate alle Regioni e ad altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non sia stato pubblicato il bando di gara o non sia stato disposto l'affidamento dei lavori nonché per gli interventi che risultino difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rivenienti dalle revoche confluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico;
- i Presidenti delle regioni possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, di tutti i soggetti pubblici e privati, purché nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163 del 2006, ivi comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- la possibilità per i Presidenti di Regione, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma precedente, emanato il relativo decreto, di provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento;
- viene istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e alimentato mediante la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse già individuate dalla delibera del CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare;
- la possibile attivazione, entro il 31 dicembre 2014, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, con la possibilità di nominare appositi commissari straordinari. Il commissario è direttamente nominato nei successivi quindici giorni. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati;
- al fine di fronteggiare la situazione di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa

istruttoria del Ministero dell'ambiente di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sia assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua;

- che l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti, di cui all'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applica anche, alle medesime condizioni e per le stesse finalità, ai sedimenti spostati nell'ambito delle pertinenze idrauliche;
- la struttura di missione, di cui al precedente comma 8, opera nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
- che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione;

I commi da 9-ter a 9-sexies introducono disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 nonché per i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013.

In particolare, il comma 9-ter proroga di un anno, quindi al 31 dicembre 2015, il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto.

Il comma 9-quater autorizza la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni con contratti di lavoro flessibile autorizzate (dal comma 8 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012) per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del maggio 2012 nelle succitate regioni.

Il comma 9-quinquies riscrive il comma 367 della legge di stabilità 2014 - che già aveva prorogato le citate possibilità assunzionali fino a tutto il 2015, nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità intestate ai Commissari - al fine di prorogare le citate possibilità assunzionali per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Il comma 9-sexies estende ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del maggio 2012 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 ed individuati dal Commissario delegato, le disposizioni che l'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2014 ha dettato in favore delle popolazioni della provincia di Modena colpite dall'alluvione del gennaio 2014 e dalla citata tromba d'aria, nonché per i comuni del modenese e del bolognese colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014.

Il comma 9-septies, novellando il comma 120 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014, prevede l'utilizzo, anche delle disponibilità delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020, oltre a quelle del periodo 2007-2013.

Il comma 9-octies disciplina le modalità di riparto e le finalità di utilizzo delle risorse stanziata dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 256, della L. 147 del 2013) per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata.

In particolare, si demanda l'individuazione delle citate modalità/finalità ad un apposito D.P.C.M. e si prevede il versamento di tali risorse sulle contabilità speciali nn. 5732 e 5741.

Viene altresì previsto che con il medesimo D.P.C.M. siano definite le modalità di riparto delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero.

La RT afferma che con riferimento al comma 1:

- la lettera b), è una norma che disciplina le modalità di rispetto di obblighi già previsti dalla normativa in vigore, senza

conseguentemente impiego di risorse o mezzi nuovi o aggiuntivi che abbiano effetti negativi sulla finanza pubblica;

- la lettera *b-bis*) è priva di impatto sulla finanza pubblica;
- le lettere *c*) e *d*), prevedono che l'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti fissati dall'ordinamento europeo per la gestione in house. La norma non implica alcun onere per i bilanci pubblici, posto che i relativi oneri sono ricompresi nei quadri economici. Viene inoltre inserito nell'articolo 149 un comma *2-bis*, il quale prevede che le procedure di gara per l'affidamento del servizio debbano includere appositi capitoli indicanti le opere che il gestore incaricato dovrà realizzare nel corso della gestione del servizio. Tale disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica. Con l'inserimento, infine, di un comma *2-ter* si provvede infine a sopprimere l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del d. lgs. 141/1999, che regola la dismissione delle partecipazioni azionarie dell'Acquedotto pugliese. Non si rilevano al riguardo effetti finanziari negativi;
- dalla lettera *e*) non derivano effetti per la finanza pubblica;
- dalle lettere *h*), *i*) e *l*) non derivano effetti per la finanza pubblica;

Con riferimento al comma 2, trattandosi di disposizione procedurale, la stessa non comporta effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, la norma non ha impatti sulla finanza pubblica, tenuto conto che l'ISPRA provvede alle attività attribuitegli con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 4, gli oneri derivanti dalle convenzioni con le società in house sono ricompresi nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e, pertanto, gravano sui quadri economici di ogni singolo intervento.

Con riferimento al comma 5, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di norma procedurale.

Con riferimento al comma 6, la norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'ISPRA provvede alle attività attribuitegli con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 7, la norma prevede la possibilità di nominare appositi commissari straordinari, che operano a titolo gratuito.

Con riferimento al comma 8, la previsione non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente.

Relativamente al comma *8-bis*, trattandosi di norma procedura, la stessa risulta priva di impatto sulla finanza pubblica.

Con riferimento al comma 9, dalla norma, di carattere procedurale, non derivano effetti per la finanza pubblica.

Riguardo al comma *9-ter*, la RT afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per la RT gli oneri derivanti dal comma *9-quater* sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 mentre agli oneri derivanti dalla proroga, per gli anni 2015, 2016 e 2017, prevista dal comma *9-quinquies*, delle possibilità assunzionali di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sul fondo per la ricostruzione di cui all'art 2 del d.l. 74/2012.

Ancora, per la RT la disposizione di cui al comma *9-sexies* non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto agli eventuali oneri derivanti dall'ampliamento dell'ambito territoriale si provvede nel limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014.

Analogamente il comma *9-septies* non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto relativa a risorse già previste a legislazione vigente.

Infine, relativamente al comma *9-octies*, secondo la RT poiché la disposizione stabilisce esclusivamente la procedura di definizione delle modalità di riparto di risorse già previste a legislazione vigente, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, conferma che le attività dell'ISPRA previste ai commi 3 e 6 saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'istituzione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e alimentato mediante la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse già individuate dalla delibera CIPE n. 60 del 2012, la nota afferma che, trattandosi di un fondo che verrà alimentato con le revoche derivanti da risorse di cui alla citata delibera CIPE destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultano essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali risultano accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico, l'entità delle citate risorse sarà definita solamente al termine delle procedure di verifica e revoca delle stesse svolte dal MATTM in collaborazione con l'ISPRA. Infatti, all'ultimo periodo del comma in esame viene previsto che criteri, modalità e entità delle risorse destinate al finanziamento del servizio idrico integrato saranno definite con DPCM.

Con riferimento alla possibilità per il Governo di nominare appositi commissari straordinari, la nota conferma che i commissari opereranno a titolo gratuito.

Relativamente all'assegnazione alle Regioni di 110 mln di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, la nota conferma che la

suddetta somma, non risulta impegnata per altre finalità. Infatti, la delibera CIPE n. 21 del 2014 ha dato conto della ricognizione svolta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione sullo stato di attuazione di parte degli interventi finanziati a valere sulle risorse del FSC regionale 2007-2013. Contestualmente il CIPE ha riprogrammato parte delle risorse rese disponibili in esito alla ricognizione. Da tale riprogrammazione residuano 182,625 mln tenuto conto che per l'assegnazione di 110 mln disposta dalla delibera stessa per l'attuazione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, è stata reperita una copertura alternativa, di cui il CIPE ha preso atto nella seduta del 1° agosto 2014.

Al riguardo, con riferimento all'assegnazione alle Regioni di 110 mln di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, andrebbe chiarito se la nuova tipologia di spesa cui saranno destinate le risorse presenta un profilo di spendibilità coerente con quello assegnato al fondo sviluppo e coesione e già scontato nei saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda la soppressione della disciplina – di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 25 della legge n. 448 del 2001⁵ – che regola la dismissione delle partecipazioni azionarie dell'Acquedotto pugliese, si prende atto della RT aggiornata secondo la quale non ne derivano effetti finanziari negativi.

Relativamente ai commi da *9-ter* a *9-quinquies*, si prende atto del chiarimento fornito dalla RT di passaggio, per cui la proroga di un anno del termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, non determina ulteriori esigenze finanziarie per cui ad essa si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente. Analogamente, con riferimento alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni con contratti di lavoro flessibile autorizzate (comma 8 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 prorogato dal comma *9-quinquies* in esame), cui si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'estensione ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del maggio 2012 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 ed individuati dal Commissario delegato, delle disposizioni che l'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2014 ha dettato in favore delle popolazioni della provincia di Modena, e al fine di valutare e circoscrivere gli effetti finanziari derivanti dalla norma, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli interventi da effettuare, le effettive disponibilità da destinare allo scopo e l'assenza di pregiudizio nei confronti delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente.

⁵ Prevista dal comma 1 del presente articolo attraverso l'inserimento dell'articolo 149-*bis*, comma 2-*ter*, aggiunto dalla Camera dei deputati, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Infine, con riferimento al comma 9-*octies*, andrebbe assicurato che l'individuazione delle modalità di riparto tra le regioni interessate e le modalità di utilizzo siano effettuate in coerenza con quanto scontato nei tendenziali di spesa previsti a legislazione vigente.

Articolo 8

(Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

L'articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati, autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione volto a dettare disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo.

In particolare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, deve essere adottato un DPR in base ad una serie di principi e criteri direttivi tra i quali figura:

a) il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

a-*bis*) la previsione di specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;

b) l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) la proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;

d) il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE, relativa ai rifiuti, recepita con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, con cui è stato modificato il D.Lgs. n. 152 del 2006.;

d-*bis*) la razionalizzazione e la semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelli provenienti da siti contaminati;

d-*ter*) la garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quella attualmente vigente e comunque coerenti con la normativa europea.

Il comma 1-*bis* prevede l'espletamento di una fase di consultazione pubblica a carico del Ministero dell'Ambiente circa i contenuti della proposta di regolamentazione, che verrà effettuata con le risorse umane e strumentali disponibili.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che il comma 1, attesa la sua natura meramente semplificatoria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'attività connessa al comma 1-*bis* verrà effettuata con le risorse umane e strumentali disponibili.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo IV
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

Articolo 9
(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM)

Il comma 1 qualifica alle lettere *a)-d)* quali interventi di "estrema urgenza" e indifferibili in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, gli interventi – anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio – volti all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. A seguito di una integrazione approvata in Commissione alla camera dei Deputati è stato stabilito che tale nozione di "urgenza" valga per i lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria dei lavori pubblici.

Il comma 2 stabilisce che per l'avvio degli interventi di cui al comma 1, ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e degli appalti (articolo 53, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del Codice dei lavori pubblici), sono introdotte alle lettere *a)-e)* ivi indicate disposizioni che modificano le procedure di scelta del contraente e le fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

Il comma *2-bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio sui contratti pubblici (articolo 7, comma 8, del codice e agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33). L'Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Il comma *2-ter*, stabilisce poi che all'articolo 20, comma *10-quinquies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, laddove si prevede che i soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, possono richiedere il finanziamento da parte della BEI per gli investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo, aggiunge che tale modalità di finanziamento sia resa accessibile direttamente o tramite intermediari bancari a cui risulti fornita la gestione della relativa provvista.

Il comma *2-quater* modifica l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, in materia di mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali, disponendo che i mutui trentennali ivi previsti allo scopo di finanziare interventi per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e delle residenze universitarie, siano estesi anche agli interventi per gli edifici adibiti «all'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

Il comma *2-quinquies* stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, volta a finanziare la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, laddove è previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro per il medesimo anno al fine di corrispondere premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il comma *2-sexies* prevede che costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell'incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare

l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. In tali casi, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Il comma *2-septies* afferma che ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e *10-ter* dell'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recanti norme in materia di procedure e termini di stipula dei contratti ai fini dell'affidamento dei lavori commissionati all'esito di una procedura di evidenza pubblica.

La RT aggiornata alle modifiche approvate in prima lettura, ribadisce che vengono introdotte nel decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti) disposizioni di semplificazione amministrativa e procedurale, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza. Le disposizioni introdotte, attenendo alle procedure, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma *2-bis* afferma che la disposizione stabilisce l'obbligo di informativa e di pubblicità per gli appalti previsti nel medesimo articolo, secondo le forme previste nel codice dei contratti, nonché la possibilità per l'Autorità nazionale anticorruzione di disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo stesso. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi od ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma *2-ter* afferma che la norma intende modificare l'articolo 20, comma 10-quinquies 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, introducendo la possibilità, per la BEI di assegnare finanziamenti direttamente o tramite intermediari finanziari cui fornisca la relativa provvista. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a consentire la stipulazione dei mutui indicati, sia direttamente con la BEI sia tramite provvista in favore degli altri istituti bancari individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 104 del 2013.

Sul comma *2-quater* afferma poi che ivi si consente di estendere agli immobili destinati all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, relativi alla possibilità per le regioni cui insistono gli immobili in questione di attivare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca Europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Società Cassa Depositi e prestiti S.p.a. e con altri soggetti autorizzati. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad estendere l'ambito di applicazione agli edifici di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e

coreutica, cioè a quelli sede di conservatori ed accademie d'arte e danza. Nulla cambia in merito ai tempi di attuazione né alla natura della spesa, che rimane in conto capitale per l'edilizia pubblica.

In merito al comma 2-*quinqüies* afferma che la norma prevede di incrementare la spesa in conto capitale per la realizzazione di interventi di edilizia per gli enti AFAM di euro 2 milioni nel 2014. Alla copertura di 2 milioni di euro si provvede mediante riduzione di spesa di parte corrente, in particolare della risorsa prevista per i premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 104/2013. La riduzione interviene su risorse ancora non impegnate né coinvolte in provvedimenti o bandi già adottati.

Sui commi 2 - *sexies* e 2- *septies* certifica che si tratta di disposizioni aventi natura procedurale, che non determinano pertanto effetti finanziari negativi.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale sui commi 1-2 non evidenzia effetti.

In relazione al comma 2-*quinqüies*, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, pur non disponendo di RT, si possono sin d'ora ascrivere i seguenti effetti d'impatto:

(milioni di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
onere	2	0	0	2	0	0	2	0	0
copertura	-2	0	0	-2	0	0	-2	0	0

Al riguardo, sui commi 1 e 2, tenuto conto del tenore meramente ordinamentale delle norme ivi riportate, che è stato peraltro confermato nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, non vi sono osservazioni.

In merito alle integrazioni apportate invece con l'aggiunta dei commi 2-*bis*-2-*septies* nel corso dell'esame in prima lettura, appare necessario formulare specifiche osservazioni. *In primis*, per i profili di copertura, andrebbe chiarito sul comma 2-*bis* se ai controlli a campione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione sugli affidamenti di lavori effettuati dalle Amministrazioni per interventi in materia di l'edilizia scolastica secondo la nozione di "estrema urgenza" indicata ai commi 1 e 2, la medesima autorità potrà provvedervi ricorrendo alle sole risorse che sono per essa già previste dalla legislazione vigente ovvero se da tale compito possa derivare un aggravio dei relativi fabbisogni di funzionamento che si tradurrebbero in un adeguamento della relativa dotazione finanziaria. In caso di certificata neutralità, andrebbe in ogni caso valutato l'inserimento di una specifica clausola di neutralità, che andrebbe

peraltro confortata alla luce di una RT che ne evidenzia gli elementi e i dati idonei a provarne l'effettiva sostenibilità.

Poi, sul comma *2-ter*, posto che ivi si prevede la possibilità per i soggetti beneficiari di contributi pubblici di accedere ai finanziamenti della BEI nell'ambito delle norme straordinarie finalizzate alla velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del QSN, sia "direttamente" che anche tramite operatori bancari, nel quale caso è espressamente previsto che debba essere fornita dall'ente finanziatore all'istituto di credito la relativa provvista, andrebbe innanzitutto chiarito se tale modalità coinvolga anche le amministrazioni pubbliche eventualmente indirette beneficiarie dei contributi. In tal caso, andrebbero attentamente vagliati i profili di compatibilità con la disciplina vigente sul vincolo di mantenimento e gestione di risorse pubbliche da parte delle Amministrazioni, esclusivamente "entro" il circuito di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984 e successive modificazioni e integrazioni⁶.

Quanto poi al comma *2-quater*, premesso che ivi si provvede ad estendere la possibilità dell'utilizzo delle risorse che sono già previste dalla legislazione vigente per l'edilizia scolastica, anche al fine di messa a norma di edifici destinati all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, posto comunque che trattasi di limite massimo di "spesa", andrebbero in ogni caso fornite rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dei fabbisogni a suo tempo stimati in relazione alla autorizzazione di spesa ed alla riducibilità degli interventi a fronte dei fabbisogni previsti per le nuove fattispecie previste dalla norma in esame.

In merito al comma *2-quinquies*, per i profili di quantificazione, premesso che l'adeguamento della autorizzazione di spesa ivi prevista, sotto forma di limite massimo, provvede alla copertura dei fabbisogni previsti aggiuntivamente per interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza per la scuola, andrebbero comunque forniti elementi in merito alle necessità di finanziamento "aggiuntive" poste a monte della spesa, per cui si è reso necessario un adeguamento degli stanziamenti rispetto alla dotazione già prevista dalla legislazione vigente per il 2014.

Nel contempo, per i profili di copertura – preso atto delle informazioni fornite dal rappresentante del Governo, come attestato dal resoconto della V Commissione della Camera del 22-10-2014, sebbene tali informazioni non siano disponibili – dal momento che la norma provvede al contestuale definanziamento

⁶ Questione, quest'ultima, che, lungi dal costituire un profilo di mero rilievo ordinamentale, va piuttosto inquadrata nell'ambito dell'obiettivo permanente di assicurare gli effetti di razionalizzazione e corretta gestione della liquidità che sia comunque riferibile alle pubbliche amministrazioni: normativa va da sé finalizzata al razionale governo del fabbisogno del settore pubblico, dal lato della sua "formazione", i cui andamenti – come noto – si riflettono sui profili di "copertura" del medesimo saldo che sono intimamente correlati alla stima della spesa per "interessi" prevista per le emissioni in calendario ed iscritta annualmente nelle relative previsioni del bilancio dello Stato. Sui profili solo a grandi linee tratteggiati andrebbero pertanto richiesti puntuali chiarimenti circa la suscettibilità dei "maggiori" oneri che si produrrebbe a causa della "minore" liquidità che affluirebbe al circuito erariale per effetto della norma in esame, che dovrebbe essere giocoforza compensata dal ricorso a "maggiori" emissioni.

dell'autorizzazione di spesa già prevista, per il medesimo anno, al fine di corrispondere premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità libere da impegni già perfezionati a valere sul relativo capitolo di bilancio⁷, nonché assicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse ai fini della copertura dei fabbisogni già programmati a legislazione vigente.

Sui profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, va poi considerato che se gli interventi finanziati con la norma in esame, appaiono, almeno ad un primo esame, aventi natura variabile ora di parte corrente ora, potenzialmente, in conto capitale (attrezzature didattiche) a fronte di una "copertura" finanziaria che riveste natura chiaramente di spesa corrente (premi) – circostanza che in sé prefigura la possibilità che si realizzi perciò una "qualificazione" della spesa – andrebbero richieste delucidazioni in merito alla possibilità che la diversa gamma delle spese coinvolte possa interessare anche componenti d'investimento, dal che dovrebbe conseguire una differente contabilizzazione e distribuzione degli effetti di spesa previsti, in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica, rispetto alla imputazione attesa in termini di competenza finanziaria interamente gravante sul 2014.

Sui commi 2-*sexies* e 2-*septies*, ivi ritenendo di essere in presenza di norme meramente ordinamentali, non ci sono osservazioni.

Articolo 10

(Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia)

Il comma 1 riguarda, alle lettere *a)-d)*, i finanziamenti concessi nell'ambito della "gestione separata" (che utilizza la raccolta del risparmio postale garantita dallo Stato) e della "gestione ordinaria" (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. A tal fine vengono modificati in più punti i commi 7 e 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti in società per azioni⁸. Per effetto di un'integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura,

⁷ Ad una interrogazione del sistema DATAMART-RGS al 21 ottobre scorso il capitolo 1780 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e dell'università – cui fanno riferimento i premi per gli allievi degli istituti coreutici – indicavano uno stanziamento definitivo di 3 milioni di euro per il 2014, alla data interamente disponibili.

⁸ In particolare la lettera *a)* estende il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate tramite gestione separata, includendo, oltre quelle concernenti soggetti pubblici e quelle da loro promosse, già previste nella disciplina vigente, anche le operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale, da individuare (lettera *c)*) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. La lettera *b)* allarga invece il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria includendo le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinate non più solo alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche ma, in modo più ampio, anche ad iniziative di pubblica utilità nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi. La lettera *d)*, infine, amplia le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria. A tal fine consente che la garanzia sulle esposizioni assunte (o previste) dalla Cassa non debba necessariamente articolarsi con riferimento a ciascun esercizio finanziario, prevede che il rilascio della garanzia medesima non richieda la rinuncia all'azione di regresso sulla Cassa ed, infine, nel ribadire la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di garanzie

alla lettera *b*) è stabilito che anche gli interventi di finanziamento di opere di pubblica utilità possano anche interessare i territori montani e rurali per investimenti nel campo della *green economy*.

Il comma 2 dell'articolo interviene sulla disciplina impositiva di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 (imposte dirette) per estendere il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri.

Il comma 2-*bis*, approvato nel corso dell'esame in prima lettura modificando l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede che possano essere effettuate in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione, le operazioni adottate nell'ambito di attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Affida inoltre ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione di criteri e modalità per effettuare tali operazioni.

La RT aggiornata riferisce che la proposta normativa è volta a "liberare" risorse per ulteriori interventi di Cassa depositi e prestiti (CDP) pari a 15 miliardi, che si aggiungono ai circa 80 miliardi già previsti dal Piano Industriale 2013/2015 della CDP. Il comma 1 riguarda, in particolare, i finanziamenti concessi nell'ambito della "gestione separata" (raccolta garantita dallo Stato) e "gestione ordinaria" (raccolta non garantita dallo Stato).

In relazione ai punti a) e c), che concernono l'estensione del perimetro delle operazioni di CDP finanziate tramite "gestione separata", la norma è diretta a consentire l'utilizzo delle risorse provenienti dal risparmio postale, o da altre fonti suscettibili di essere assistite da garanzia dello Stato, per il finanziamento di operazioni promosse da pubbliche amministrazioni o effettuate in settori di interesse pubblico. La disposizione ribadisce che detta estensione è condizionata alla previa individuazione delle modalità attuative e dei settori di intervento con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettera e), e, sotto il profilo dell'operatività, alla sussistenza di adeguati requisiti di sostenibilità economico-finanziaria della singola operazione considerata.

In relazione al punto b), che riguarda l'estensione del perimetro operativo della "gestione ordinaria", la disposizione prevede la possibilità di utilizzare, per operazioni destinate a supportare iniziative di pubblica utilità, le risorse provenienti dall'emissione di titoli ovvero dall'assunzione di finanziamenti ovvero da altre operazioni finanziarie, tutte non assistite da garanzia dello Stato. La disposizione intende consentire a CDP in "gestione ordinaria" di intervenire, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi, anche a supporto di progetti di investimento che contribuiscano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo sviluppo di tecnologie innovative e alla ricerca applicata in campo industriale per migliorare la competitività dell'economia nazionale, al risparmio

onerose concesse dallo Stato, elimina il requisito che debba trattarsi delle garanzie onerose concesse "a condizioni di mercato". La disciplina dei criteri e delle modalità operative, la durata e la remunerazione della garanzia dello Stato è rimessa ad una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A..

energetico anche attraverso la diversificazione delle fonti di energia primarie e il miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, alla creazione di posti di lavoro nelle aree svantaggiate.

In relazione al punto d), che riguarda la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da CDP, la disposizione è diretta a consentire alla CDP un più ampio sostegno delle iniziative per lo sviluppo del Paese grazie alla liberazione di maggiori risorse, attraverso un minore assorbimento di capitale della Cassa assicurato dalla predetta garanzia dello Stato.

La garanzia dello Stato, che è a titolo oneroso e deve essere compatibile con la normativa dell'Unione europea, può essere rilasciata su esposizioni assunte o previste da CDP nell'ambito della gestione separata.

E' prevista la stipula di apposite convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP finalizzate a disciplinare i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della garanzia statale.

Il comma 2 della disposizione in esame estende il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea anche agli istituti di promozione dello sviluppo, sempre stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, i quali, seppur non aventi natura di enti creditizi, esercitano attività di credito con finalità pubblicistiche di sostegno e promozione dell'economia. La modifica, in particolare, fa riferimento agli istituti elencati nell'art. 2, paragrafo 5, nn. da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE.

Al riguardo, si stima che, coerentemente con quanto stimato in sede di relazione tecnica all'articolo 22 del D.L. n. 91 del 2014 (che estende anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazioni costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea e ai fondi di investimento in strumenti di credito stabiliti in Stati membri dell'Unione Europea, o dello spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese), la disposizione in esame determina effetti di trascurabile entità, in considerazione del numero limitato di fattispecie interessate.

Sul comma 2-*bis*, ivi trattandosi di disposizione volta a chiarire l'ambito di operatività in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo di Cdp, non si rilevano effetti finanziari negativi.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre segnalare che gli effetti finanziari connessi all'aumento delle garanzie rilasciate dallo Stato sulle esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti per effetto dell'ampliamento

della gestione "ordinaria" dovrebbe riflettersi in un adeguamento degli stanziamenti in bilancio a fronte dei connessi rischi di escussione.

In tal senso, pur considerando infatti che in linea di principio il maggiore rischio di escussione delle predette garanzie possa essere "meramente eventuale"⁹, va non di meno sottolineato che l'incremento delle dotazioni di stanziamento del bilancio dello stato riferite ai rischi di escussione di garanzie erariali (comma 1, lettera *d*)), dovrebbe essere sempre calibrato sulla concreta possibilità che tali garanzie risultino "attivate"¹⁰. Circostanza, quest'ultima, che

⁹ Sul punto, nel corso dell'esame in prima lettura, la Ragioneria ha affermato che "nel rinviare alle valutazioni del competente Dipartimento del tesoro, si fa presente che l'escussione delle garanzie è meramente eventuale e che la disposizione amplia le facoltà di intervento del CdP, senza intaccarne l'autonomia e la conseguente classificazione all'esterno del perimetro della PA. In merito al comma 2, si rinvia al competente Dipartimento delle finanze". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. I.G.A.E., Nota n. 77420/2014.

¹⁰ La legge di contabilità n. 196 del 2009, ha stabilito che, in un apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, iscritto in ciascun bilancio annuale di previsione, dovessero essere elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. L'Allegato 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio di previsione per il 2014 fornisce l'analitica indicazione delle singole fonti normative per cui si è determinata l'attivazione di una garanzia a carico dello Stato, e le variazioni che, in termini di stima e valutazione, ne sono conseguite in relazione allo stanziamento iscritto nella rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze relativo agli "oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative". Occorre sottolineare che il prospetto n. 19 della Tabella n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, anch'esso articolato per competenza e residui, reca di fatto solo l'evidenziazione di indicazioni e delle occorrenze che hanno dato luogo ad una garanzia erariale, riportando la dicitura "per memoria" in relazione alla grandezza finanziaria prevista, ossia senza indicare un valore di stima della spesa. Unica eccezione consiste relativamente alle garanzie dello Stato sui debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la rivalutazione ed il completamento di impianti di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95. Tale ultima previsione costituisce, di fatto, anche la dotazione complessiva del capitolo 7407 per il 2011. Ben al di là dei criteri di esposizione e delle fattispecie che si possono ricondurre alle garanzie erariali, occorre valutare il più corretto criterio di rappresentazione contabile della spesa in annualità, tenuto conto che essa dovrebbe essere sostenuta solo nel caso di escussione della garanzia. Il tema della congrua evidenziazione da dare alle garanzie prestate a terzi si pone oggi come una delle questioni più problematiche della contabilità di Stato, anche ai fini di una stima della consistenza del disavanzo e del debito delle Amministrazioni pubbliche. La previsione di una nuova garanzia, pur non determinando simultaneamente un nuovo e "certo" onere, determina tuttavia il "rischio" che nuovi oneri di spesa possano comunque emergere, per effetto della sua ipotizzabile escussione. In proposito, il problema di "rilevazione" si pone dunque già allorché si tratti della approvazione di una norma in cui si stabilisce una nuova garanzia erariale, riproponendosi, poi, nella definizione dello stanziamento, per ogni anno della durata della medesima, nell'ambito delle previsioni annuali secondo il criterio della legislazione vigente.

Su tale questione, è da richiamare l'intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 37 del 1961, relativamente ad una legge di una regione a statuto speciale come la Regione Sicilia, sancì la assoluta necessità di evidenziare una componente di spesa ad hoc. In tale occasione, la Corte costituzionale rilevò, infatti, che il dispositivo sottoposto al suo sindacato, in cui si prevedeva una garanzia erariale, avrebbe dovuto prevedere giocoforza anche una copertura finanziaria, pur specificando in proposito che la medesima copertura non avrebbe dovuto corrispondere all'intero importo dei crediti garantiti, costituendo l'ammontare equivalente della garanzia prestata, essendo, piuttosto, sufficiente che la stessa fosse, invece, commisurata al reale rischio – da calcolare con metodi adeguati – assunto a proprio carico.

In altri termini, la Corte costituzionale affermava che, in mancanza di qualsiasi indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte ai rischi assunti con la garanzia, una norma che sorregge una garanzia non può che essere considerata in contrasto con il principio di copertura sancito a livello costituzionale. Specificava, nel contempo, che tenuto conto della specialità dell'onere – gravato com'è da un'alea di incertezza, sia nel *quantum* che quanto alla sua effettiva realizzazione – la copertura in tal caso dovesse, però, che corrispondere solamente una stima "adeguata" del rischio di effettiva escussione per l'esercizio in previsione.

imporrebbe un'attenta valutazione dei rischi connessi alle garanzie aggiuntive previste dalla norma in esame rispetto a quelle già scontate a legislazione vigente.

In merito alle altre operazioni finanziarie previste dal testo e non assistite dalla garanzia dello Stato (comma 1, lettera *b*)), andrebbero poi richiesti elementi volti a verificare se l'intervento della Cassa si configuri, in relazione ai possibili profili di rischio, in maniera coerente con l'attuale classificazione della CDP nell'ambito del settore degli operatori finanziari, esterni al perimetro della PA, nonché, anche alla luce della integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura, la piena sostenibilità dell'estensione del perimetro di gestione della attività ordinaria della Cassa, con riferimento ai territori montani, al finanziamento degli interventi per la *green economy*.

Sul comma 2 (*estensione di agevolazioni fiscali agli istituti di promozione dello sviluppo*), pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella RT, appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi quantitativi volti a verificare l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni.

In merito all'integrazione predisposta, nel corso dell'esame in prima lettura, con l'inserimento del comma *2-bis*, posto che ivi ci si è limitati all'aggiunta della possibilità di cofinanziamento, da parte di istituzioni internazionali, anche di interventi di cooperazione allo sviluppo sia pure nei limiti delle risorse annualmente stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze, e nel presupposto che tali interventi dovranno comunque essere vagliati alla luce di una valutazione circa la loro sostenibilità economico-finanziaria, e che tale integrazione interessa la sola gestione "separata" della Cassa Depositi e Prestiti, non ci sono osservazioni.

Nello stesso senso, anche la Corte dei Conti, nella più recente deliberazione n. 11/2001 (Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2001) ha espresso avviso conforme a quello della Corte costituzionale, affermando che, se da un lato non possa ritenersi sussistente l'obbligo di una copertura integrale della garanzia erariale, proprio a ragione del carattere soltanto "eventuale" della sua attivazione, dall'altro non ha ritenuto – rispetto al caso specifico – neppure soddisfacente l'eventuale e ipotetico rinvio a fondi già stanziati in bilancio a tal fine: sottolineandosi che tali fondi, a rigore, vengono quantificati a fronte della situazione a legislazione vigente, non potendo riguardare in alcun modo obbligazioni anche derivanti dalla nuova legislazione.

Dunque, dal punto di vista metodologico una corretta soluzione del problema, in linea con la giurisprudenza costituzionale e la stessa tesi della magistratura contabile, può dunque ben ritenersi quella di un'accurata valutazione del livello di "rischio" della garanzia, da effettuare *ab initio* nella stessa relazione tecnica, che dovrebbe pertanto essere compilata in ogni caso, e nella conseguente determinazione percentuale del rischio stesso rispetto al capitale garantito, a cui dovrebbe corrispondere la copertura del relativo onere, per ciascun anno, tenuto conto del rischio di una sua effettiva escussione. La questione introduce un nuovo profilo, ossia la ricerca della metodologia più corretta da adottarsi per pervenire ad una equilibrata valutazione del rischio di escussione della garanzia in un dato esercizio.

Articolo 11
**(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali
in finanza di progetto)**

Il presente articolo¹¹ modifica la vigente disciplina (art. 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179) che incentiva la realizzazione di nuove opere infrastrutturali da eseguirsi in base a contratti di partenariato pubblico – privato¹². In particolare, il comma 1, lettera a) – intervenendo sul comma 1 del citato articolo 33 nella parte in cui riconosce un credito di imposta per la realizzazione di dette infrastrutture – riduce la soglia di valore al di sopra del quale le infrastrutture sono agevolabili, portandola da 200 milioni di euro a 50 milioni; è quindi ridefinita la tipologia di opere incentivate ricomprendendovi le infrastrutture previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche in luogo di quelle di rilevanza strategica nazionale.

Modifiche dello stesso tenore sono effettuate, con la lettera b) del comma 1, al medesimo articolo 33, comma 2-ter con riferimento all'ambito di operatività dell'esenzione dal pagamento del canone di concessione.

Infine la lettera c), aggiungendo il comma 2-quinquies al DL179/2012, precisa che il valore complessivo delle opere previste in piani o programmi non può superare l'importo di 2 mld di euro, escludendo da tale limite superiore le opere di rilevanza strategica.

La RT, dopo aver rapidamente ripercorso il contenuto delle disposizioni in commento, sottolinea che dal punto di vista degli effetti finanziari, coerentemente con quanto già espresso nella RT annessa al provvedimento originario¹³, il credito di imposta a valere su IRES ed IRAP riconosciuto in favore del soggetto privato che realizza l'investimento, non determina effetti in termini di entrate atteso che esso riguarda imposte il cui gettito, in assenza della realizzazione dell'opera, comunque non si sarebbe prodotto.

Al riguardo, si rammenta, in sintesi, che l'originaria RT ha escluso effetti in termini di gettito associabili al comma 1 dell'articolo 33 in quanto le agevolazioni fiscali permettono la realizzazione di nuove opere infrastrutturali che, in assenza dell'intervento normativo, non verrebbero ad esistenza, stante l'insostenibilità dei piani economico-finanziari ad esse riferite. Giungeva pertanto a valutare come non onerose le relative disposizioni in base alla considerazione per cui le nuove fattispecie costituirebbero una rinuncia ad un maggior gettito.

Con riferimento invece all'esenzione dal pagamento del canone di concessione – introdotta a seguito di una modifica approvata nel corso dell'esame del ddl originario (A.S. 3353) – si ricorda che non era stata prodotta alcuna

¹¹ Le disposizioni in commento non sono state interessate da modifiche da parte della Camera dei deputati.

¹² L'articolo 33, al comma 1, ha introdotto in via sperimentale un credito d'imposta a valere su IRES ed IRAP volto a favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica di importo superiore a 500 mln di euro; il comma 2-ter ha invece previsto un ulteriore beneficio, consistente nell'esenzione dal pagamento del canone di concessione, per le nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 mln di euro, la cui progettazione sia approvata entro il 2015 e per le quali sia accertata la non sostenibilità del piano economico finanziario. Il comma 2-quater specifica che i due citati benefici possono essere utilizzati cumulativamente al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato.

¹³ A.S. 3353 – conversione in legge del D.L. n. 179 del 2012.

relazione tecnica sul punto; analogamente si rileva che la modifica in commento che amplia l'area di esenzione non è stata oggetto di alcuna valutazione in RT.

Il servizio del bilancio, con nota n. 141 del novembre 2012, nel commentare l'articolo 33 aveva sottolineato il possibile effetto di sostituzione che si sarebbe potuto determinare tra settori ed opere non incentivate a favore di opere e settori incentivati, ravvisando in ragione di ciò l'esigenza di un maggior approfondimento. Le modifiche all'esame che implicano l'estensione oggettiva¹⁴ e la riduzione della soglia di valore delle opere incentivabili (da 200 mln a 50 mln), potrebbero amplificare gli effetti di sostituzione; in considerazione di quanto precede si ritiene possa riconoscersi la non onerosità della defiscalizzazione solo qualora la stessa fosse in grado di attivare volumi di investimenti aggiuntivi rispetto a quelli incorporati nelle previsioni di gettito a legislazione vigente.

In relazione all'assenza di valutazioni in RT su eventuali riflessi finanziari relativi all'estensione oggettiva e di valore per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del canone di concessione delle infrastrutture agevolate, si osserva poi che l'abbassamento della soglia di valore per la fruibilità del beneficio potrebbe far incentivare opere che si sarebbero comunque potute realizzare anche in assenza delle disposizioni in argomento.

In mancanza di informazioni al riguardo si chiede un approfondimento circa gli effetti diretti ed indiretti che le misure di incentivazione contenute nelle disposizioni originarie, che qui vanno a modificarsi, hanno prodotto in circa due anni di applicazione legislativa al fine di verificarne l'effettiva neutralità finanziaria.

Si rappresenta peraltro che il Governo – con nota del 7 ottobre 2014 prot. n. 77420/2014 – in risposta alle osservazioni del Servizio bilancio della Camera, ha ribadito che le opere in esame, non raggiungendo altrimenti l'equilibrio economico-finanziario, non sarebbero state mai realizzate e quindi non avrebbero determinato alcun contributo alle entrate.

Articolo 12 ***(Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei)***

Il comma 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di proporre al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, fermo restando il principio di territorialità, ed anche la loro attribuzione ad altro livello di governo, qualora le amministrazioni pubbliche competenti si siano rese responsabili di inerzia, ritardo o inadempimento dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'Unione europea, ovvero dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione.

Il comma 2 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi e interventi finanziati dai fondi strutturali o dal Fondo per lo sviluppo e la

¹⁴ La norma fa rientrare tra le fattispecie incentivabili anche tutte le opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche.

coesione sullo stato di attuazione degli interventi a valere su tali risorse – anche con l’ausilio di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.

Il comma 3 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri i poteri sostitutivi già previsti dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, in caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell’attuazione di tali interventi.

Il comma 3-*bis* introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo.

La RT afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica.

La nota del Governo, presentata alla Camera dei deputati, con riferimento alla circostanza che la riattribuzione ad altro livello di governo non comporti una diversa imputazione sui saldi degli oneri relativi agli interventi riprogrammati e alla facoltà di avvalersi di amministrazioni statali e non statali per l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio, conferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, attesa l'ulteriore conferma del Governo e l'apposizione di una espressa clausola di invarianza finanziaria, nulla da osservare.

Articolo 13 ***(Misure a favore dei project bond)***

Il presente articolo modifica le vigenti disposizioni in materia di emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto (c.d. *project bond*); in particolare il comma 1, lettera *a*), novella l’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevedendo:

- punto 1) la precisazione della nozione di investitori qualificati ai quali è riservata la detenzione e circolazione dei *project bond*. Vengono pertanto ricompresi in detti soggetti anche le società e gli altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati¹⁵; inoltre è prevista la dematerializzazione dei *project bond* con la diretta conseguenza che la loro circolazione non avverrà più nella forma nominativa, bensì al portatore.
- Punto 2) l’eliminazione dell’obbligo di riportare sui titoli in esame l’avvertimento circa l’elevato grado di rischio associato all’operazione¹⁶.
- Punto 3) la precisazione che le garanzie che assistono i prodotti finanziari in argomento operano sino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi¹⁷.
- Punto 4) l’aggiunta dei commi 4-*bis* e 4-*ter*; il primo prevede che le garanzie, di qualunque natura, che assistono i *project bond* possono essere costituite in favore non solo dei sottoscrittori ma anche di loro rappresentanti, mentre il secondo è

¹⁵ La modifica si è resa necessaria anche con riferimento alla attuale definizione fornita dalla Consob in linea con la disciplina comunitaria.

¹⁶ L’avvertimento viene quindi riportato solo sulla documentazione di offerta.

¹⁷ Quindi fino a tale data i *project bond* potranno essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati.

volto a coordinare le nuove disposizioni con quanto già disposto a legislazione vigente dall'articolo 176, comma 12, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006¹⁸.

Il comma 1, lettera *b*) modifica l'articolo 159 del citato D.Lgs. n. 163/2006 prevedendo:

- - punto 1) l'inclusione, tra gli enti finanziatori dei progetti ai quali è riconosciuta la possibilità di subentro¹⁹, dei titolari di obbligazioni e titoli simili emessi dal concessionario.
- - Punto 2) il chiarimento che il meccanismo del subentro trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti titolari di un contratto di partenariato pubblico – privato, a prescindere dalla specifica qualifica di società di progetto.

Il comma 1, lettera *c*), novellando l'articolo 160 del D.Lgs. n. 163/2006, estende la disciplina sul privilegio dei crediti²⁰ anche a coloro che rifinanziano, sotto qualsiasi forma²¹, la realizzazione dei lavori.

Il comma 1, lettera *d*), modificando l'articolo 160-ter del D.Lgs. n. 163/2006, considera espressamente anche i sottoscrittori di *project bond* tra i soggetti da tutelare mediante l'indicazione, nel contratto, del limite di riduzione del canone di disponibilità²², superato il quale si ha la risoluzione del contratto.

Il comma 2 introduce un nuovo comma all'articolo 2114-bis del codice civile in materia di costituzione di garanzie sulle obbligazioni emesse dalle società; con esso si dispone che le garanzie, di qualunque tipo, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite sia in favore di sottoscrittori delle obbligazioni che del loro rappresentante, legittimato ad esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti relativi alle garanzie stesse.

Il comma 3, lettera *a*), modificando l'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, dispone che le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa anche per le sostituzioni e per i trasferimenti di garanzia dovuti alla circolazione dei *project bond*.

Infine il comma 3, lettera *b*), con l'abrogazione del comma 4 del citato articolo 1 del D.L. n. 83 del 2012, rende permanente l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,5% (rispetto all'aliquota ordinaria del 26%) sugli interessi dei *project bond*; la disposizione originaria prevedeva l'aliquota agevolata solo per le obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012 e quindi fino al 26 giugno 2015.

La RT evidenzia che le modifiche introdotte con i commi 1 e 2 del presente articolo non comportano effetti finanziari negativi, poiché concernenti disposizioni di natura procedimentale. Per quanto attiene invece alle modifiche contenute nel comma 3 e relative alle disposizioni dell'articolo 1 del D.L. n. 83 del 2012, la RT nel rammentare che in sede di relazione tecnica originaria non erano stati ascritti effetti finanziari, conclude sottolineando che le disposizioni all'esame non comportano, a loro volta, variazioni di gettito.

Al riguardo, pur nel considerare che gli strumenti in esame hanno avuto finora scarsissima diffusione, così come peraltro ribadito dal Governo con nota del 7 ottobre 2014 prot. n. 77420/2014 in risposta alle osservazioni del Servizio bilancio della Camera, non può non sottolinearsi il verosimile effetto incentivo

¹⁸ La disposizione consente al contraente generale di finanziare la quota di valore dell'opera da realizzare con anticipazione di risorse proprie mediante emissione di obbligazioni.

¹⁹ La disciplina del subentro è finalizzata ad impedire la risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario.

²⁰ Prevista in favore dei soggetti che finanziano i progetti.

²¹ Quindi anche mediante le emissioni obbligazionarie e di titoli simili.

²² L'amministrazione aggiudicatrice, per tutto il periodo di "effettiva" disponibilità dell'opera come fissato nel bando, verserà all'affidatario un canone che, tuttavia, è soggetto a riduzione (o anche ad annullamento) nei periodi di ridotta o azzerata disponibilità dell'opera.

che le novità normative (di natura procedurale, fiscale e civilistica) potrebbero avere rispetto al ricorso agli strumenti finanziari considerati; sul punto è infatti la stessa RT che sottolinea la finalità della norma di agevolare la diffusione dei *project bond*.

In particolare andrebbe verificato se le novità fiscali potranno avere l'effetto di spostare liquidità da investimenti non incentivati agli impieghi agevolati qui all'esame (effetto sostituzione); infatti la novella recata dal comma 3, lettera *b*), ha l'effetto di rendere permanente l'aliquota ridotta del 12,5% sugli interessi corrisposti sui *project bond*. Sul punto si chiedono chiarimenti anche con riferimento alla circostanza che all'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari (il D.L. n. 66 del 2014, artt. 3 e 4, ha portato tale aliquota dal 20 per cento al 26 per cento) sono stati ascritti effetti positivi di gettito a decorrere dal 2014.

Articolo 14 **(Disposizioni in materia di standard tecnici)**

La norma dispone che non possano essere richieste da parte degli organi competenti modifiche dei progetti delle opere pubbliche, rispondenti a standard tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura o dell'opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa ha carattere procedurale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15 **(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)**

Il comma 1 dispone che il Governo promuova l'istituzione di un Fondo privato di servizio per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 individua la finalità del Fondo nel sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

Il comma 3 prevede che il Fondo sia sottoscritto da investitori istituzionali e professionali e che la sua operatività sia subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», quale risultante dall'ultima «Indagine sul credito bancario in Italia» effettuata da Banca d'Italia.

Il comma 4 stabilisce che il Fondo ha durata decennale prorogabile e che gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.

Il comma 5 affida la gestione del Fondo ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori.

Il comma 6 impone che la procedura di evidenza pubblica preveda in ogni caso l'esclusione delle offerte che:

a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo;

b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo;

c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento. L'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

Il comma 7 prevede che il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse.

Il comma 8 pone a carico del soggetto gestore l'obbligo di presentare annualmente al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'operatività del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.

Il comma 9 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo e della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, nonché delle modalità organizzative del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT descrive puntualmente l'articolo e precisa che la norma, di carattere programmatico, ha la finalità di promuovere la costituzione di un Fondo privato volto al sostegno delle imprese che intendono provvedere ad una ristrutturazione. La RT afferma, inoltre, con riferimento al comma 8 che la disposizione, anch'essa di carattere programmatico, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15-bis

(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate)

L'articolo esclude che i crediti derivanti dai finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione o erogati dalle società finanziarie per interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali abbiano privilegio anche sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata e concessi alle cooperative di lavoratori ai sensi della normativa antimafia.

La RT afferma che la misura, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma rende più difficile il rientro dei crediti concessi alle cooperative in questione, a causa dell'abolizione del privilegio sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata e concessi a dette cooperative, con possibile depauperamento del Foncooper, le cui risorse sono costituite dalle quote di ammortamento corrisposte dalle cooperative mutuarie, dalle rate di rientro dei mutui e dall'anticipazione di 90 miliardi di lire disposta con la legge istitutiva.

Articolo 15-ter
(Disposizione concernente la cessione dei crediti d'impresa)

L'articolo include ulteriori soggetti nel novero dei cessionari di crediti pecuniari verso corrispettivo al fine dell'applicazione della legge n. 52 del 1991 sulla cessione di crediti. Più in dettaglio, si potranno cedere crediti anche nei confronti di banche e intermediari finanziari che svolgano l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo, i quali non siano intermediari finanziari.

La RT afferma che la misura, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, attesa la natura ordinamentale della disposizione.

Articolo 16
(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere)

Il comma 1, al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge n. 95 del 2012, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto dei posti letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

Il comma 2 prevede, sempre in relazione al carattere sperimentale dell'investimento nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1, che la regione Sardegna nel periodo 2015-2017 è autorizzata ad incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012. La copertura di tali maggiori oneri avviene annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 2-bis prevede che nel periodo 2015-2017, la regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché la mobilità sanitaria verso altre regioni.

La RT, oltre a illustrare le norme, afferma che le stesse non comportano effetti nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica atteso che i maggiori oneri, che risultano comunque contenuti, trattandosi di una fattispecie circoscritta all'ospedale di Olbia e prevista in via sperimentale per un triennio, risultano in ogni caso finanziati con risorse aggiuntive a carico della regione.

Al riguardo, si ricorda che alla riduzione del rapporto tra posti letto e numero di abitanti su scala nazionale erano ascritti dalla RT relativa al decreto-legge n. 95 del 2012 risparmi pari a 50 mln di euro annui a decorrere dal 2014 in funzione della contrazione della spesa per beni e servizi correlata ai posti letto cessanti. La medesima RT stimava altresì un livello di risparmio pari a circa 280 milioni a decorrere dal 2014 in relazione alla riduzione complessiva degli acquisti da erogatori privati, di cui all'articolo 15, comma 14, del citato decreto. Sul punto, il Governo ha successivamente chiarito che, sulla base della dimensione della regione Sardegna, l'effetto finanziario della disposizione in argomento è valutabile in circa 9 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda la copertura dei maggiori oneri derivanti dal suddetto incremento delle prestazioni sanitarie ottenute da operatori privati all'interno del bilancio regionale, andrebbe acquisita conferma della sostenibilità, per la regione, di una rimodulazione delle spese non obbligatorie nell'ambito del suddetto bilancio.

Articolo 16-bis
(Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa)

Il comma 1 aggiunge, dopo il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i commi *23-bis-23-octies*.

Il comma *23-bis* esenta dal pagamento di somme gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dalla medesima società, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma *23-quinquies*.

Il comma *23-ter* prevede che per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la società ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provveda alla verifica delle condizioni di sicurezza e determini, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma *23-quinquies*, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Il comma *23-quater* riduce le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015, la società ANAS Spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.

Il comma *23-quinquies* prevede che per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta, ai fini del rilascio

dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla società ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalità e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non può superare l'importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

Il comma 23-*sexies* precisa che la disciplina di cui ai commi 23-*bis*, 23-*ter*, 23-*quater* e 23-*quinquies* non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi né agli accessi a impianti di carburanti.

Il comma 23-*septies* dispone che alle eventuali minori entrate della società ANAS S.p.A. conseguenti all'attuazione dei commi 23-*bis*, 23-*ter*, 23-*quater* e 23-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma – parte servizi.

Il comma 23-*octies* stabilisce che ANAS provveda, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e non, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmetta gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT aggiornata premette che le entrate derivanti dai canoni per gli accessi sono per loro natura incerte e variabili in quanto i titolari degli accessi possono in qualunque momento decidere di chiudere l'accesso con conseguente azzeramento del relativo canone. Peraltro l'attuale congiuntura economica, in particolare per gli accessi di tipo commerciale ed industriale che rappresentano in termini quantitativi la quota parte preponderante delle specifiche entrate di ANAS, proprio aggravata dall'ammontare dei canoni stessi, potrebbe costituire un motivo di chiusura delle attività commerciali ed industriali, quindi degli accessi e pertanto eliminando alla fonte il problema delle minori entrate dei canoni.

Osserva inoltre che i canoni per gli accessi costituiscono percentualmente una quota parte irrilevante di altre entrate di Anas, anch'esse variabili ma in funzione dei volumi di traffico che, secondo l'attuale tendenza, sono in progressiva diminuzione.

Pertanto, conclude che alle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sulla nuova disciplina dei canoni per gli accessi Anas, come previsto dal comma 23-*septies*, si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma- parte servizi.

Si riportano di seguito le stime di carattere economico delle specifiche disposizioni, come stimate dalla RT.

- In riferimento al comma 23-*bis* si stima che dalla sua attuazione derivino per Anas s.p.a. minori entrate per circa 12,2 M€/anno, in parte compensate con le somme versate in unica soluzione all'atto del rinnovo delle autorizzazioni, da determinarsi sulla base del decreto ministeriale da emanare ed al momento non quantificabili.

- In riferimento al comma 23-*ter* si prevede che l'entrata in vigore della nuova disciplina amministrativa, unitamente alla revisione della disciplina tecnica degli accessi esistenti in attuazione della legge delega di riforma sul Codice della Strada, costituisca un forte incentivo alla regolarizzazione dei

numerosi accessi esistenti attualmente non censiti, a condizione che risultino conformi dal punto di vista tecnico alla nuova disciplina, con conseguenti nuove entrate per Anas s.p.a.

- In riferimento al comma 23-*quater*, sulla base dell'ammontare complessivo di 7,3 M€, tra contenzioso e canoni non riscossi, ipotizzando che dall'attuazione della norma si ricorra ad entrambe le possibilità in modo paritario, si stima che possano essere recuperate le seguenti entrate:

a. $3,65 \times 0,3 = 1,1$ M€

b. $3,65 \times 0,6 = 2,2$ M€ (suddivisi in 9 rate annuali)

- Il comma 23-*quinquies* è relativo ai nuovi accessi e prevede che la somma dovuta ai fini del rilascio dell'autorizzazione sia versata in una unica soluzione e non possa superare l'importo del canone esistente prima dell'entrata in vigore della presente. La disposizione non comporta effetti negativi, trattandosi di nuovi accessi, il cui canone comunque sarà allineato a quello allo stato vigente.

- al comma 23-*sexies* si prevede che la disciplina di cui ai commi suindicati non si applichi agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti né agli accessi ad impianti di carburanti.

- al comma 23-*septies* si prevede che alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei suindicati commi si provveda nell'ambito delle risorse previste dal Contratto di programma - parte servizi.

- al comma 23-*octies* si prevede che la società ANAS Spa provveda, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmetta gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT sottolinea quindi che per quanto riguarda i profili strettamente finanziari, scaturenti dalla disposizione in argomento, la stima delle minori entrate derivanti dalle disposizioni sulla nuova disciplina dei canoni per gli accessi di ANAS è la seguente:

- nel 2015: 12,2 milioni di euro - 3,3 (regolarizzazioni canoni non riscossi e contenzioso) = 8,9 milioni di euro

- negli anni successivi: 12,2 milioni di euro - 3,2 (entrate per autorizzazioni di passi carrai esistenti ma non censiti e rinnovo autorizzazioni) — 9 milioni di euro/anno

Le entrate stimate per il 2014 per il Contratto di Programma (CdP) - parte servizi sono pari ad 588,5 milioni di euro. Si stima che nel 2015 le entrate potranno essere del medesimo importo e, pertanto, risultano capienti a far fronte alle minori entrate per i passi carrai.

Al riguardo, il dispositivo prevede, in sintesi, l'integrale modifica della disciplina vigente concernente le tariffe da corrispondere ad ANAS S.p.A. da parte dei privati che siano titolari di accessi su strade gestite da ANAS, disponendo, al tempo, stesso una sanatoria per i dovuti canoni pregressi. In particolare, dopo l'intervento disposto con l'articolo 1, comma 531 della legge di stabilità 2014 che istituiva un tavolo di lavoro volto a definire il contenzioso in materia, si prevede che dal 2015 all'ANAS S.p.A. non sia più dovuto canone per gli "accessi" esistenti sulle strade gestite dal predetto ente (comma 23-*bis*) e che, comunque, per gli accessi già esistenti al 31 dicembre 2014, l'ente debba provvedere alla verifica delle condizioni di sicurezza determinando la somma da corrispondere in unica soluzione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione (comma 23-*ter*)²³.

Orbene, preliminarmente all'esame dei profili di quantificazione e copertura, va considerato che ANAS Spa, in quanto società erogatrice di servizi pubblici interamente controllata dal ministero dell'economia e delle finanze, è da considerare, a pieno titolo, a fini di contabilità nazionale, compresa nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni di cui al SEC95 (Sottosettore amministrazioni centrali – Enti produttori di servizi economici). Ragion per cui, l'intera gamma delle sue attività, e le vicende modificative e correttive della normativa vigente concernente le risorse da essa gestite²⁴, sia "autonomamente" – ora in via tariffaria e ora in forma di "canoni" – che in quota risorse assegnate dal bilancio dello Stato per la cura della rete viaria (in relazione al contratto di servizio

²³ La determinazione del canone posto a carico dei concessionari varia in funzione della tipologia di concessione. Tuttavia i criteri generali sulla base dei quali sono calcolati gli importi dovuti come corrispettivi delle autorizzazioni rilasciate dall'ANAS, come spiegato nell'art. 27 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), sono: 1) il grado di soggezione della strada; 2) il valore economico della concessione; 3) il vantaggio che l'utente ricava dalla concessione. Vantaggio economico che ricava il titolare del cartello pubblicitario ovvero colui che gode del passaggio sulla strada pubblica. Tale vantaggio si evidenzia rispetto a soluzioni alternative che potrebbero comportare percorsi più lunghi o meno agevoli. Il calcolo del canone dipende: a) dall'estensione di ogni accesso o, più in generale, dell'interferenza, e nel caso di cartello pubblicitario dal fatto che esso il sia ubicato su suolo demaniale o su suolo privato (e quindi solo in vista della strada pubblica); b) dalla tipologia di accesso (a fondo agricolo, a civile abitazione, ad attività commerciale o industriale, a parcheggio più o meno esteso, ecc.), o di attraversamento (sulle pertinenze stradali, nel sottosuolo stradale, aereo, ecc.); c) dal volume di traffico attraversante la strada dove ricade l'interferenza. La somma dovuta dal concessionario sarà determinata, da una parte, dai costi che l'ANAS sostiene per l'interferenza stradale (costi che si ripercuotono sulle strade e relative pertinenze, beni che questo ente deve istituzionalmente mantenere e tutelare per conto dello Stato), e dall'altra, dal vantaggio di chi utilizza l'accesso (di chi ad esempio affitterà lo spazio pubblicitario contenuto nell'impianto). Le formule che determinano in pratica i canoni dell'ANAS sono disposte con provvedimento dell'Amministratore dell'ANAS ogni anno e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cfr. ANAS Spa, Sito istituzionale, link domande frequenti.

²⁴ Dal 2011 la Società non riceve più alcun corrispettivo di servizio per le attività di gestione ordinaria della rete in concessione e a seguito del riordino avviato dall'articolo 36 del decreto-legge n. 98/2011, a far data dal 1 ottobre 2012 le competenze sulle concessioni autostradali a pedaggio sono state trasferite da ANAS Spa al MIT. Tuttavia, la Società continua a svolgere il ruolo di concessionario della rete viaria per oltre 25.000 km, di cui 1.300 km di autostrade e raccordi autostradali senza pedaggio. Cfr. ANAS Spa, Intervento del dott. Ciucci, Audizione in VIII Commissione della Camera dei deputati, 29 settembre 2014.

stipulato con il ministero delle Infrastrutture)²⁵ deve intendersi interamente riflessa negli effetti finanziari contemplati nel conto consolidato della PA, essendo i bilanci di ANAS S.p.A. contemplati dai macro dati oggetto di consolidamento.

Dato che il dispositivo opera una riforma sia delle modalità di calcolo dei canoni di concessione per gli accessi che nelle modalità di versamento dei medesimi – ciò, in particolare, riguardando anche le spettanze già maturate e non riscosse al 2014 – appare evidente che la RT andrebbe integrata anche dalla illustrazione delle "fonti" dei dati - come peraltro espressamente previsto dalla legge di contabilità -, a conferma della correttezza dei dati e degli elementi adottati nella stima. Rilevando, sul punto, che ivi il dispositivo riconosce esplicitamente l'onerosità delle norme – al comma 23-*septies* - in conto minori "entrate", ponendone però la copertura a carico delle sole risorse già previste a legislazione vigente.

In tal senso, innanzitutto per i profili di quantificazione, andrebbero pertanto richieste le fonti e gli elementi di certificazione idonei a comprovare l'effettiva prudenzialità della stima dell'onere annuo indicato dalla RT in 8,9 milioni di euro di minori entrate (per il 2015, al netto dei maggiori canoni derivanti dalla regolarizzazione degli accessi abusivi alla rete autostradale) pari 9 milioni di euro annui, per quanto specificamente riferibile anche all'attuazione del comma 23-*bis* (dal 2016, "minori" entrate derivanti dalla rideterminazione dei canoni nonché dalla riconosciuta esenzione per alcune tipologie delle concessioni ad oggi già riconosciute), nonché, in merito alla stessa parziale "compensazione" connessa alla prevista corresponsione, d'ora innanzi, anche dei canoni relativi alla "regolarizzazione" delle concessioni su accessi abusivi alla rete autostradale²⁶.

Sul comma 23-*quater* poi, ritenuto che la RT si limita a fornire il dato complessivo dell'ammontare delle entrate ad oggi in "sofferenza" dell'ente, indicato pari a complessivi 7,3 mld di euro annui, sembrerebbe necessaria la richiesta di elementi di riscontro circa la fondatezza dell'affermazione per cui l'ammontare è riferibile, equamente, ora ai "contenziosi" ora alle "mancate" riscossioni (accessi "abusivi").

Infine, va sottolineato che il comma 23-*octies* prevede espressamente in capo al soggetto ANAS S.p.A. l'obbligo di provvedere entro il 30 giugno 2015, ad un censimento delle criticità, in termini di sicurezza, previste per tutti gli accessi alla rete autostradale che è nella sua gestione, non fornendo alcuna indicazione atta a dare dimostrazione della piena sostenibilità di tale attività "straordinaria" a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

²⁵ I principali stanziamenti di spesa previsti nel bilancio 2014/2016 sono rinvenibili nei capp. 7372, 7538 e 7542 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

²⁶ Ipotizzata dalla RT anche in relazione al forte incentivo che presumibilmente indurrà la nuova disciplina circa la prevista regolarizzazione degli attuali accessi "abusivi" alla rete autostradale e alla "regolarizzazione" di quelli non tecnicamente conformi.

Per i profili di "copertura", considerato che il comma 23-*septies* pone espressamente il relativo onere a carico delle risorse già previste dalla legislazione vigente in favore dell'ANAS quale corrispettivo del contratto di programma – parte servizi – dalla stessa stipulato con il dicastero delle infrastrutture e dei trasporti²⁷, andrebbe innanzitutto confermato che il contributo annuo previsto dal contratto di programma-parte servizi per il 2014 è di 588,5 milioni di euro.

Ad ogni modo, dal punto di vista metodologico, posto che evidentemente la norma prefigura l'utilizzo di risorse che sono già previste dalla legislazione vigente, per la copertura di un "nuovo" e maggiore onere, va sottolineato che ciò è espressamente vietato dalla legge di contabilità, dal momento che le medesime risorse in conto "servizi" resi da ANAS Spa, dovrebbero già essere correlate ad altri "specifici" fabbisogni di spesa. Sul punto, andrebbero pertanto fornite più precise indicazioni in merito al grado di modulabilità dei fabbisogni di spesa a suo tempo stimati per la definizione del *quantum* di risorse per i servizi resi da Anas spa e le singole componenti di spesa di cui è prevista la riduzione per la compensazione degli oneri in argomento.

Articolo 16-ter
(Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio)

La norma demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, che dovrà essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la definizione delle modalità e dei termini per l'effettuazione degli adempimenti antincendio relativi alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 2011.

Il termine ultimo per conformarsi agli adempimenti predetti, secondo quanto disposto dal succitato decreto ministeriale, non può essere in ogni caso superiore a 24 mesi dall'emanazione del medesimo decreto.

La RT descrive la norma precisando che essa riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

²⁷ Sulla situazione finanziaria della Società e sulla dotazione prevista a legislazione vigente sulla base del contratto di servizio, si rinvia all'ultimo referto della Corte dei Conti e all'Audizione svolta dal presidente dell'ente presso la VIII commissione " Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici" della Camera dei Deputati il 9 ottobre 2013. Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezione Enti, *Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A per l'esercizio finanziario 2012*, pagina 8 e seguenti; ANAS Spa, Intervento del dott. Ciucci, Audizione in VIII Commissione della Camera dei deputati, 9 ottobre 2013.

Capo V
MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA

Articolo 17
(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

L'articolo apporta numerose modifiche al T.U. edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001).

Una prima modifica (lettera *a*), n. 1), del comma 1) riguarda la definizione di manutenzione straordinaria e comporta che per tali interventi non sia alterata la volumetria complessiva degli edifici, anziché i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari come prevedeva il testo previgente della lettera *b*), del comma 1, dell'art. 3 del T.U. edilizia. Viene altresì precisato, sempre nell'ambito della definizione in questione, che sono ricompresi tra gli interventi di manutenzione straordinaria quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici.

La lettera *b*) del comma 1 introduce la definizione di “interventi di conservazione” (nuovo art. 3-*bis* del T.U. edilizia).

Connessa alle modifiche indicate è quella disposta dalla successiva lettera *c*), numero 1), lett. *a*), che interviene sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, quindi semplicemente previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. Nel testo previgente, per realizzare l'intervento semplicemente con la comunicazione di inizio lavori (CIL) erano richieste le seguenti condizioni cui la norma non fa più riferimento in conseguenza della modifica:

- l'intervento non comporta aumento del numero delle unità immobiliari;
- l'intervento non implica incremento dei parametri urbanistici.

Per effetto dell'integrazione apportata dalla lettera *c*), punto 01), riferita all'art. 6, comma 1, lett. *a*), del D.P.R. n. 380 del 2001, sono inclusi tra le attività di manutenzione ordinaria per le quali non è richiesto il titolo abilitativo, gli interventi di installazione di pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW.

La lettera *c*), numero 3), prevede che, per essere valida anche ai fini del classamento catastale, la comunicazione di inizio dei lavori debba essere integrata con la comunicazione di fine dei lavori.

Alle modifiche citate si accompagna quella disposta dalla lettera *d*) del medesimo comma 1, secondo cui non è più necessario il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici. In base al nuovo disposto il permesso di costruire serve invece se vi è una modifica della volumetria complessiva degli edifici (oltre che nel caso, già contemplato dal testo previgente dell'art. 10, comma 1, lett. *c*), del T.U. dell'edilizia).

Relativamente alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, il numero 1), lett. *b*), della lettera *c*) del comma 1 chiarisce che le stesse possono essere eseguite semplicemente previa CIL (comunicazione di inizio lavori), a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali (nuovo testo dell'art. 6, comma 2, lettera *e-bis*) del T.U. edilizia).

Connessa alle suesposte modifiche è quella operata dal numero 2) della lettera *c*). Tale numero 2), al fine di garantire che gli interventi di manutenzione straordinaria e le modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa effettuati con semplice CIL non riguardino le parti strutturali, aggiunge, tra le finalità dell'asseverazione della CIL operata dal tecnico abilitato, proprio quella di attestare che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio (nuovo testo del comma 4 dell'art. 6 del T.U. edilizia).

La lettera *e*) introduce (all'art. 14, comma 1-*bis*, del T.U. edilizia) una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di

ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico. Per effetto di una integrazione apportata nel corso dell'esame in prima lettura è previsto che le ristrutturazioni in deroga degli impianti industriali possano effettuarsi a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

La lettera *f)* prevede, mediante alcune modifiche all'art. 15 del T.U. edilizia, la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, contemplati dal permesso di costruire, in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. Nel testo riformulato nel corso dell'esame in prima lettura, il comma 2 è sostituito da un nuovo testo che introduce una nuova fattispecie di proroga dei termini per l'inizio dei lavori nel caso di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori.

La lettera *g)* del comma 1 contiene una serie di disposizioni che incidono sul contributo per il rilascio del permesso di costruire (articolo 16). In particolare, al punto 3, la lettera *d-ter)*, aggiunta nel corso dell'esame in prima lettura, si prevede che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione sia calcolata anche in relazione alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche»;

Al punto *3-bis)* della lettera *g)*, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, si specifica, con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera *d-ter)*, che sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.

La lettera *h)*, al numero 1), modifica il comma 4 dell'articolo 17 limitando il pagamento del contributo di costruzione ai soli casi di interventi di manutenzione straordinaria, comportando un aumento del carico urbanistico e purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

Al numero 2), al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, prevede una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni (nuovo comma *4-bis)* dell'art. 17 del T.U. edilizia) ma solo nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria.

La lettera *i)*, limita la possibilità di raddoppiare i termini dell'istruttoria, relativa alle istanze di permesso di costruire, ai soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento (nuovo testo del comma 7 dell'art. 20 del T.U. edilizia). Viene quindi escluso, come invece prevedeva la norma previgente, il raddoppio automatico dei termini citati per i comuni con più di 100.000 abitanti (nuova formulazione del comma 7, dell'art. 20, del T.U. edilizia).

La lettera *q)* introduce nell'ordinamento nazionale (nuovo art. *28-bis)* del T.U. edilizia) la disciplina del permesso di costruire convenzionato, mutuandolo dalla normativa regionale (è il caso ad esempio della L.R. n. 12/2005 della Lombardia). Il permesso di costruire viene cioè rilasciato in seguito alla stipula di una convenzione che, in particolare, deve disciplinare:

- a)* la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
- b)* la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- c)* le caratteristiche morfologiche degli interventi;
- d)* la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

La lettera *q-bis)*, inserita nel corso dell'esame in prima lettura, integra l'articolo 31 con l'inserimento dei commi *4-bis-4-quater)*. Il comma *4-bis)* introduce una sanzione amministrativa

pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro in caso di inottemperanza accertata all'ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Il comma 4-ter stabilisce che i proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. Il comma 4-quater, ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, consente alle regioni a statuto ordinario di aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

La lettera m) contiene disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In particolare il numero 2), intende ampliare la casistica delle varianti attuabili in corso d'opera mediante una semplice SCIA e da comunicare nella fase di fine lavori (nuovo comma 2-bis dell'art. 22 del T.U. edilizia).

La lettera n) del comma 1 introduce nel T.U. edilizia un nuovo articolo 23-ter che contiene una disciplina finalizzata a stabilire, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanistica ente rilevanti. Per effetto di una integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura è previsto che le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, sono "rilevanti" gli utilizzi dell'immobile o della singola unità immobiliare diversi da quello originario, ancorché non accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, purché tali da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti: a) residenziale e turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.

La lettera p) del comma 1 modifica il comma 5-ter dell'art. 25 del T.U. edilizia, inserito dal D.L. n. 69 del 2013, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative. In base al nuovo testo le regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli nell'ambito del procedimento di rilascio del certificato di agibilità e non anche, come prevedeva il testo previgente, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, concernenti l'attestazione della conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità da parte del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato.

Il comma 2 stabilisce che le espressioni «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, è sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attività».

Il comma 2-bis, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce che le regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 4), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 2-ter prevede che la disposizione di cui al comma 1, lettera i), non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3 impone alle regioni, con proprie leggi, di assicurare l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale.

Il comma 4 consente l'attuazione per stralci funzionali delle convenzioni di lottizzazione previste dalla legge urbanistica (art. 28 della L. 1150/1942) o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale di assicurare

l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione, da parte degli stessi, dei piani (urbanistici) attuativi.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La RT aggiornata afferma che le disposizioni si limitano ad intervenire nell'ottica della semplificazione in materia edilizia e, rivestendo carattere sostanzialmente ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le procedure previste si inseriscono in strutture già in grado di operare nello specifico settore. Tali strutture possono, quindi, dare attuazione alle disposizioni previste senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolgendo gli adempimenti previsti con le risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

La clausola di invarianza finanziaria inserita al comma 5 garantisce nel complesso l'assenza di effetti finanziari negativi.

La RT riferita all'emendamento che ha introdotto la modifica di cui al comma 1, lettera c), numero 3), afferma che il testo iniziale potrebbe determinare – se non modificato – uno scenario nel quale l'aggiornamento degli atti catastali verrebbe effettuato non previa dichiarazione di aggiornamento del catasto fabbricati (Docfa), bensì d'ufficio sulla base della mera comunicazione di inizio lavori.

Tale comunicazione potrebbe non contenere tutti gli elementi utili al classamento catastale, in quanto la definizione della classe è indissolubilmente legata all'avvenuta effettuazione dei lavori. Si rende pertanto necessario – per gli interventi edilizi che abbiano un impatto sul classamento dell'unità immobiliare – prevedere anche la successiva comunicazione di fine lavori, dalla data della quale decorrerebbe l'efficacia, ai fini fiscali, della nuova rendita catastale.

La RT sottolinea, infine, che la norma in esame ha carattere procedurale e non dà luogo ad effetti di carattere finanziario, essendo anzi posta a garanzia dell'erario.

Le altre modificazioni e integrazioni al testo iniziale sono al momento sprovviste di RT.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti.

Al riguardo, pur considerando la natura ordinamentale delle disposizioni contenute nel testo originario, occorre soffermarsi sulle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento.

In particolare, sul comma 1, sull'integrazione ivi disposta alla lettera c), numero 2) che è volta ad includere, tra le attività di manutenzione ordinaria per le quali non è richiesto il titolo abilitativo, gli interventi di installazione di pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che l'inclusione degli interventi di installazione delle predette pompe di calore tra quelli di manutenzione riguardi esclusivamente il regime dei titoli

abilitativi prescritti e non possa quindi, neanche indirettamente, avere riflessi sul regime delle agevolazioni fiscali previste per le attività di manutenzione.

Appaiono poi di particolare interesse per i profili di competenza le integrazioni apportate alla lettera g), laddove sono previste una serie norme che incidono sul contributo per il rilascio del permesso di costruire, dal momento che ivi al punto 3) la lettera d-ter) aggiunta al comma 4 dell'articolo 16 del testo unico sull'edilizia, stabilisce che il maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, debba essere calcolato dall'amministrazione comunale e suddiviso, in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata, ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che "attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche" di cui andrebbe assicurata la neutralità finanziaria, atteso che la quota parte incassata dall'ente dovrà essere vincolata alla effettuazione di specifici interventi e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento.

Inoltre, per quanto riguarda la lettera q-bis) del comma 1, dal momento che ivi si provvede alla ridefinizione delle sanzioni pecuniarie irrogate da parte dei comuni in relazione alle violazioni in materia edilizia andrebbe confermato che la relativa nuova disciplina non determini effetti di alterazione rispetto a quelli già contabilizzati dai tendenziali a legislazione vigente per gli enti del medesimo comparto, giusta previsione di cui all'articolo 19 della legge di contabilità.

Ad ogni modo, si segnala che la mera apposizione di clausole di neutralità al comma 5 per tutte le disposizioni dell'articolo dovrebbe essere accompagnata in RT dalla illustrazione dei dati ed elementi idonei a dimostrarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità.

Articolo 17-bis ***(Regolamento unico edilizio)***

La norma prevede la conclusione, in sede di Conferenza unificata, di accordi o intese per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti.

Il regolamento-tipo, che deve indicare le esigenze prestazionali degli edifici con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni entro i termini fissati negli accordi succitati e, comunque, entro i termini stabiliti dall'art. 2 della legge 241 del 1990.

Viene altresì precisato che gli accordi citati costituiscono livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Infine, si modifica l'art. 24, comma 1, del testo unico edilizia, al fine di stabilire che il certificato di agibilità non attesta la sussistenza delle condizioni di igiene e salubrità, ma la conformità delle opere eseguite al progetto assentito.

La RT specifica che si tratta di disposizioni di natura procedimentale e pertanto non determinano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 18

(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo)

Le disposizioni in commento, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, intervengono sull'articolo 79 della legge n. 392 del 1978 – recante la disciplina delle locazioni di immobili urbani – al fine di consentire nuovi ambiti all'autonomia negoziale in materia. In tale ottica, in deroga alla disciplina prevista al primo comma²⁸ del citato articolo 79 e con riguardo ai soli contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione²⁹ per i quali sia pattuito un canone annuo superiore a 250 mila euro, si attribuisce ai contraenti la facoltà di concordare³⁰ termini e condizioni in deroga alle disposizioni della citata legge. Si precisa quindi che le predette deroghe non sono consentite per i contratti di locazione riguardanti locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale. Dopo aver fissato, per i predetti accordi in deroga, il requisito della forma scritta *ad probationem*, nel nuovo secondo comma dell'articolo in commento introdotto dalla Camera dei deputati, si prevede che le disposizioni sopra ricordate non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che ai giudizi pendenti alla medesima data continuano a riferirsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.

La RT, dopo aver ripercorso brevemente il contenuto della nuova disciplina, evidenzia come la stessa, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Articolo 19

(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione)

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone l'esenzione da ogni imposta di registro e di bollo per la registrazione di atti che dispongano esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere.

²⁸ Nel quale, si ricorda, è prevista la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge 392/1978.

²⁹ La novella ha cura di precisare che la nuova disciplina interessa anche gli immobili adibiti ad attività alberghiera. L'inciso potrebbe apparire pleonastico e sostanzialmente privo di portata normativa considerato che detta tipologia di immobili già rientra nella categoria degli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo nella impostazione sistematica di cui alla legge 392/1978 (cfr. il capo II della legge).

³⁰ Si richiama l'attenzione, sotto il profilo meramente redazionale, sull'utilizzo dell'espressione "*concordare contrattualmente*" che si legge nel nuovo terzo comma dell'articolo 79 della legge 392/1978 introdotto dall'articolo in commento.

Il comma 1-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, stabilisce in particolare che il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale e che, nel caso in cui si pervenga alla determinazione di un canone ridotto, è facoltà dei comuni riconoscere un'aliquota ridotta dell'IMU.

La RT stima che la disposizione comporti effetti di minor gettito di trascurabile entità.

Quanto al nuovo comma 1-*bis*, la RT ritiene che, trattandosi di una mera facoltà, dalla riduzione dell'IMU non derivino effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva in primo luogo che l'affermazione della RT in base alla quale la disposizione comporterebbe effetti negativi di trascurabile entità non viene supportata, né da dati né da argomentazioni³¹.

Si ricorda che la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 60/E del 2010, pur affermando che la normativa vigente non prevede l'obbligo di registrazione di un nuovo contratto di locazione in caso di accordo tra le parti per la riduzione del canone, fa presente che la registrazione dei nuovi accordi intervenuti costituisce elemento probatorio per le parti contraenti al fine di attribuire all'atto di modifica contrattuale una data certa di fronte a terzi³². Per effettuare la registrazione, in base alla legislazione previgente l'ammontare dell'imposta di registro, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non avrebbe potuto essere inferiore alla misura di euro 67³³; per quanto riguarda l'imposta di bollo, la scrittura privata volta alla riduzione del canone di locazione sarebbe stata soggetta, ai sensi del disposto di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, a detto tributo nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Si evidenzia poi la rilevanza degli importi dei nuovi canoni pattuiti anche ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'imposta sostitutiva; a questo proposito, non sembra di poter escludere un effetto incentivante ascrivibile alla norma in esame, con ulteriori possibili ricadute in termini di minori entrate erariali. In particolare sembra che effetti diretti amplificati di tal genere si possano ravvisare nel momento in cui la riduzione del canone comporti che l'originario contratto di locazione possa configurarsi come contratto a canone concordato con la conseguente possibilità per il proprietario di applicare l'aliquota ridotta della imposta sostitutiva (c.d. cedolare secca) pari al 10% in luogo dell'aliquota ordinaria del 21%³⁴. Per quanto riguarda la possibilità, attribuita ai comuni dal comma 1-*bis*, di riconoscere un'aliquota IMU ridotta nel

³¹ Detta affermazione appare peraltro in contrasto con quanto si legge nella relazione illustrativa: "*In ragione della crisi economica, con sempre maggior frequenza vi sono proprietari disposti a concedere una riduzione del canone di locazione ad un proprio inquilino che rischia di diventare moroso, perché non più in grado di pagare l'importo pattuito*".

³² Tra i quali è da annoverare l'Amministrazione finanziaria stessa, in caso di accertamento.

³³ Cfr. punto II) della nota posta in calce all'articolo 5 della Tariffa allegata al TUR

³⁴ Tale dinamica sembra favorita anche dall'espresso riconoscimento (di cui al comma 1-*bis*) della facoltà del conduttore di richiedere una riduzione del canone.

caso di abbassamento del canone, non vi sono osservazioni, trattandosi di una deliberazione facoltativa e non obbligatoria.

Con riferimento a quanto esposto, appare opportuno che il Governo provveda a fornire una stima del minor gettito atteso in relazione alle varie imposte interessate dalla disposizione (registro, bollo, IVA, IRPEF, sostitutiva) individuando nel contempo la corrispondente copertura.

Articolo 20 **(Misure per il rilancio del settore immobiliare)**

L'articolo presenta diverse novità rispetto alla vigente disciplina opzionale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ)³⁵, con lo specifico obiettivo di renderle più efficienti in quanto, ad oggi, strumenti non pienamente operanti sul nostro mercato immobiliare.

Il comma 1 modifica la disciplina speciale contenuta nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 come segue:

Lettera *a*) – Modifiche al comma 119. La novella riguarda i requisiti partecipativi dei soci; in particolare si eleva dal 51% al 60% la percentuale massima dei diritti di voto e dei diritti di partecipazione agli utili posseduta da ciascun socio e si riduce dal 35% al 25% la percentuale dei soci detentori di azioni che non possiedono più del 2% dei diritti di voto e di partecipazione agli utili. Qualora, in particolari casi, si superi il limite del 60% il regime fiscale speciale viene sospeso³⁶.

Lettera *b*) - Introduzione del comma 119-*bis*. In esso si specifica che i citati requisiti partecipativi devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione. Tuttavia sono previste delle deroghe nel caso delle società che non verifichino il requisito partecipativo del 60%³⁷; in tale eventualità l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) si applicano in via ordinaria finché non vengano soddisfatti tutti i requisiti che consentano di beneficiare del regime fiscale speciale. Per quanto attiene invece all'imposta d'ingresso³⁸, all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento³⁹, ed alle imposte ipotecarie e catastali⁴⁰ queste sono applicate in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale; qualora ciò non si verifichi le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria rappresentano un credito d'imposta utilizzabile in compensazione⁴¹.

³⁵ Introdotta con la legge 296 del 27 dicembre 2006 articolo 1, commi da 119 a 141 (LF per il 2007).

³⁶ Le SIIQ godono di un regime fiscale agevolato opzionale (che si concretizza nell'esenzione dall'IRES e dall'IRAP del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione e nell'applicazione della ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai soci) purché presentino determinati requisiti: i titoli di partecipazione devono essere negoziati in mercati regolamentati, nessun socio deve possedere direttamente o indirettamente più del 51% dei diritti di voto e dei diritti di partecipazione agli utili, almeno il 35% delle azioni deve essere detenuto da soci che non possiedono più del 2% dei diritti di voto e di partecipazione agli utili, l'80% dell'attivo deve essere investito in immobili da locazione, la società deve distribuire ogni anno almeno l'85% degli utili ottenuti.

³⁷ In particolare è consentito di verificare il citato requisito entro i due esercizi successivi.

³⁸ Di cui al comma 126 della L. 296/2006 – imposta al 20% in relazione all'ingresso nel regime speciale che si calcola sulle plusvalenze derivanti dal realizzo a valore normale degli immobili e dai diritti reali su immobili destinati alla locazione.

³⁹ Di cui al comma 137 della L. 296/2006 – imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili o di diritti reali su immobili.

⁴⁰ Di cui al comma 139 della L. 296/2006 – riduzione a metà delle imposte ipotecarie e catastali.

⁴¹ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

- Introduzione del comma 119-ter. Si specifica che le SIIQ non costituiscono organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58⁴².

Lettera c) – Modifiche al comma 121. Esse riguardano l’inserimento delle quote di partecipazione nei fondi immobiliari⁴³ nonché dei relativi proventi tra gli elementi utili ai fini del raggiungimento dell’80% dell’attivo patrimoniale che, si rammenta, deve essere investito in immobili da locazione. Viene poi specificato che in caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, ai fini della verifica del parametro reddituale (che prevede che i ricavi provenienti dall’attività di locazione debbono rappresentare almeno l’80% dei componenti positivi del conto economico), concorrono a formare i componenti positivi solo le eventuali plusvalenze realizzate.

Lettera d) – Modifiche al comma 122. Si estende a tre anni, in luogo dei due previsti a normativa previgente, il periodo in cui è permessa la non osservanza del requisito della prevalenza operativa in attività di locazione immobiliare ai fini dell’applicazione del regime fiscale speciale.

Lettera e) – Modifiche al comma 123. Si riduce dall’85% al 70% l’obbligo di distribuire l’utile netto ai soci; inoltre è previsto che l’utile netto derivi, oltre che dall’attività di locazione immobiliare e dalla detenzione delle partecipazioni, anche dal possesso di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131.

Lettera f) – Introduzione del comma 123-bis. Il nuovo comma dispone che ai fini della distribuzione dell’utile netto ai soci, così come definito nel precedente comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette derivanti da immobili destinati alla locazione, dalla cessione di partecipazioni in SIIQ o in SIINQ⁴⁴ o di quote in fondi immobiliari – incluse nella gestione esente di cui al successivo comma 131- sono soggetti all’obbligo di distribuzione per il 50% nei due esercizi successivi a quello di realizzo.

Lettera g) – Modifiche al comma 127. Qualora la cessione degli immobili avvenga prima del quarto periodo di imposta successivo a quello precedente all’entrata nel regime speciale SIIQ, la differenza tra il valore normale (assoggettato al regime speciale) e il costo fiscalmente riconosciuto prima dell’ingresso nel regime agevolato – al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo – è assoggettata ad aliquota ordinaria e l’imposta sostitutiva imputabile proporzionalmente agli immobili ed ai diritti reali alienati costituisce credito d’imposta⁴⁵.

Lettera h) – Modifica al comma 131. Essa riguarda l’estensione oggettiva dei proventi che sono esenti, in virtù del regime speciale in parola, dall’IRES e dall’IRAP; in particolare si estende alle plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione ed alla partecipazione in SIIQ o SIINQ ed ai proventi e plusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare che investono almeno l’80% del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari. Sui citati proventi distribuiti dai fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall’articolo 7, comma 2 del decreto-legge 25 novembre 2001, n. 351⁴⁶.

Lettera i) – Modifiche al comma 134. Si estende il regime della ritenuta ad aliquota agevolata del 15%⁴⁷ anche sugli utili di esercizio riferibili ai contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione del c.d. Piano casa⁴⁸. Inoltre si aggiunge un ultimo periodo che chiarisce che per le distribuzioni effettuate nei confronti di soggetti non

⁴² Pertanto non sono soggette ai vincoli previsti per gli OICR che sostanzialmente si riferiscono ai controlli effettuati a tutela del pubblico risparmio ed alle limitazioni all’utilizzo del debito.

⁴³ Di cui al successivo comma 131

⁴⁴ Società di investimento immobiliare non quotate.

⁴⁵ Nella precedente dizione il regime ordinario a fini IRES ed IRAP si applicava sul costo fiscale riconosciuto prima dell’ingresso nel regime speciale.

⁴⁶ Ritenuta a titolo di acconto o di imposta – a seconda del soggetto percipiente – con aliquota del 26% (a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 3 del decreto-legge 66 del 2014) che grava sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare.

⁴⁷ In precedenza questa era prevista per i soli utili di esercizio riferibili a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di cui all’articolo 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998.

⁴⁸ Articolo 2, comma 3 legge n. 43 del 1998.

residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito.

Lettera *l*) – Modifiche al comma 141-*bis*. Il regime speciale in argomento viene esteso anche ai soggetti con stabili organizzazioni – in particolare alle società residenti negli stati membri dell’Unione europea e degli Stati c.d. *white list*- svolgenti prevalentemente attività di locazione immobiliare anche mediante partecipazioni in società SIIQ che detengono partecipazioni in SIINQ.

Il successivo comma 2 del presente articolo introduce tre nuovi commi – da 140-*bis* a 140-*quater* – al citato articolo 1 della L. n. 296 del 2006 ed ha la finalità, così come si legge in relazione illustrativa ed in relazione tecnica, di favorire la complementarietà degli strumenti giuridici dei fondi immobiliari e delle SIIQ come attori di un’unica filiera del mercato immobiliare; quindi dispone alcune agevolazioni in caso di trasferimento di immobili di un fondo immobiliare in una SIIQ.

In particolare il nuovo comma 140-*bis* prevede che, in caso di liquidazione totale o parziale di fondi immobiliari mediante conferimento di immobili nelle SIIQ, il concambio⁴⁹ derivante dall’assegnazione delle azioni di quest’ultima ai quotisti del fondo non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Se il conferimento è effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica⁵⁰ a condizione che il fondo provveda all’assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall’acquisto.

Il comma 140-*ter* dispone che i conferimenti effettuati dai fondi immobiliari nelle SIIQ ed aventi ad oggetto immobili prevalentemente locati, non sono considerati cessioni di beni e quindi sono operazioni non imponibili ai fini IVA⁵¹. Viene inoltre previsto un regime fiscale di favore in quanto le imposte di registro, catastale ed ipotecaria si applicheranno nella misura fissa di 200 euro. Infine le citate cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione si considerano, ai fini dell’articolo 19-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo. In tal senso queste operazioni non rientrano nel calcolo del pro-rata a fini IVA⁵², con la conseguenza di aumentarne la percentuale di detrazione.

Il nuovo comma 140-*quater* estende il trattamento fiscale di favore di cui al precedente comma alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari a favore delle SIIQ.

Infine il comma 3 reca la norma di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal comma 1, lettera *f*) – pari a 1,06 mln di euro per l’anno 2014, a 3,26 mln per l’anno 2015, a 3,33 mln per l’anno 2016, a 3,38 mln per l’anno 2017, a 4,17 mln per l’anno 2018, a 4,09 mln per l’anno 2019, a 5,30 mln per l’anno 2020 e a 4,90 mln a decorrere dall’anno 2021- a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 riguardante misure di sostegno all’emittenza televisiva locale.

La RT evidenzia che la disposizione di cui al comma 1, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si sofferma quindi sulle modifiche al regime SIIQ introdotte dai commi 2 e 3 dell’articolo in esame, in particolare quella di cui al comma 2, lettera *f*) che prevede l’esonero delle plusvalenze realizzate sugli immobili locati con un

⁴⁹ Il rapporto di concambio esprime il numero di nuove azioni dell’incorporante a fronte del numero di vecchie azioni dell’incorporata spettante ai soci dell’incorporata per effetto del conferimento.

⁵⁰ Ai sensi dell’articolo 106 del DLgs58/1998.

⁵¹ Ai sensi dell’articolo 2 comma 3, lettera *b*) del D.P.R. n. 633 del 1972.

⁵² Il pro rata è il rapporto tra l’ammontare delle operazioni che hanno diritto alla detrazione a fini IVA e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nello stesso anno. Tale rapporto, in via generale, viene quindi influenzato dall’inclusione o meno di alcune tipologie di operazioni quali quelle che non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili.

obbligo di distribuzione del 50% nei due anni successivi; inoltre si prevede la riduzione della percentuale di distribuzione minima dell'utile esente dall'85% al 70%. Sul punto sin da ora si evidenzia l'errore materiale recato dalla RT che, con riferimento alle citate modifiche, indica il comma 2 del presente articolo invece del comma 1, lettera e), punto 1 – per la riduzione della percentuale di distribuzione dell'utile esente – e dal comma 1, lettera f) – per l'esenzione delle plusvalenze. Pertanto si evince che la mancanza di effetti finanziari debba intendersi non per tutto il comma 1 ma solo con riferimento ai contenuti delle lettere da a) a d).

Continua poi evidenziando che la modifica di cui al comma 1, lettera i) punto 1, intende ripristinare la ritenuta ridotta del 15%, in deroga all'aliquota unificata del 26%, con riferimento alla parte dell'utile riferibile ai contratti di locazione a canone concordato, nonché a quelli relativi agli alloggi sociali. In mancanza di dati specifici attribuibili alla fattispecie in questione evidenzia che le stime di perdita di gettito sono effettuate, in via prudenziale, applicando la nuova aliquota unificata del 26% sull'intero importo di utili di esercizio ricavati dalle dichiarazioni. Quindi analizza i dati presenti in UNICO 2012 – società di capitali – limitatamente alle imprese che hanno compilato il prospetto riservato alle SIIQ; in essi sono state rilevate le plusvalenze patrimoniali, il reddito esente a legislazione vigente e l'utile civilistico. Per quanto attiene all'esenzione delle plusvalenze si ha una perdita IRES di un quinto ogni anno, con la creazione di un obbligo di distribuzione parziale di tali importi; nel caso di reddito esente maggiore dell'utile di bilancio si è considerato tale ultimo valore ed è stata poi stimata la distribuzione degli utili nella nuova misura del 70% rispetto alla previgente misura dell'85% con la conseguente riduzione della ritenuta sugli utili distribuiti.

Pertanto sulla base dei dati utilizzati sono risultate plusvalenze per circa 17 mln di euro, un reddito distribuito a legislazione vigente di circa 69 mln di euro ed un reddito distribuibile a legislazione proposta di circa 56,9 mln di euro. Applicando a tali risultanti l'aliquota IRES del 23% e l'aliquota unificata del 26% stima gli effetti di competenza rappresentati nella seguente tabella:

Competenza	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IRES plusvalenze	-0,27	-1,06	-1,86	-2,65	-3,45	-3,98	-3,98	-3,98
ritenuta	-1,06	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17
ritenuta plusvalenze	0,00	0,37	1,50	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Totale	-1,32	-3,86	-3,53	-3,57	-4,37	-4,90	-4,90	-4,90

Milioni di euro

Gli effetti di cassa, con un acconto IRES del 75%, sono rappresentati nella sottostante tabella:

Cassa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IRES plusvalenze		-0,46	-1,66	-2,45	-3,25	-4,04	-4,38	-3,98
ritenuta	-1,06	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17
ritenuta plusvalenze	0,00	0,37	1,50	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Totale	-1,06	-3,26	-3,33	-3,38	-4,17	-4,97	-5,30	-4,90

Milioni di euro

Specifica che alla copertura di dette minori entrate si provvede, ai sensi del comma 3, mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa riguardante misure di sostegno all'emittenza televisiva locale.

Con riferimento poi alla abolizione della ritenuta sulle distribuzioni dei fondi immobiliari a SIIQ ritiene che la stessa non comporti sostanziali effetti in termini di gettito poiché allo stato attuale gli investimenti effettuati dalle SIIQ in fondi immobiliari sono praticamente inesistenti.

Infine, con riferimento ai possibili effetti finanziari derivanti dall'applicazione del comma 2 dopo aver sottolineato che vengono agevolate due distinte modalità per far confluire gli immobili di un fondo immobiliare in una SIIQ – la prima concerne il conferimento dei beni immobili prevalentemente locati con assegnazione delle azioni ai quotisti in concambio delle loro quote, la seconda si attua mediante liquidazione di un fondo immobiliare in una SIIQ – conclude evidenziando che l'introduzione delle agevolazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, potranno generare effetti di gettito di trascurabile entità in considerazione del limitato numero di SIIQ presenti sul mercato.

Al riguardo, premesso che le realtà aziendali che operano nel nostro Paese con le caratteristiche di SIIQ sono numericamente esigue e che le modifiche all'esame mirano a svilupparne la diffusione, si evidenzia che la nuova disciplina potrebbe generare modifiche nella soggettività d'imposta, visti i vantaggi di natura fiscale, nel passaggio da realtà già presenti sul nostro mercato (quali società immobiliari e fondi immobiliari) a SIIQ, con la conseguenza di veder diminuire il gettito a favore dell'erario per effetto della sostituzione del regime fiscale ordinario con quello agevolato.

Si sottolinea peraltro che il Governo, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con nota del 1

ottobre 2014, prot. n. 4094/2014 ha specificato che le stime degli effetti finanziari sono state effettuate a quadro macroeconomico invariato non presupponendo quindi una modifica indotta dal comportamento.

La lettera *b)* – che ha introdotto il nuovo comma 119-*bis* – prevede, in deroga al principio generale per cui i requisiti partecipativi devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione, che il rispetto del limite di partecipazione al capitale ed agli utili del 60% possa essere realizzato nei due esercizi successivi al primo periodo di imposta; in tal caso il regime speciale si applica a partire dall'inizio del periodo di imposta in cui il requisito viene verificato e fino ad allora la società applica l'IRES e l'IRAP in via ordinaria, mentre le imposte indirette vengono liquidate secondo il regime speciale ed in via transitoria fino alla realizzazione dell'accesso al regime speciale; qualora ciò non si verifichi le imposte indirette sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Dal tenore della norma si evince che fino al secondo esercizio successivo a quello in cui si esercita l'opzione le imposte pagate dai potenziali soggetti SIIQ sono liquidate in via provvisoria, in particolare l'IRES e l'IRAP in via ordinaria mentre le altre secondo il regime speciale agevolato; tale provvisorietà conferisce aleatorietà al gettito effettivo, che diverrà tale o alla fine del terzo anno – nei casi di realizzazione dell'accesso al regime speciale – o alla fine del quarto anno successivo alla presentazione dell'opzione – nel caso di non realizzazione del requisito e conseguente rideterminazione delle imposte in via ordinaria.

Tali considerazioni implicano quindi possibili effetti sul gettito di cui la RT non sembra aver tenuto conto; in particolare non ha provveduto a fornire adeguata stima, anche di massima, circa il numero di soggetti che entro il triennio potrebbero accedere al regime agevolato e che quindi avrebbero maturato almeno un credito d'imposta da compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997⁵³. Inoltre non si è tenuto conto dei possibili effetti immediati in termini di minor gettito dovuti al pagamento, secondo il regime speciale invece che ordinario, delle imposte sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento ed imposte ipotecarie e catastali che saranno rideterminate in via ordinaria solo qualora entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione non si verifichi il requisito (in particolare tale fattispecie non è ad oggi contemplata dal regime delle SIIQ per cui la norma si presenta come una novità rispetto alla vigente disciplina). Inoltre nulla sembra dire la disposizione con riferimento alle modalità di recupero delle imposte versate in via provvisoria (se per intero o usufruendo di un piano di rateazione) e con riferimento al pagamento di eventuali interessi.

⁵³ Con conseguente diminuzione del gettito atteso, successivo ai tre anni, per effetto dell'accesso al regime speciale (esenzione dall'IRES e dall'IRAP) e della possibilità di compensare la maggiore imposta pagata nel periodo di attesa della realizzazione del requisito.

Quanto alle modifiche al vigente comma 121, contenute nella lettera *c*), punto 1), la novella sembra operare un ampliamento oggettivo circa le poste di bilancio che consentono di raggiungere il requisito patrimoniale dell'80% degli investimenti in attività di locazione immobiliare così come quello economico dell'80% dei ricavi provenienti dalla gestione dei suddetti investimenti, in quanto vi si includono anche le quote di partecipazione nei fondi immobiliari ed i relativi proventi. Sul punto si evidenzia che a seguito ed attraverso tale ampliamento si potrebbe avere, quale risultante, un incremento di SIIQ con conseguente ampliamento della platea dei soggetti agevolati. Le stesse conseguenze potrebbero derivare, almeno ad una prima interpretazione, dalla modifica contenuta nella medesima lettera *c*), punto 2) nel quale le plusvalenze realizzate derivanti dall'alienazione di immobili destinati alla locazione sono ricomprese tra i componenti positivi di reddito che permettono la verifica del parametro reddituale, laddove nella previgente disposizione normativa tutte le plusvalenze realizzate da alienazione, non rilevando la destinazione dell'immobile, concorrevano alla formazione dei componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse dalla locazione immobiliare (e pertanto non erano ricomprese nel calcolo del requisito reddituale dell'80%). La RT nel merito non sembra aver considerato tali possibili effetti sostitutivi tra regime ordinario e regime agevolato SIIQ che, in conseguenza delle novelle qui all'esame, potrebbe risultare più facilmente raggiungibile da parte di alcuni dei soggetti operanti nel settore immobiliare che oggi scontano un regime ordinario d'imposta. Si chiedono pertanto chiarimenti.

Per quanto attiene al comma 122, modificato dalla lettera *d*), si evidenzia che lo slittamento nel numero degli esercizi (che passano da due a tre) che determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole, sembra poter determinare minor gettito almeno per il primo anno in cui si applica il nuovo termine finale; tuttavia, anche se è verosimile ipotizzare effetti trascurabili in quanto il numero delle SIIQ attualmente presenti nel nostro paese è molto ridotto (risultano due SIIQ in Italia), si chiedono conferme al Governo.

Con riferimento poi ai commi 123⁵⁴ e 123-*bis*⁵⁵, rispettivamente modificato ed introdotto dalle lettere *e*) ed *f*), la RT fornisce apposita quantificazione che risulta essere compatibile con i valori in essa indicati, così come risultano verificati gli effetti di gettito parziali e complessivi in termini di cassa conseguenti dall'applicazione della metodologia del saldo/acconto.

Quanto invece al comma 127, modificato dalla lettera *g*), si evidenzia che ora, nel caso di alienazione di immobili o di diritti reali prima del quarto periodo

⁵⁴ Modifica in cui si riduce la percentuale di distribuzione minima dell'utile da gestione esente dall'85 al 70%.

⁵⁵ Modifica in cui si introduce un nuovo regime fiscale di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione predisponendone l'esenzione con un obbligo di distribuzione del 50% nei due anni successivi (pertanto il 25% per ogni anno).

d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime fiscale agevolato delle SIIQ (quindi tre anni dall'ingresso), è assoggettata ad imposizione ordinaria la differenza tra il valore normale ed il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale⁵⁶ a fronte della previgente disposizione che prevedeva che si sottoponesse ad imposta ordinaria il costo fiscale, per intero, prima dell'ingresso nel regime speciale. Poiché la modifica in parola è suscettibile di generare minor gettito per effetto della diminuzione della base imponibile che viene acquisita come differenza e non più come importo totale del costo fiscale, è evidente che tale considerazione calata nella realtà effettiva dell'esiguità numerica delle SIIQ potrebbe generare limitati effetti di gettito in relazione ai quali, nel silenzio della RT, si chiedono chiarimenti.

Il comma 131, modificato dalla lettera *h*) contiene un'estensione dei casi di proventi esenti dall'IRES (la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposta in capo ai partecipanti) in quanto vi ricomprende anche le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare⁵⁷. Tali proventi sono esenti dalla ritenuta del 20%⁵⁸ sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare e dall'IRAP. Nel silenzio della RT si chiede se la disposizione che prevede l'esenzione dalla ritenuta e dall'IRAP dei proventi dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare corrisposti alle SIIQ possa comportare effetti di minor gettito in quanto nulla viene detto in merito alle attuali partecipazioni che le SIIQ presenti in Italia detengono in fondi comuni di investimento immobiliare.

Per quanto concerne il comma 134, lettera *i*), punto 1) la modifica riguarda il ripristino della ritenuta ridotta del 15% (in luogo di quella del 26%) sugli utili di esercizio riferibili ai contratti di locazione a canone concordato nonché a quelli relativi agli alloggi sociali. Tuttavia nel ripercorrere attentamente la quantificazione presentata in RT non si evince a quanto ammonti la perdita di gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota del 15% in luogo di quella del 26%. Infatti la RT non fornisce alcun dato relativo all'importo degli utili riferibili alle tipologie contrattuali di locazione qui interessate, così come non stima la perdita di gettito quale differenza tra la tassazione a legislazione vigente (26%) e quella a legislazione proposta (15%) pur sottolineando la presenza di perdita di gettito per effetto della diminuzione dell'aliquota della ritenuta. Pertanto si evidenzia la totale mancanza di quantificazione della modifica in argomento che,

⁵⁶ Al netto delle quote di ammortamento.

⁵⁷ Che investono almeno l'80% in immobili o diritti reali anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari destinati alla locazione ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ.

⁵⁸ Prevista dall'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 351 del 2001.

generando perdita di gettito richiede la necessaria stima con l'indicazione dell'opportuna forma di copertura.

La modifica contenuta nel comma 141-*bis*, operata dalla lettera *l*), estende soggettivamente le disposizioni relative alle SIIQ anche alle stabili organizzazioni che svolgono attività di locazione immobiliare svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso parere favorevole per l'opzione congiunta per il regime speciale. Al fine di escludere che tale estensione possa comportare minor gettito per l'erario, appaiono opportuni chiarimenti.

Con riferimento al comma 2, ed in particolare all'introduzione del nuovo comma 140-*ter*, si rappresenta che le cessioni di azioni effettuate a seguito di liquidazione totale o parziale di quote di fondi immobiliari in favore delle SIIQ non essendo considerate operazioni che formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo hanno quale conseguenza diretta quella di aumentare la percentuale relativa al c.d. pro-rata in campo IVA (articolo 19-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972) e quindi, corrispondentemente, di diminuirne il gettito per effetto dell'innalzamento della citata percentuale⁵⁹. Pertanto si chiede di verificare la consistenza degli effetti netti di gettito, pur considerando che le realtà delle SIIQ sono esigue; infatti non può non considerarsi l'effetto incentivo che le presenti norme avranno sui conferimenti a favore delle SIIQ di fondi immobiliari, le cui quote sarebbero potute esser liquidate, totalmente o parzialmente, nei canali di mercato non agevolati dalla presente disposizione; in tale ottica vanno anche viste le agevolazioni in termini di imposte di registro, ipotecaria e catastale per quelle operazioni che vengono effettuate e che rappresentano operazioni sostitutive di quelle che si sarebbero potute fare a legislazione vigente, non agevolate.

Infine, per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria contenuti nel comma 3 non si ha nulla da osservare atteso che il Governo, con nota del 7 ottobre 2014 prot. n. 77420/2014 in risposta alle osservazioni del Servizio bilancio della Camera, ha confermato l'esistenza delle effettive risorse e che il loro impiego non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Nel metodo, occorre comunque sottolineare che il dispositivo di copertura pone riferimento a una autorizzazione di spesa formulata come tetto di spesa, rendendo quindi indispensabile in questa sede un'attenta valutazione circa la piena compatibilità di un siffatto meccanismo di copertura con un onere di spesa che dovrebbe a rigore contraddistinguersi per piena "modulabilità".

Per contro, va sottolineato che la lettera *f*) del comma 1 provvede alla ridefinizione dei criteri di "esenzione" delle plusvalenze patrimoniali dal concorso alla formazione del reddito imponibile a fini di imposizione "diretta", ivi poi stabilendosi, in particolare, che le medesime debbano essere distribuite nella misura del 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.

⁵⁹ Aumenta infatti la percentuale di detrazione IVA sugli acquisti.

In tal senso, sotto il profilo metodologico, trattandosi di norma di agevolazione nel campo della imposizione "diretta" che interviene sul regime di esenzione di uno specifico componente di reddito imponibile (da plusvalenze immobiliari), ciò determina la previsione di una nuova fattispecie agevolativa, cui deve ricondursi il riconoscimento di un diritto soggettivo perfetto in capo ai soggetti passivi d'imposta che si ritrovino nei requisiti di diritto e di fatto ivi stabiliti.

Per i profili di interesse, ciò fa sì che l'onere si presenti di fatto chiaramente "non rimodulabile" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità e, pertanto, non contenibile entro un meccanismo di copertura sotto forma di tetto massimo di spesa. A riprova di ciò, la circostanza che la stessa RT, nella parte in cui stima l'onere associabile alla norma in esame, con riguardo ad ipotesi da considerarne gli effetti fa riferimento, quale base di calcolo, a quelli già registrati già in passato (2012) in relazione alla analoga misura di agevolazione già vigente, adeguandone l'effetto "stimato" a ragione dell'esenzione, in termini di minore gettito, sulla base dei nuovi parametri individuati dalla norma.

In proposito, richiamandosi perciò a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, andrebbe pertanto valutata la coerenza del dispositivo di copertura, nel senso di tramutarlo in una "previsione" di spesa, in coerenza, a sua volta, con la natura dell'onere, a cui andrebbe peraltro associata una "specificata" clausola di salvaguardia a garanzia della compensazione degli eventuali effetti aggiuntivi di spesa rispetto alle risorse stanziare, clausola che andrebbe peraltro conformata ai criteri di "automaticità ed effettività" ivi espressamente stabiliti al comma 12 del medesimo articolo.

Il comma 4 novella l'articolo 3 del D.L. n. 351 del 2001: le modifiche di cui alle lettere *a*) e *b*) esonerano lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili, mentre la lettera *c*) prevede che, nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, l'attestato di prestazione energetica (APE) possa essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non debba essere necessariamente allegato al contratto di vendita.

La lettera *c*)-*bis*, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che agli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare⁶⁰ continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a 20 dell'articolo 3 del D.L. n. 351/2001, in materia di "modalità per la cessione degli immobili". Inoltre, al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, è disposta la proroga al 31 dicembre 2013 del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-*bis*⁶¹ del D.L. n. 203/2005.

⁶⁰ Di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014.

⁶¹ Il comma 1 dell'articolo 7-*bis*, in materia di "unità immobiliari degli enti previdenziali" prevede che siano estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto

Il comma 4-*bis*, con norma di interpretazione autentica, stabilisce che il comma 2 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 122/2005 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera *b*) non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva.

Il comma 4-*ter* contiene agevolazioni tributarie per atti di trasferimento immobiliare: prevede infatti l'esclusione della soppressione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie riferite agli atti di trasferimento immobiliare aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui agli articoli 2, 3, 3-*ter* e 4 del D.L. n. 351/2001, all'articolo 11-*quinquies* del D.L. n. 203/2005 e agli articoli 33 e 33-*bis* del DL n. 98/2011 e agli atti relativi all'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 32 del D.P.R. n. 601/1973.

Il comma 4-*quinquies* contiene norme che modificano la disciplina sull'individuazione dei beni immobili pubblici da dismettere, prevista dall'articolo 3, comma 2-*bis*, capoverso da 2-*quater* a 2-*sexies* del decreto-legge n. 133 del 2013, ampliando le competenze dell'Agenzia del demanio in tema di dismissioni, eliminando la possibilità di sottrarre determinate tipologie di beni dello Stato dalle procedure di dismissione, fatto salvo il parere contrario del Ministero dell'ambiente da esprimere entro trenta giorni dall'individuazione del bene.

La RT originaria afferma che la disposizione di cui al comma 4 ha carattere procedurale e non comporta pertanto oneri per la finanza pubblica. Con riferimento ai commi aggiunti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, quanto al comma 4-*ter* si afferma che la disposizione determina una perdita di gettito di trascurabile entità, stante il ristretto e circoscritto ambito di applicazione della medesima concentrato su manovre straordinarie volte alla riduzione del debito pubblico e dei costi connessi alle locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Per i commi 4-*quater* e 4-*quinquies* si specifica che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, per quanto di competenza, in relazione alle lettere *a*), *b*) e *c*)⁶².

Con riferimento alla lettera *c-bis*) appare opportuno che venga fornita una stima dell'ammontare complessivo degli sconti di prezzo che potranno applicarsi grazie alla norma e una valutazione diretta a verificare se ciò incida rispetto alle previsioni di gettito già scontate in relazione agli immobili in questione ovvero a valutazioni già effettuate da soggetti privati eventualmente coinvolti in tali procedure.

che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione, ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti.

⁶² Si segnala peraltro che le norme in esame erano già state previste dal D.L. n. 126 del 2013 (articolo 2, commi 10 e 11). Tuttavia tale decreto non è stato convertito in legge. L'articolo 1, comma 2, della legge n. 68 del 2014 ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle citate norme.

Rispetto al contenuto del comma 4-bis, tenuto conto che la norma in questione, in virtù del suo carattere interpretativo, appare suscettibile di esplicare effetti retroattivi, andrebbe stimato l'impatto delle previsioni medesime rispetto all'erogazione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, al fine di confermare che le risorse disponibili non debbano essere integrate, con oneri che ricadrebbero sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 4-ter si rileva che il ripristino di alcune agevolazioni in materia di trasferimento di immobili appare in linea di principio suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito. Pertanto, aldilà dell'affermazione della trascurabile entità della perdita di gettito, andrebbero acquisiti elementi di quantificazione e di valutazione volti a verificare se detti effetti siano di entità non apprezzabile.

Con riferimento al comma 4-quinquies, infine non si hanno osservazioni da formulare, considerato che alla norma originaria non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 21

(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)

L'articolo introduce agevolazioni fiscali a favore delle persone fisiche, non esercenti attività commerciali, che acquistano dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, in presenza di determinate condizioni, una o più unità immobiliari a destinazione residenziale, provvedendo poi a locarle a canone concordato.

Il comma 1, modificato durante l'esame parlamentare, precisa che l'acquisto agevolato riguarda i soli immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione purché invenduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ovvero oggetto di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo⁶³; per essi è riconosciuta all'acquirente persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito pari al 20% del prezzo di acquisto, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari in discorso.

Il comma 2 specifica che, con i predetti limiti di percentuale e misura, la deduzione spetta anche per le spese sostenute, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori; in tal caso le spese di costruzione su cui calcolare la deduzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.

Il comma 3 riferisce l'agevolazione, nel limite massimo complessivo di 300.000 euro, anche all'acquisto o realizzazione di "ulteriori" unità immobiliari da destinare alla locazione.

Il comma 4 regolamenta i casi in cui spetta la deduzione in parola; in particolare si precisa che l'unità immobiliare acquistata – deve essere destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori, alla locazione con contratto a canone concordato per almeno otto anni continuativi⁶⁴; – abbia destinazione residenziale con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sia ubicata in zone omogenee a destinazione E; – assicuri determinate prestazioni energetiche; – sia locata a canoni non superiori a determinati importi. Per poter beneficiare della deduzione fiscale non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e conduttore delle predette unità immobiliari..

⁶³ Si tratta degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) e *c*), del D.P.R. 380/2001.

⁶⁴ Il diritto alla deduzione non viene meno in caso di risoluzione anticipata per motivi non imputabili al locatore e se è stipulato un nuovo contratto entro un anno dalla detta risoluzione.

Con il nuovo comma 4-bis si dispone che il beneficio fiscale è riconosciuto anche qualora l'immobile acquistato sia ceduto in usufrutto a soggetti giuridici, pubblici o privati, operanti nel settore dell'alloggio sociale, nel rispetto di specifici vincoli di corrispettivo e di durata.

Il comma 5 dispone che la deduzione sia ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, e non è cumulabile con agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni legislative per le medesime spese.

Il comma 6 fa rinvio ad un emanando decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze per la definizione delle modalità attuative della disciplina in commento.

La RT indica un onere complessivo pari a 10,1 milioni di euro per il 2015, a 19,2 milioni di euro per il 2016, a 31,6 milioni di euro per il 2017 e 47,7 milioni di euro per il 2018, secondo la tabella riportata di seguito.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027
IRPEF	-1,6	-17,0	-29,2	-39,8	-50,4	-42,4	-42,4	-42,4	-42,4	-23,9	-13,3	-2,7	8,0	0,0
Addizionali locali	0,0	-0,5	-1,1	-1,6	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-1,6	-1,1	-0,5	0,0	0,0
IRPEF / IRES / IRAP	0,2	1,8	5,1	3,4	3,4	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA, Registro, Ipotecaria e Catastale	1,7	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IMU + Tasi	0,1	0,4	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Cedolare secca	0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,3	0,2	0,0	-0,1	0
Totale	0,4	-10,1	-19,2	-31,6	-47,7	-45,5	-43,0	-43,0	-43,6	-24,9	-13,9	-2,9	8,2	0,3

Ai fini della stima la RT ha individuato 33.500 trasferimenti, attraverso elaborazioni sugli archivi del Registro relativi all'anno 2013, considerando i negozi di trasferimento di piena proprietà, effettuati ad IVA, che non hanno fruito dell'agevolazione per abitazione principale, in cui l'acquirente sia una persona fisica e l'immobile non è per uso strumentale. Si ipotizza poi che il 60% degli immobili in oggetto sia a destinazione residenziale⁵⁰ e che il 20% corrisponda ai requisiti e venga locato alle condizioni previste dalla normativa in esame pervenendo ad un numero annuo di immobili interessati pari a 4.020 (33.500 x 60% x 20%).

La RT assume inoltre che abbia luogo un effetto incentivante tale da indurre l'acquisto e la locazione di ulteriori 200 immobili (5% di 4.020) in ragione d'anno; conseguentemente, si tratterebbe di 4.220 unità immobiliari. Con riferimento all'anno 2014, dato il periodo di entrata in vigore della norma, la RT stima che il numero di ulteriori immobili dovuti all'effetto incentivante sia pari ad 1/3, quindi a 67.

La RT considera quindi un valore medio di acquisto per immobile pari a 250.000 euro ed un valore catastale ai fini IMU e TASI pari alla metà (come risulta dal rapporto "Gli immobili in Italia, anno 2012). Pertanto, la base imponibile cui applicare la deduzione IRPEF risulta pari a 1.055 milioni di euro

(250.000 x 4.220) di cui 50 milioni (250.000 x 200) dovuti ad effetto incentivante della norma.

Considerando un'aliquota marginale IRPEF del 40%, il minor gettito IRPEF per singola rata risulta quindi pari a 10,6 mln annui (1.055 mln x 20% deduzione x 40% aliquota: 8 rate).

La RT afferma inoltre che la proposta è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato su base annua in 12,5 mln di euro (25% della spesa incentivata). Considerando l'aliquota IVA del 10%, il suddetto effetto indotto determina una maggiore base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IVA pari a 11,4 milioni. Applicando inoltre le aliquote IRPEF/IRES ed IRAP pari, rispettivamente, a 26% e 4%, la RT stima un maggior gettito:

- - in termini di IVA pari a 1,1 mln di euro (11,4 mln x 10%);
- - in termini di IRPEF/IRES/IRAP pari a 3,4 mln di euro (11,4 mln x 30%).

La RT stima quindi gli effetti positivi di gettito legati all'imposizione ai fini IVA, imposte di registro, ipotecarie e catastali nonché ai fini IMU, TASI e cedolare secca per gli immobili acquistati e locati in virtù dell'effetto incentivante della norma. A tal fine, considera:

- per l'IVA, il maggior gettito ad aliquota 10% sul valore medio di acquisto stimato in 250.000 euro;
- per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, considera la misura fissa pari a 200 euro ciascuna;
- per l'IMU e TASI, la RT considera un'aliquota media pari a 1,06% da applicare al valore catastale (stimato in misura pari alla metà del valore medio di acquisto);
- per la cedolare secca, si applica l'aliquota del 10% per il periodo 2014-2017 e del 15% dal 2018, considerando un valore medio annuo di locazione per immobili pari a 4.800 euro (400 euro mensili).

Complessivamente, considerando il numero di quote annuali in cui deve essere ripartito il beneficio IRPEF, il periodo di vigenza della norma ed il periodo di vincolo alla locazione, la RT riporta una tabella con i risultati in termini di cassa degli effetti finanziari stimati. Nella documentazione depositata dal Governo viene specificato che il passaggio dalla competenza alla cassa è stato effettuato utilizzando un acconto per le imposte dirette pari al 75 per cento.

Si evidenziano inoltre alcuni aspetti ritenuti ispirati ad un criterio di prudenzialità, ovvero: l'adozione di un'aliquota marginale IRPEF considerata piuttosto elevata, ovvero del 40 per cento ed una platea di soggetti interessati, comprensiva anche degli eventuali effetti di cui ai commi 2 e 3 pari al 20 per cento degli acquisti di immobili ad uso abitativo; per contro, è stata operata la scelta di considerare, come prezzo medio di acquisto, il dato oggettivo risultante.

Per quanto riguarda la stima dell'addizionale regionale, la documentazione governativa chiarisce che è stata applicata un'aliquota media implicita dell'1,5 per cento, risultante da elaborazioni prodotte attraverso il modello di microsimulazione IRPEF che tiene conto delle aliquote deliberate dalle singole regioni per l'anno 2014; per l'addizionale comunale, l'aliquota media implicita utilizzata è dello 0,5 per cento.

Come evidenziato nella precedente tabella a decorrere dal 2023 l'onere, indicato nella RT, diviene decrescente in quanto si esauriscono gli effetti di cassa del beneficio di competenza 2014: infatti, la relativa deduzione IRPEF è fruita nel 2014 in sede di acconto, dal 2015 al 2022 in sede di saldo.

Con riferimento alle modifiche apportate in sede parlamentare la RT aggiuntiva si è limitata a sintetizzare la portata normativa del nuovo comma 4-*bis*.

Infine il prospetto riepilogativo evidenzia:

- il minor gettito in tutti e tre i saldi, a titolo di IRPEF/IRES ed IRAP⁶⁵ pari a 1,4 mln di euro per l'anno 2014, a 15,2 mln di euro per l'anno 2015, a 24,1 mln di euro per l'anno 2016 e 36,4 mln di euro per l'anno 2017;
- il minor gettito a titolo di addizionali locali (seconda riga della tabella) in termini di fabbisogno ed indebitamento netto per importi pari a 0,5 mln di euro per l'anno 2015, a 1,1 mln di euro per l'anno 2016 e a 1,6 mln di euro per l'anno 2017 e la corrispondente maggiore spesa di parte corrente in termini di saldo netto da finanziare per gli anni suddetti;
- il maggior gettito in tutti e tre i saldi a titolo di IVA, imposta di registro ed ipocatastali per importi di 1,7 mln di euro per l'anno 2014 e di 5,1 mln di euro a decorrere dall'anno 2015;
- il maggior gettito a titolo di IMU e TASI in termini di fabbisogno ed indebitamento netto per 0,1 mln di euro per l'anno 2014, per 0,4 mln di euro per l'anno 2015, per 0,6 mln di euro per l'anno 2016, per 0,9 mln di euro per l'anno 2016 e la corrispondente minore spesa di parte corrente in termini di saldo netto da finanziare per gli anni suddetti;
- il maggior gettito in tutti e tre i saldi a titolo di cedolare secca pari a 0,1 mln di euro per l'anno 2015, a 0,3 mln di euro per l'anno 2016 e a 0,4 mln di euro per l'anno 2017.

Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che le agevolazioni previste decorrono dal 1° gennaio 2014. Tale aspetto appare rilevante sotto vari profili: infatti, essendo la quantificazione costruita in modo tale da tenere in

⁶⁵ Pertanto sommando algebricamente gli importi della prima e della terza riga della tabella su esposta.

considerazione il beneficio in termini di gettito derivante dagli effetti indotti, l'esercizio 2014 appare gravato da un c.d. peso morto particolarmente rilevante, in quanto vengono agevolati i negozi già conclusi, mentre resta un limitato spazio temporale, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, perché un effetto di incentivo possa dare frutti entro la fine dell'anno in corso.

Andrebbe chiarita l'indicazione degli oneri in termini di cassa per l'IRPEF in misura di 1,6 mln di euro per l'anno 2014. Poiché il provvedimento in esame è entrato in vigore prima della scadenza della seconda o unica rata di acconto, una stima prudenziale avrebbe dovuto tener conto della possibilità di calcolo dello stesso con il metodo previsionale⁶⁶.

Altro possibile elemento di sottostima degli oneri concerne il fatto che vengono utilizzati dati relativi ad un solo anno, il 2012, che ha registrato un fatturato inferiore del 27 per cento rispetto all'anno precedente; sarebbe stato più opportuno scegliere dati su un intervallo di tempo più significativo (tre o cinque anni), che tenesse conto anche del possibile andamento futuro del settore immobiliare.

Si evidenzia che, come affermato anche dalla RT, l'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle deduzioni spettanti si diluisce negli anni successivi; infatti le maggiori entrate in termini di IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario, laddove le minori entrate conseguenti alle detrazioni, essendo spalmate su otto esercizi, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Ciò significa che la correttezza della quantificazione è subordinata al verificarsi degli effetti indotti attesi e contabilizzati.

Per quanto riguarda il calcolo dell'IVA si fa presente che potrebbe non essere prudenziale utilizzare per intero, ai fini del calcolo, l'aliquota del 10 per cento (che afferisce alle abitazioni diverse da quella principale). Infatti, stante la linea interpretativa adottata dall'Agenzia delle entrate, in base alla quale la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione non comporta la decadenza della stessa⁶⁷ la normativa in esame parrebbe interessare anche i soggetti che acquistino un'abitazione come prima casa per poi locarla. Tale circostanza induce a rivedere in aumento anche il numero di compravendite utilizzato come parametro dalla RT: esso escludeva infatti le abitazioni principali, laddove sembrerebbe più corretto considerare anche tali fattispecie, almeno in parte, nell'insieme delle unità agevolabili.

Si rileva che la formulazione del comma 5, contenente il divieto di cumulo con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese potrebbe essere

⁶⁶ Ne sarebbe derivato un minor gettito pari a circa 4,8 milioni di euro a fronte degli 1,6 stimati.

⁶⁷ Cfr. Agenzia delle entrate, L'Agenzia informa - Fisco e casa: acquisto e vendita, agosto 2014, pag. 12.. Vedi anche Risoluzione n. 192/E del 2003, dove si afferma: "Non è più ostativa per l'applicazione dell'agevolazione la circostanza che l'unità immobiliare non sia destinata ad abitazione dell'acquirente, requisito richiesto, invece, dalla normativa previgente".

espressa in modo più puntuale con riguardo ai tributi interessati, al fine di evitare possibili incertezze interpretative che potrebbero eventualmente dare luogo a contenziosi, con conseguenze finanziarie negative per l'erario.

Con riferimento alle modifiche introdotte dalla Camera, è necessario sottolineare che alcune estendono il beneficio, sia con riferimento alla tipologia di immobili acquistabili (in particolare gli immobili oggetto di restauro e di risanamento conservativo) sia con riguardo alla tipologie di spese a cui viene riconosciuta la deduzione (in particolare gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto degli immobili in discorso). Si tratta di novelle suscettibili di recare maggiori oneri a carico della finanza pubblica; in particolare il riconoscimento della deduzione anche agli interessi passivi sembra porre questioni interpretative. Infatti ad una prima lettura sembra che essi siano deducibili per una quota pari al 20% (così come previsto per il prezzo di acquisto dell'immobile), ma che tale quota non rientri nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro; se così fosse si avrebbe la possibilità di superare la soglia di spesa con conseguenti ulteriori effetti finanziari negativi in termini di gettito che evidenzerebbero una sottostima dell'onere quantificato in RT.

Si rendono pertanto necessari dei chiarimenti.

Il comma 7 stabilisce che all'onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, rispettivamente:

- a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
- b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 relativa al finanziamento del comitato centrale degli autotrasportatori.

La RT si limita a ribadire che vengono utilizzate, per la copertura degli oneri contemplati nell'articolo in esame, le seguenti risorse:

- l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, per 30 milioni di euro nel 2017 e 20 milioni di euro nel 2018.
- La riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Aggiunge che, per i restanti importi sulle singole annualità, le stesse sono indicate nella tabella riepilogativa.

Nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha confermato nella nota di risposta ai questi sollevati dal relatore, l'esistenza delle disponibilità a valere degli stanziamenti ivi richiamati a fini di copertura dalla norma in esame⁶⁸.

Il prospetto riepilogativo evidenzia, sul comma in esame, i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	SNF				Fabbisogno				Indebitamento			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
L. n. 451/1998	0	0	0	-30,0	0	0	0	-30,0	0	0	0	-30
FISPE	0	-10,1	-19,2	-1,6	0	-10,1	-19,2	-1,6	0	-10,1	-19,2	-1,6

Al riguardo, il dispositivo prevede la copertura finanziaria degli effetti relativi all'attuazione delle norme in esame, predisponendo una riduzione di spesa rispetto alla dotazione del FISPE prevista dalla legislazione vigente, a partire dal 2015 e sino al 2025, in aggiunta ad una riduzione predisposta allo stanziamento di spesa previsto a l.v. per il comitato centrale degli autotrasportatori.

Per i profili di carattere metodologico, va *in primis* segnalato che, la norma, indicando l'onere associato alle disposizioni dell'articolo in commento come "pari a" importi determinati e non già come "valutato in", predispone una copertura sotto forma di "tetto" di spesa pur a fronte di un dispositivo che presenta, a tutti gli effetti ed in pieno, le caratteristiche di onere "non rimodulabile" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *a*) della legge di contabilità. Alla platea dei beneficiari dell'agevolazione fiscale verrebbe attribuito infatti un diritto soggettivo "perfetto" (c.d. *entitlements*) a fruire della "deduzioni" dal reddito imponibile nella misura massima prevista dall'articolo in esame (20 per cento del prezzo di acquisto nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro) e non già entro i limiti della capienza nell'ambito di risorse stanziare ad hoc e con determinazione del beneficio effettuata ex post, tenendo conto del numero degli aventi diritto e di altri parametri. L'inquadramento della deduzione in termini di posizione giuridica soggettiva perfetta troverebbe riscontro nella impostazione della relazione tecnica nella parte in cui "stima" l'onere associabile con riguardo ad ipotesi (numero immobili, valori, effetti indotti) che fanno sempre riferimento alla totalità delle fattispecie che è ragionevole prevedere quali potenziali fruitori dell'agevolazione. Altro elemento ostativo alla tenore letterale della norma come un tetto di spesa si

⁶⁸ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, V Commissione Bilancio, 9 ottobre 2014, Allegato n. 3, pagina 86; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.A.E., Nota prot. 77420.

rinviene nell'assenza di qualsiasi indicazione in ordine agli strumenti preposti ad assicurarne il rispetto⁶⁹.

Pertanto, richiamandosi a quanto chiaramente previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, andrebbe attentamente valutata l'opportunità di emendare il dispositivo di copertura, nel senso di tramutarlo in una "previsione" di spesa in coerenza con la natura dell'onere, a cui andrebbe peraltro associata una "specificata" clausola di salvaguardia - a garanzia della compensazione degli eventuali effetti aggiuntivi di spesa rispetto alle risorse stanziata - che andrebbe conformata ai criteri di "automaticità ed effettività" ivi espressamente stabiliti al comma 12 del medesimo articolo citato. L'introduzione di una clausola di salvaguardia si giustifica anche in relazione alle difficoltà nella effettuazione di una stima puntuale dell'onere in relazione al quale sarebbe opportuna la predisposizione di un attento monitoraggio che la predetta clausola, per natura, è in grado di assicurare.

Ad ogni modo, quanto ai profili di mera "sostenibilità" delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa in argomento, andrebbe comunque confermata, sia per le risorse indicate alla lettera *a*) che per quelle indicate alla lettera *b*), l'esistenza delle necessarie "disponibilità" libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, a valere delle dotazioni già iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il triennio 2014-2016.

Infine, venendo anche ai profili d'impatto sui saldi, va segnalato che le norme richiamate poste a copertura del nuovo onere previsto dall'articolo in esame, provvedono entrambe alla riduzione di stanziamenti aventi natura economica "corrente". Ciò detto, sia con riferimento alla lettera *a*) (cfr. FISPE, capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) che alla lettera *b*) (risorse destinate al contributo al comitato centrale albo autotrasportatori; capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture).

Articolo 22 ***(Conto termico)***

Il comma 1 prevede che, al fine di agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l'accesso anche alle categorie di incentivi della P.A., in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite.

⁶⁹ Ne segue che, in presenza di un meccanismo di tetto massimo di spesa, a fronte del rischio del palesarsi di una inadeguatezza delle risorse predisposte a copertura dei fabbisogni di spesa che dovessero presentarsi rispetto alle risorse stanziata, non resterebbe, a rigore, altra via che il ricorso ai noti strumenti di "flessibilità" previsti ordinariamente in bilancio, ai fini di adeguamento degli stanziamenti, allorché sia in presenza di oneri di spesa aventi natura giuridicamente "obbligatoria".

Il comma 2 stabilisce che entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, riferendone alle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 2-*bis* stabilisce che le PP.AA. provvedono all'attuazione delle presenti disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2-*ter* apporta una modifica ai parametri di riferimento per l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore.

La RT, oltre a illustrare le norme, afferma che dalle stesse non derivano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alla modifica inserita dalla Camera dei deputati al comma 1 che consente a cooperative private di accedere anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione si rileva che l'estensione dei fondi prima riservati alle pubbliche amministrazioni potrebbe ridurre la loro disponibilità per gli enti pubblici e di conseguenza rendere più onerosi o al limite impedire gli interventi di efficientamento energetico o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili da essi programmati⁷⁰.

Si ricorda che l'attuale sistema degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni consiste in un contributo alle spese sostenute erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati. Il meccanismo di incentivazione è rivolto a due tipologie di soggetti: amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Il decreto ministeriale 28 dicembre 2012 ha stanziato fondi per una spesa annua cumulata massima di 200 mln di euro per gli interventi realizzati o da realizzare dalle Amministrazioni pubbliche e una spesa annua cumulata pari a 700 mln di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati.

Andrebbero acquisite pertanto informazioni dal Governo circa l'andamento delle richieste di accesso al conto termico da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di valutare se l'importo di 200 mln possa essere considerato sovrabbondante rispetto alla domanda e quindi se esso possa ricomprendere anche nuovi soggetti senza sottrazione di risorse per gli enti pubblici.

⁷⁰ Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all'efficientamento dell'involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia *solar cooling* per la produzione di freddo).

Articolo 22-bis
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

L'articolo interviene sul meccanismo obbligatorio (di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014) volto alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, escludendo dall'ambito di applicazione dello stesso gli impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, enti locali o scuole.

La RT esclude che dalla norma derivino oneri per la finanza pubblica, considerato che l'esclusione in oggetto sarà compensata da una minore riduzione della componente A3.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'esclusione degli enti locali e delle scuole dalla rimodulazione degli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui tali soggetti sono responsabili, rimodulazione alla quale erano ascritti effetti di risparmio per gli utenti nel primo periodo di applicazione, possa avere effetti positivi sulla finanza pubblica e se possa essere compensata da una minore diminuzione della componente A3 destinata a reperire la provvista per l'erogazione dell'incentivo, di cui era prevista una diminuzione dall'applicazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Articolo 23
(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili)

Le disposizioni in commento recano la disciplina di un nuovo tipo contrattuale definito in rubrica come il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili.

Il comma 1, dopo averlo distinto dai contratti di locazione finanziaria, ne afferma la trascrivibilità precisando che la formalità potrà essere eseguita con riferimento ai contratti nei quali, alla concessione immediata del godimento di un immobile si accompagna il diritto per il conduttore di acquisto del bene entro un termine determinato con imputazione di una parte dei canoni a corrispettivo dell'acquisto. Quanto agli effetti della trascrizione, è richiamata espressamente sia la disciplina della trascrizione dei contratti preliminari (articolo 2645 bis del codice civile) sia quella delle locazioni ultra novennali (articolo 2643, comma primo, n. 8 del codice civile)⁷¹. Si eleva quindi a tutta la durata del contratto, e comunque a non oltre dieci anni dalla trascrizione del contratto, il termine triennale entro cui deve essere eseguita la trascrizione dell'atto traslativo attuativo del primo contratto. Altre disposizioni operanti in relazione al nuovo istituto sono quelle che disciplinano la cancellazione della trascrizione dei contratti preliminari (art. 2668, quarto comma del codice civile), che attribuiscono natura di privilegio speciale ai crediti del promissario acquirente per il caso di mancata esecuzione del preliminare trascritto (art. 2775 bis) e quelle che riguardano l'ipoteca iscritta sul bene oggetto del contratto preliminare (art. 2825 bis) (comma 3).

Sono quindi individuati gli spazi riconosciuti all'autonomia negoziale nell'ambito del nuovo tipo contrattuale ed il regime civilistico ad esso applicabile, sempre attraverso la tecnica del

⁷¹ Si ricorda che l'articolo 2643 contiene un elenco degli atti trascrivibili tra cui, al numero 8, le locazioni immobiliari di durata eccedente i nove anni. Gli effetti giuridici da riferire all'esecuzione della formalità della trascrizione, per tutti gli atti di cui al predetto elenco, sono invece disciplinati nell'articolo 2644 (c.d. regime della opponibilità degli atti trascrivibili).

richiamo di alcuni articoli o disposizioni del codice civile operanti per altri istituti (ad esempio gli artt. da 1002 a 1007 e 1012 e 1013, in quanto compatibili, in materia di usufrutto)⁷². Sotto il primo profilo si consente alle parti contraenti di definire la quota parte del canone imputabile a corrispettivo che il concedente dovrà restituire in caso di mancato esercizio dell'opzione di acquisto nei termini convenuti (nuovo comma 1 bis introdotto dalla Camera dei deputati).

Particolare attenzione è posta alla disciplina della risoluzione per inadempimento contrattuale. Si prevede che la stessa possa essere convenuta per il caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, in misura non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile e fa propri in via definitiva e per l'intero i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto. Qualora la risoluzione sia ascrivibile invece all'inadempimento del concedente, è fatto allo stesso obbligo di restituire quella parte dei canoni imputata a corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. Altre disposizioni riguardano gli effetti del fallimento di uno dei contraenti (comma 6).

Si riferisce alla materia in esame il divieto di stipula dell'atto notarile se, anteriormente o contestualmente al perfezionamento dell'atto, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile (art. 8 del d.lgs. n. 122/2005).

Il comma 7 estende le disposizioni, anche fiscali, riferite ai contratti c.d. "*rent to buy*" per l'edilizia sociale (di cui all'art. 8 del D.L. n. 47 del 2014) ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà stipulati successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

Con il comma 8 si subordina da ultimo l'efficacia di tale estensione all'autorizzazione della Commissione europea nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

La RT con riferimento ai commi da 1 a 6, osserva che le relative disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica trattandosi di norme di carattere ordinamentale.

Quanto alle restanti norme che prevedono l'estensione della disciplina in materia di riscatto a termine di alloggio sociale (art. 8 del D.L. n. 47 del 2014) ad altre fattispecie, ricorda che ai fini IRPEF ed IRAP le somme versate si considerano comunque canoni di locazione anche se imputati in conto corrispettivo di acquisto futuro dell'alloggio e che, sempre con riguardo alle medesime imposte, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti al momento dell'esercizio del riscatto da parte del conduttore; costituiscono invece un credito di imposta le somme correlate alle imposte percepite in conto del prezzo di acquisto dell'alloggio sociale nel periodo di durata del contratto di locazione. Sulla base di tale premessa, avuto riguardo alle informazioni acquisite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa l'esiguità delle fattispecie interessate, la RT stima che la disposizione comporti effetti di trascurabile entità.

Al riguardo, in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 nulla da osservare per quanto di competenza, trattandosi di norme ordinamentali⁷³.

⁷² Si tratta della disciplina di taluni obblighi nascenti dall'usufrutto, quali, ad esempio, il regime dell'inventario e della garanzia (artt. 1002 e 1003), quello delle spese, delle riparazioni straordinarie e della rovina parziale di edificio accessorio (artt. 1004, 1005, 1006 e 1007), quello delle usurpazioni.

⁷³ Tuttavia non può non richiamarsi l'attenzione sulla tecnica normativa utilizzata nel delineare il nuovo tipo contrattuale, da ponderare nell'ottica dell'esigenza di assicurare una produzione normativa che possa

Sarebbe opportuno, al fine di evitare incertezze applicative per via della novità della fattispecie negoziale, che fosse delineato il regime tributario applicabile (ad esempio, con riferimento ai canoni ed alla loro deducibilità dal reddito ed ai casi di restituzione ai sensi del comma 1-*bis*) nell'ottica di evitare fenomeni elusivi di imposta ovvero conseguenze erariali derivanti da possibili effetti "sostituzione"⁷⁴.

Quanto all'estensione della disciplina dei contratti c.d. "*rent to buy*" per l'edilizia sociale anche alle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, si ricorda che la RT associata all'articolo 8 del D.L. n. 47 del 2014 aveva stimato una perdita di gettito di 0,5 mln di euro su base annua a decorrere dal 2015 in relazione al regime fiscale applicabile. Il Governo di contro, in risposta ai rilievi espressi in occasione dell'esame della disposizione in commento presso l'altro ramo del Parlamento, ha ribadito la trascurabilità di eventuali effetti finanziari associabili "*in considerazione della scarsissima diffusione degli strumenti in esame*"⁷⁵. L'assunto, peraltro non supportato da dati, non appare esaustivo in quanto prende a riferimento soltanto l'attuale diffusione delle forme negoziali interessate e non già, come avrebbe dovuto, anche la valutazione dell'impatto che

risultare per natura di agevole applicazione e che non dia luogo ad incertezze interpretative suscettibili di generare contenziosi dai possibili riflessi erariali nella più generale considerazione degli oneri finanziari associabili all'amministrazione della giustizia. A tal fine si evidenzia come la disciplina del nuovo tipo di contratto non si inserisce in quella del titolo III del libro IV del codice civile (Dedicato ai singoli contratti) né interviene, con la tecnica della novellazione, in specifici ambiti disciplinari nel rispetto della sistematica che è propria del codice (ad esempio in materia di trascrizione) o di leggi speciali (ad esempio la legge fallimentare). La tipizzazione del nuovo contratto è essenzialmente costituita dal richiamo espresso, senza adattamenti e talora con previsione del solo limite della compatibilità, ad alcune norme del codice civile operanti in ambiti di materia differenti (trascrizione delle locazioni ultra novennali e dei contratti preliminari, disciplina dell'usufrutto, regolamentazione dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, crediti privilegiati ed ipoteche, risoluzione del contratto). Vi è dunque un sostanziale rinvio all'interprete ed agli operatori per l'effettuazione del vaglio delle compatibilità con gli istituti richiamati e per l'individuazione del quadro disciplinare della nuova fattispecie contrattuale i cui elementi definitivi possono desumersi nel primo comma nell'ambito di una norma essenzialmente incentrata sull'individuazione del regime pubblicitario della fattispecie. Si osserva poi che ambiti di materia omogenei (ad esempio gli effetti della pubblicità immobiliare e quelli della risoluzione) sono espressi in diversi commi e che incertezze potrebbero sussistere in ordine ai profili fiscali associati al nuovo istituto (ad esempio il regime tributario dei canoni).

In proposito si osserva che, anche per le differenze redazionali tra le disposizioni interessate, il tipo contrattuale delineato nei commi da 1 a 6 parrebbe non coincidere con la fattispecie dei "contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti" alla quale è chiaramente riferito anche il regime tributario indicato nell'articolo 8 del D.L. n. 47 del 2014.

Il primo comma, nel definire il contratto, pone infatti l'accento sul diritto del conduttore di acquisto dell'immobile laddove il comma 7 individua la fattispecie contrattuale riferendosi ad un ben preciso tipo negoziale (la locazione) ed agli effetti giuridici della clausola di trasferimento della proprietà (che si afferma essere vincolante per entrambe le parti). Indizi normativi che qualificerebbero come opzione di acquisto o variamente preliminare unilaterale (con obbligazioni quindi a carico di una sola parte) la natura giuridica del contratto nella parte in cui contempla il diritto del conduttore all'acquisto del bene laddove nella fattispecie di cui al comma 7 la clausola di trasferimento appare piuttosto riconducibile allo schema tipico di un contratto preliminare che si accompagna ad una locazione.

⁷⁴ Un regime tributario di favore potrebbe spingere gli operatori, in particolare imprenditori, verso tale nuova forma negoziale.

⁷⁵ Nota del MEF - Dipartimento delle finanze - n. 4094/2014 del 1 ottobre 2014. La RT aggiornata non aggiunge altro sul punto.

l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8 del D.L. n. 47 del 2014 potrebbe avere sull'utilizzo di tali tipologie contrattuali. In ottica prudenziale l'estensione oggettiva dell'ambito applicativo di una disciplina onerosa potrebbe ritenersi di per sé suscettibile di determinare un incremento dell'onere associabile. Nel caso di specie, poi, la relazione illustrativa ascrive alla disposizione in commento l'obiettivo di favorire la ripresa delle contrattazioni immobiliari soprattutto con riferimento alle categorie sociali che hanno maggiori difficoltà ad acquistare per contanti. Se l'indicata finalità risulterà conseguita anche in parte è ragionevole attendersi l'incremento dei contratti perfezionati rispetto a quelli oggi in essere ed in un numero crescente nel tempo per l'effetto incentivante derivante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del D.L. n. 47 del 2014, con conseguenze sotto il profilo finanziario.

Si ravvisano quindi nella documentazione prodotta a corredo dell'articolato considerazioni tra loro non coerenti e tali da non supportare in modo univoco l'affermata trascurabilità degli effetti finanziari riguardo ai quali, peraltro, la legge di contabilità (art. 17, comma 3) chiede comunque che ne sia effettuata la quantificazione. In proposito, pur nella consapevolezza che si tratta di fattispecie di non agevole stima, al fine di poter verificare il carattere prudenziale della RT, andrebbero fornite informazioni ulteriori quali, ad esempio, sul numero dei contratti che si ipotizza potranno essere stipulati, sull'importo medio dei canoni di locazione e sui prevedibili corrispettivi delle vendite avuto riguardo alle peculiarità delle fattispecie negoziali interessate. Si osserva inoltre che le agevolazioni previste potrebbero determinare, nel tempo, un incremento dei crediti di imposta fruibili in correlazione alla crescita del numero dei contratti perfezionati con conseguente riflessi sull'andamento dell'onere associato. Appaiono quindi opportuni chiarimenti sul punto.

Articolo 24

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio)

La norma prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. A tal fine, l'ente locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti. L'esenzione in ogni caso è concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che alla stessa non si ascrivono effetti finanziari negativi trattandosi di una facoltà.

La nota del Governo, presentata alla Camera dei deputati, conferma che tali agevolazioni, rientrando nella facoltà degli enti, non potranno che essere concesse dai comuni nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di patto di stabilità interno.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, nulla da osservare.

Articolo 25

(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)

Il comma 1 afferma che alla legge 7 agosto 1990, n. 241, cd. legge sul "procedimento amministrativo", sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. all'articolo 14-*ter* in materia di lavori della Conferenza di Servizi, dopo il comma 8, è aggiunto il comma 8-*bis*, che precisa che i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale;
- b. all'articolo 14-*quater* in materia di effetti del dissenso espresso nella Conferenza di Servizi, precisa la natura di atto di alta amministrazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri. In seguito ad integrazioni apportate nel corso dell'esame in prima lettura è introdotto l'obbligo del Consiglio dei Ministri di motivare un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso.

La lettera *b-bis*) limita, nelle ipotesi di SCIA, la possibilità per l'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, la salute, la sicurezza o la difesa e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi.

La lettera *b-ter*) modifica l'articolo 21-*quinquies* (*Revoca del provvedimento*) prevedendo che la revoca per mutamento della situazione di fatto è possibile solo ove tale mutamento fosse "non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento" e, per quanto riguarda le ipotesi di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, è esclusa la revoca per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Le modifiche disposte dalla lettera *b-quater*) escludono dalla possibilità di procedere ad annullamento d'ufficio (previsto, a determinate condizioni, per i provvedimenti amministrativi illegittimi, secondo le previsioni dell'articolo 21-*octies* della legge n. 241/1990), i provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato nonché nei casi di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-*octies*, comma 2). Viene precisato che rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Il comma 2 prevede l'introduzione nel regolamento di delegificazione, non ancora emanato, che dovrebbe modificare la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, delle seguenti tipologie di interventi:

- quelli per cui è esclusa la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia nell'ambito degli interventi di lieve entità sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
- quelli di lieve entità regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali.

Il comma 3 interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni (dettate dal primo e dal secondo periodo del co. 9 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004) che consentivano all'amministrazione competente, in caso di mancata

espressione del parere vincolante da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di poter indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipava o faceva pervenire il parere scritto, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni. Il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Il comma 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 sia emanato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante le linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, previsto dall'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. 163 del 2006.

La RT aggiornata riferisce che l'articolo mira ad introdurre misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale.

Il comma 1 interviene sulla legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla disciplina della conferenza di servizi:

- con la lettera a) si stabilisce che "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

I procedimenti amministrativi regolati dalla Conferenza di servizi terminano con un provvedimento finale, adottato sulla base dell'orientamento prevalente emerso, che assume carattere omnicomprensivo ed assorbente rispetto a tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, espressi nell'ambito del procedimento. In molti casi, però, i termini di validità ed efficacia dei singoli pareri iniziano a decorrere a far data dalla loro espressione, e dunque ben prima rispetto al momento in cui, con l'emanazione del provvedimento finale, il procedimento amministrativo può dirsi concluso e dunque in grado di esplicare i propri effetti. Ad esempio, nei casi in cui la Conferenza di servizi sia adottata quale strumento procedurale per l'ottenimento dell'autorizzazione unica alla realizzazione di un'opera, tra il rilascio dei singoli pareri/autorizzazioni/nulla osta ed il provvedimento autorizzativo finale intercorre un periodo indefinito (anche di anni). Ciò comporta che quando il proponente è messo nelle condizioni di poter iniziare i lavori dell'opera, i termini di validità dei singoli atti endoprocedimentali si siano già notevolmente ridotti. Per questo, appare necessario intervenire sulle norme che regolano il procedimento amministrativo affinché i tempi di validità degli atti endoprocedimentali acquisiti all'interno di una Conferenza di Servizi siano armonizzati con quelli del provvedimento autorizzativo finale.

- con la lettera b) si esplicita la natura di atto di alta amministrazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri che interviene quando, in caso di dissenso in conferenza di servizi, l'amministrazione procedente rimette a tale organo la decisione. Il carattere di atto di alta amministrazione di tale pronuncia è stato peraltro già affermato anche dal Consiglio di Stato (da ultimo sez. IV, 12

giugno 2014, n. 2999), secondo cui il meccanismo di rimessione al Consiglio dei Ministri svolge una funzione semplificatoria volta a superare gli arresti procedurali. Il Consiglio dei Ministri, infatti, si sostituisce completamente alle amministrazioni interessate, previa acquisizione delle loro posizioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione; al Consiglio dei Ministri, pertanto, è conferito un ampio potere discrezionale volto ad effettuare una valutazione degli interessi in giuoco e si avvale del potere conferitogli dalla legge quale organo di ultima istanza in chiave semplificatoria svolgendo un apprezzamento che è di alta amministrazione, pur nel rispetto e nella valutazione di quanto espresso dalle amministrazioni interessate. Vengono inoltre apportate modifiche all'art. 19 (segnalazione certificata di inizio attività), all'art. 21-*quinquies* relativo alla revoca del provvedimento amministrativo, che per il caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario viene esclusa per i provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici, all'articolo 21-*nonies* in materia di annullamento d'ufficio, che viene coordinato con le esclusioni dell'annullabilità di cui all'art. 21-*octies*, comma 2, ferme restando le responsabilità per l'adozione e il mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Con il comma 2 si dispone l'estensione della delega prevista per il regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Con la modifica introdotta, tale regolamento, oltre ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità (disciplinate oggi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010) in un'ottica di semplificazione del controllo preventivo sugli interventi minimali, in poco o per niente incidenti sul paesaggio, potrà individuare (lettera a)) tipologie di interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio. Esso inoltre (lettera b) potrà indicare anche tipologie di intervento che possano essere regolate tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, con particolare attenzione alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali

Il comma 3 prevede una chiarificazione, circa la doverosità della conclusione del procedimento da parte dell'autorità preposta alla gestione del vincolo (regione o comune subdelegato), pur quando il soprintendente abbia omesso di rendere il suo parere nel termine di legge (45 giorni dalla ricezione completa degli atti), ciò al fine di riaffermare l'orientamento già da anni seguito dal Ministero (la così detta "prescindibilità" del parere soprintendentizio), riversato peraltro nel regolamento vigente sugli interventi di lieve entità (decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010). Si segnala, peraltro, che tale orientamento è stato in parte contraddetto da una recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4914 del 2013, che avrebbe affermato (secondo talune

interpretazioni restrittive) la indefettibilità comunque e in ogni caso del parere del soprintendente. Ne sono derivati ulteriori rallentamenti nella conclusione dei procedimenti, che appare necessario e urgente superare con la proposta normativa in esame.

Il comma 4, infine, stabilisce che, al fine di assicurare efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, entro il 31 dicembre 2014 è adottato un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per stabilire apposite linee guida.

La RT conclude affermando che le disposizioni di cui al presente articolo, avendo natura di modifiche puramente ordinamentali (degli artt. 14-ter, 14-quater, 19, 21-nonies della l. 241/90, dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 83-2014 convertito dalla l. 106-2014, dell'art. 146 del d.lgs. 42-2004 (Codice bb.cc.pp.) e relativa all'art. 96 del d.lgs. n. 163-2006), non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle norme in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 26

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati)

L'articolo contiene disposizioni volte ad accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati.

Il comma 1 riconosce il valore di variante urbanistica agli accordi di programma che abbiano per oggetto il recupero di immobili pubblici non utilizzati, sottoscritti tra le amministrazioni interessate. I commi da 2 a 7 definiscono tempi e modalità per procedere alla valorizzazione o alienazione degli immobili in oggetto.

Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro della difesa, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di termini e modalità per l'attribuzione agli enti territoriali di una quota parte dei proventi derivanti dalle valorizzazioni o alienazioni degli immobili secondo le modalità definite dall'articolo in esame.

La RT afferma che gli effetti finanziari delle disposizioni, sotto il profilo dei maggiori introiti assicurati all'Amministrazione e agli enti locali – in ragione della semplificazione e velocizzazione delle procedure richieste ai fini del cambio di destinazione urbanistica – possono essere determinati solo a consuntivo. Sottolinea inoltre che il meccanismo premiale previsto dal comma 8

si coordina con la normativa vigente in merito alla valorizzazione ed alienazione di immobili pubblici⁷⁶.

Nella documentazione depositata dal Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati⁷⁷ si è affermato che, per quanto riguarda l'attività del Commissario straordinario che potrebbe essere nominato in caso di mancata attuazione degli accordi di programma di valorizzazione degli immobili della difesa, essa non comporterà oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto non è prevista alcuna remunerazione.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, per quanto di competenza.

Articolo 27 ***(Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL)***

Il comma 1 demanda ad apposito DPCM l'individuazione delle opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL, di cui all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969.

Il comma 2 prevede che l'INAIL per le finalità di cui al comma 1, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010.

La RT, dopo aver illustrato le disposizioni, afferma che le stesse non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica, trattandosi di risorse del bilancio INAIL già finalizzate a investimenti diretti nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, come previsto espressamente dal comma 2.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso il carattere procedimentale delle disposizioni, che si limitano a indicare le priorità nella gestione degli investimenti immobiliari dell'INAIL.

⁷⁶ Ovvero D.L. n. 351 del 2001, articolo 3, decreto legislativo n. 66 del 2010, articolo 307 e D.L. n. 69 del 2013, articolo 56-bis.

⁷⁷ Cfr. Bollettino del 9 ottobre 2014, pag. 87.

Capo VI
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI

Articolo 28
(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale)

Il comma 1 esclude per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo dal concorso alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 250 del 1997, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge n. 147 del 2013 (trasferimenti statali all'ENAC), quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-*decies* del decreto-legge n. 203 del 2005 (compensazioni di minori entrate all'ENAC), quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007 (Fondi da ripartire tra i ministeri), con riferimento al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 451 del 1998 (premi INAIL imprese autotrasporto).

La RT, dopo aver descritto le disposizioni, afferma che da un'analisi dei dati amministrativi dell'INPS 2013 è stato stimato per il 2014 un monte retributivo, afferente agli iscritti al "Fondo volo" (circa 10.000 soggetti esclusi i cassa integrati), di 366 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro pagati come indennità. Pertanto, in caso di abrogazione dall'imponibile contributivo dell'indennità di volo il minor gettito contributivo è stimato in 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015-2017.

La contribuzione figurativa sul 50% dell'indennità di volo è analogamente stimata in 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015-2017.

Di conseguenza, come sintetizzato nell'allegato 3, la RT rappresenta che gli oneri della disposizione sono pari a 14 mln di euro annui in termini di minori entrate contributive sull'indebitamento e il fabbisogno e a 28 mln di euro annui in termini di maggiori spese correnti in rapporto al SNF (lo Stato deve corrispondere all'INPS anche la contribuzione figurativa).

Al riguardo, si osserva che la quantificazione degli oneri, conforme a quella della disposizione che ha introdotto l'agevolazione in parola (articolo 13 del decreto-legge n. 145 del 2013), appare corretta alla luce dei parametri forniti dalla RT.

Si evidenzia che anche in questa occasione la RT non considera il possibile maggior gettito fiscale derivante dalla minore incidenza delle deduzioni contributive, per i medesimi motivi di prudenzialità adottati durante l'esame del decreto-legge n. 145 del 2013, in quanto la quota maggiore della minore contribuzione interessata è a carico delle imprese del settore, che potrebbero risultare incapienti ai fini IRES. In proposito appare opportuno acquisire conferma dal Governo.

Relativamente alle modalità di copertura, a valere sulla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 2, il Governo ha confermato durante l'esame presso la Camera dei deputati che dette riduzioni non pregiudicano eventuali interventi già programmati e/o avviati a valere sulle medesime risorse. Preso atto dei chiarimenti del Governo, suscita perplessità la sostenibilità dei tagli complessivi operati a carico del bilancio dell'ENAC e della riduzione dell'autorizzazione di spesa per la riduzione dei premi INAIL al settore dell'autotrasporto. Infine, si osserva che la tabella C, laddove non ancora già definita nei suoi stanziamenti (quindi in relazione all'anno 2017), non appare correttamente utilizzabile a copertura di oneri che appaiono evidentemente rigidi nel loro importo (si tratta di 6 mln di euro per il 2017).

Il comma 3 stabilisce che il diritto d'imbarco passeggeri di cui al comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 324 del 1976 non è dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, avendo base operativa in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (*crew must go*), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (*crew returning to base*), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame sono chiaramente suscettibili di determinare minor gettito per quanto attiene ai diritti di imbarco aeroportuali. Va comunque ricordato che tali diritti sono destinati alle società di gestione di servizi aeroportuali, afferendo quindi ai rapporti fra gestore e vettori, come ribadito dal Governo in un secondo momento.

Il comma 4 dispone che nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso è assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo.

Il comma 5 prevede che in via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti.

Il comma 6 dispone che per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988, gli oneri connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico del bilancio del Ministero stesso.

Il comma 7 stabilisce che, al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.

La RT, dopo aver descritto i commi 4-7, afferma che gli stessi comportano riduzioni di spese per la finanza pubblica.

Al riguardo, si conviene con quanto asserito dalla RT in ordine al fatto che dalle norme dovrebbero discendere risparmi per la finanza pubblica. Nulla da osservare in merito, atteso che tali eventuali risparmi non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 8 modifica alcune disposizioni del Codice della navigazione.

In particolare, la lettera a) specifica che l'Aeronautica militare svolge i servizi di navigazione aerea mediante specifici atti di intesa con l'ENAC anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea;

la lettera b) prevede che i compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo nonché del personale non di volo e del personale militare, quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, siano disciplinati dalla normativa europea, dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC, nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.

La RT afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e pertanto non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8-*bis* prevede che, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia, nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte libertà relative a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali.

La RT asserisce che la disposizione, di natura procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 29
(Pianificazione strategica della portualità e della logistica)

Il comma 1 prevede l'adozione con DPCM, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il piano è finalizzato alla promozione della competitività del sistema portuale e logistico, ad agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e alla promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche con riferimento alla razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti. Il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali dovrà comunque avvenire ai sensi della legge n. 84 del 1994.

Il comma 1-*bis* vincola le autorità portuali e marittime a valutare la destinazione di strutture o ambiti portuali idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, ad approdo turistico

Il comma 2 dispone che le autorità portuali dovranno presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, un resoconto degli interventi inerenti la logistica portuale in corso di realizzazione o da intraprendere, con i relativi crono-programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio selezionerà gli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico previsto dal comma 1 ovvero di valutare interventi sostitutivi.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le disposizioni, di carattere prettamente programmatico e/o ordinamentale, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di meglio individuare i possibili risvolti finanziari connessi alla presente disposizione, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa gli aspetti onerosi e le relative fonti di finanziamento derivanti dalle finalizzazioni del piano strategico nazionale della portualità e della logistica. In particolare, si segnalano la promozione della competitività del sistema portuale e logistico, l'agevolazione della crescita dei traffici delle merci e delle persone, la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti, nonché la valutazione della destinazione di strutture o ambiti portuali idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, ad approdo turistico.

Articolo 29-bis
(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto).

L'articolo stabilisce modifica il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sui requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore, prevedendo che venga meno il requisito di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto qualora siano stati oggetto di un'informativa antimafia interdittiva

La RT aggiornata afferma che la disposizione stabilisce che non sussistono o cessano di sussistere i requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto anche nel caso in cui egli sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

Le disposizioni, di carattere prettamente ordinamentale, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Capo VII MISURE URGENTI PER LE IMPRESE

Articolo 30 *(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti)*

Il comma 1, al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del *Made in Italy* nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, prevede che il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia.

Il comma 2 individua in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie per l'attuazione del piano:

- a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
- b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
- c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
- d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
- e) realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015;
- f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*;
- g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;

h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i) rafforzamento organizzativo delle start up e delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher*;

l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

Il comma 3 attribuisce all'ICE-Agenzia il compito di provvedere all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali.

Il comma 3-*bis* prevede che l'ICE trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero.

Il comma 4 destina i contributi di cui alla lettera i), del comma 2, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei *voucher*.

Il comma 5 demanda ad apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE Agenzia la definizione degli obiettivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, dei risultati attesi, delle risorse finanziarie e del relativo utilizzo.

Il comma 6 dispone che l'Agenzia ICE svolge l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.

Il comma 7 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato, composto da rappresentanti di vari ministeri, può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevedeva il Desk Italia-Sportello attrazione degli investimenti esteri, è abrogato.

Il comma 8 prevede che il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.

Il comma 9 destina anche all'attrazione degli investimenti esteri la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'Agenzia ICE di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, come determinata nella Tabella C⁷⁸ della legge di stabilità annuale.

La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni. Con riferimento all'istituzione del Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui al comma 7, la RT afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica essendo espressamente previsto, da un lato, che ai componenti del Comitato, nominati tra i rappresentanti delle amministrazioni, non venga corrisposta alcuna forma di emolumento comunque denominato e, dall'altro lato, che al funzionamento del medesimo comitato si provveda nei limiti delle risorse

⁷⁸ La Tabella C della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) reca uno stanziamento, per il triennio 2014-2016, di 23,8 milioni di euro per il 2014, di 22,8 milioni per il 2015 e di 22,9 milioni per il 2016. Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il disegno di legge di stabilità 2015 (AC 2679) reca invece uno stanziamento a legislazione vigente di 19,1 mln per il 2015 e di 18,3 mln per il 2016.

umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ribadito dal Governo che l'intera gamma di attività prevista dal presente articolo verrà finanziata con le risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 9, si osserva che ciò non si evince dal testo delle norme; inoltre, alla luce dell'ampiezza delle nuove finalità, sarebbe opportuna una conferma in merito alla congruità delle risorse del Fondo per lo svolgimento delle attività in questione senza pregiudicare gli interventi già previsti.

Articolo 31 ***(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)***

Il comma 1, al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, demanda ad apposito DPCM la definizione delle condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

Il comma 2 prevede che con il medesimo decreto siano altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Il comma 3 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al DPCM 13 settembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

La RT afferma che dall'articolo non derivano conseguenze per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 31-bis ***(Operatività degli impianti a fune)***

Il comma 1 prevede che i termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 2 stabilisce che nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

Il comma 3 stabilisce che possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.

La RT riferisce che la disposizione è finalizzata ad uniformare la normativa italiana alla direttiva europea in materia di vita tecnica degli impianti a fune.

La Direttiva Europea 2000/9/CE, recepita con il decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210, ha prodotto una sostanziale evoluzione della normativa tecnica del settore, ad iniziare sin dalla fase progettuale degli impianti, prevedendo l'analisi di sicurezza, l'individuazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, la certificazione dei medesimi sottosistemi e componenti di sicurezza da parte degli Organismi Notificati e la conseguente marcatura CE.

Nell'ambito di tale evoluzione, nella medesima Direttiva non è contemplata la vita tecnica degli impianti funiviari. Tuttavia, per garantire e verificare il mantenimento dei livelli di sicurezza, la norma europea armonizzata UNI EN 1709 prevede delle ispezioni mensili, annuali e pluriannuali per l'impianto o parti di esso e, inoltre, delle ispezioni speciali sui componenti di sicurezza che dovranno essere eseguite sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore.

Il testo dell'articolo prevede il superamento del concetto di vita tecnica ed, in particolare, di non applicare i termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985 n. 23, richiamati e prorogati dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s. m. i., purché risultino positivi ad apposite verifiche eseguite sui medesimi impianti secondo i criteri che verranno definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro sei mesi dalla data di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133.

I commi 2 e 3 prevedono disposizioni transitorie, nelle more dell'emanazione del predetto decreto.

Le disposizioni in esame rivestono carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 32
(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto)

Il comma 1 dell'articolo dispone che, al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

Il comma 2 individua i mezzi di copertura degli oneri di cui al comma precedente, valutati in due milioni di euro per l'anno 2014: si tratta dell'utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 148, c. 1, della legge n. 388 del 2000) che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono state acquisite definitivamente al bilancio dello Stato. Ciò nel limite di 2 milioni di euro.

La RT afferma che gli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 discendono dall'estensione dell'applicazione di un'aliquota IVA al 10 per cento – in luogo di quella ordinaria – e perviene all'onere di 2 milioni per il 2014 sulla base dei seguenti elementi, in parte integrati attraverso le risposte del Governo fornite in data 9 ottobre:

- numero di strutture portuali a fini esclusivamente turistici: 82.000⁷⁹;
- tariffa media per notte: 200 euro;
- permanenza media: 6 notti;
- riduzione dell'aliquota IVA rispetto a quella ordinaria: 12 punti percentuali;
- periodo di vigenza della norma: due mesi.

Il minor gettito è quindi indicato in 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda il comma 3, la RT ne evidenzia il carattere ordinamentale e l'assenza di conseguenti profili finanziari.

Al riguardo, sulla base dei parametri indicati, la quantificazione appare corretta. Si osserva tuttavia che, l'indicazione della permanenza media di sei notti non appare supportata da informazioni.

Si evidenzia poi che, stante il rinvio al decreto ministeriale per la fissazione dei requisiti che permettano di considerare le strutture in esame come rientranti tra quelle “ricettive all'aria aperta” (come tali sottoposte ad aliquota IVA agevolata), si rinviene un elemento di incertezza nell'individuazione esatta del numero di strutture portuali da considerare ai fini della stima dell'onere.

⁷⁹ Fonte: Conto Nazionale dei trasporti 2013.

Il comma 3 precisa, attraverso una modifica della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), che il sistema telematico centrale della nautica da diporto include, oltre all'archivio telematico centrale e allo sportello telematico del diportista, anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto.

La RT aggiornata ribadisce che la disposizione reca modifiche di carattere ordinamentale, inerenti il sistema telematico centrale della nautica da diporto, di recente istituzione. Non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti sulla norma.

Al riguardo, si concorda con la neutralità della prevista inclusione dell'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto nell'ambito del sistema telematico che è già esistente.

Articolo 32-bis (Disposizioni in materia di autotrasporto).

Il comma 1 interviene all'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298 (*Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori*), modificando le norme che prevedono le sanzioni amministrative, fino al fermo amministrativo, in materia di cabotaggio stradale nel caso di veicoli immatricolati all'estero ed effettuato in violazione della normativa comunitaria, sia aggiornando il riferimento normativo al più recente regolamento comunitario 1072/2009, di rifusione dei precedenti regolamenti in materia, che prevedendo l'applicazione delle stesse sanzioni anche all'ipotesi di circolazione sul territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero per i quali sia accertata durante la circolazione la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o di altri elementi e le prove documentali che devono essere fornite in base al regolamento 1072/2009, nonché qualora queste prove non siano conservate a bordo del veicolo ed esibite.

Il comma 2 prevede che i contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, per l'esercizio finanziario 2013, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 39 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tale fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui al presente comma non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta.

Il comma 3 modifica le attribuzioni del Comitato Centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori (di cui al comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 284 del 2005, le cui funzioni sono state riordinate dal D.L. n. 95 del 2012 e su cui recentemente è intervenuta la Legge di Stabilità 2014), prevedendo che questo decida anche sui ricorsi contro gli Uffici della

Motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Attualmente si tratta di una competenza assegnata ai TAR. Si prevede inoltre che tali ricorsi non abbiano effetto sospensivo e che siano definitive e vadano notificate al ricorrente, nonché al competente Ufficio Motorizzazione Civile nei casi di provvedimenti di radiazione, cancellazione e sospensione dall'Albo.

Il comma 4 stabilisce che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del danaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

La RT aggiornata riferisce che le misure di cui al comma 1 rendono più stringenti i controlli su tutte le forme di cabotaggio abusivo che penalizzano fortemente l'autotrasporto italiano e pongono a carico del vettore l'onere della prova della regolarità della documentazione. Le citate disposizioni non determinano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 intende trasformare l'erogazione diretta del contributo per l'acquisizione di beni capitali per le imprese di autotrasporto in un credito di imposta da utilizzare in compensazione, consentendo alle predette imprese di scegliere tra i due strumenti di erogazione.

A tal fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento all'Agenzia delle entrate delle risorse effettivamente disponibili - iscritte in bilancio nel 2014 - e comunque non oltre complessivi 15 milioni di euro, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

Al credito d'imposta riconosciuto non trova applicazione il limite annuale - da indicare nella dichiarazione dei redditi - previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'utilizzazione di detto strumento comporta un miglioramento dell'efficienza nella gestione della misura del contributo in quanto le imprese creditrici, attualmente in crisi di liquidità, beneficiano dell'aiuto in tempi molto più celeri.

Le stesse misure sono previste per gli incentivi per la formazione professionale, nei limiti delle risorse, relative all'esercizio 2014, effettivamente disponibili e, comunque, per un importo non superiore a 10 milioni di euro.

Trattasi, in entrambi i casi, di risorse previste a legislazione vigente, già destinate al settore dell'autotrasporto - ex articolo 1, comma 89, legge n. 147 del 2013 - e destinate alle medesime finalità con D.M. n. 283/2014.

Per quanto sopra non si ravvisa che dall'attuazione delle predette disposizioni possano derivare effetti finanziari a carico di saldi di finanza pubblica.

Al comma 3, le disposizioni in argomento hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi ne maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 4, infine, viene previsto che dovranno obbligatoriamente utilizzarsi, da parte di tutti i componenti della filiera del trasporto, gli strumenti elettronici di pagamento (carta di credito, pagobancomat, ecc.), come i bonifici bancari e gli assegni.

La citata disposizione costituisce applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 12, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che impone, per pagamenti da 1000 €, l'utilizzazione di strumenti di pagamento che consentano la tracciabilità dei flussi finanziari, sia a fini, appunto, di lotta all'evasione fiscale, sia come un argine tra i più efficaci contro le infiltrazioni delle organizzazioni criminali.

La norma proposta si palesa addirittura più stringente prevedendo l'utilizzazione degli strumenti che garantiscono la piena tracciabilità per qualsiasi importo, e dunque anche al di sotto dei mille euro. La ragione di tale apparente rigidità è da mettere in relazione alla particolare natura e struttura del mercato dell'autotrasporto, caratterizzato da notevoli fenomeni di evasione fiscale (IVA e IRAP soprattutto) per alcuni versi, e da potenziali fenomeni di inquinamento criminale con particolare riferimento a talune aree del Paese.

Trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale, dall'attuazione della stessa la RT non ravvisa effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, per i profili di interesse, occorre soffermarsi sul comma 2 dal momento che ivi si prevede che i contributi di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 (2013) e all'articolo 1, comma 89, della legge di stabilità 2014 (2014) possano essere fruiti da individuati beneficiari anche mediante credito d'imposta, e perciò portati a compensazione dei tributi da pagare, sia pure nei limiti complessivi indicati dalla norma di una spesa di 39 milioni di euro.

In proposito, posto che la concessione di contributi agli autotrasportatori eventualmente anche sotto forma di "credito" d'imposta, contabilmente classificata in bilancio in conto "investimenti" (cfr. capitolo 7420 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture), si pone in presenza di una platea di beneficiari che è ora già esattamente individuata, va sottolineato che il dispositivo si risolve nel riconoscimento di un beneficio che si rende a rigore

compatibile anche con un "tetto" di spesa – analogamente a quella connessa alla fruizione di un credito d'imposta, di cui siano individuati i criteri per il riconoscimento – per cui andrebbe innanzitutto confermato che l'importo espressamente autorizzato dalla norma in esame, corrisponde effettivamente al fabbisogno individuato rispetto agli aventi diritto ai contributi e agli importi corrispondenti al loro "credito" maturati verso l'erario per il 2013 e il 2014, nonché alle risorse a valere della dotazione prevista per ciascuna delle due annualità⁸⁰. Il tutto, tenuto conto che la fruizione del credito d'imposta anziché del contributo sembrerebbe determinare effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento che potrebbero interessare anche le annualità future, ritenuto il diverso criterio di imputazione che caratterizza le due partite contabili^{81 82 83}.

Posto che la RT aggiornata afferma che con il nuovo strumento le imprese beneficerebbero dell'aiuto in tempi molto più celeri, sembrano determinarsi effetti di accelerazione della spesa rispetto alla gamma di utilizzi già scontata nei tendenziali di spesa.

Sul piano della disciplina di bilancio, va poi segnalato che se per il 2014 gli obblighi assunti per i contributi in esame fanno riferimento ad una annualità che è ancora in corso (lo stanziamento per l'esercizio corrente è di 330 milioni), per il 2013 (stanziati *ab initio* in 400 milioni di euro), il mantenimento delle relative risorse residue nel bilancio 2014/2016 dovrebbe a rigore corrispondere alla già avvenuta iscrizione degli importi spettanti nel conto dei "residui" contabili, in quanto riferibili ad "obbligazioni" che risultino giocoforza essersi

⁸⁰ Ad ogni modo, sul piano metodologico, premesso che come noto la natura di una autorizzazione di spesa quale "tetto" massimo, ovvero quale "previsione" di spesa, dipende non già dalla sua formulazione testuale ma dalla piena "rimodulabilità" o meno dei fattori di spesa che sono ad essa sottesi, tutto farebbe ritenere che in presenza di una platea determinata dei beneficiari e di una spesa "unitaria" già definita, si sia in presenza di fatto di una "previsione", per cui l'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità prescrive che debba sempre prevedersi in tal caso anche l'inserimento anche di una clausola di "salvaguardia", nei termini di "automaticità ed effettività" ivi indicati al comma 12 del medesimo articolo onde prevedere la compensazione di eventuali effetti superiori alla spesa indicata.

⁸¹ In tal senso, quanto ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, in considerazione della circostanza che quelli connessi ai "trasferimenti" alle imprese, sono di norma correlati alla loro materia erogazione (criterio per "cassa" anziché per "competenza"), ciò che è l'inverso di quello adottato invece di norma per i "crediti d'imposta" su cui incide la natura degli stanziamenti di spesa indicati a copertura (se di parte corrente o in conto capitale) andrebbero rappresentate le modifiche rispetto agli effetti da considerarsi già scontati a legislazione vigente per il 2014, atteso che le variazioni dovrebbero, nel primo caso, corrispondere alla "erogazione", mentre, nel secondo, farebbero riferimento a quello dell'anno d'imposta "compensato" (competenza 2013).

⁸² Sulla problematica dei criteri di contabilizzazione dei trasferimenti correnti e dei crediti d'imposta Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Servizio Studi, I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi", 2008, pagina 58-59 e pagina 62.

⁸³ Nel segnalare il precipuo meccanismo contabile di regolazione – e compensazione con le previsioni di bilancio – che regola la fruizione dei crediti d'imposta – operante mediante la dotazione dell'apposito fondo intestato all'Agenzia delle entrate collocato e gestito "fuori" bilancio, che opera a compensazione del minore gettito derivante dai crediti d'imposta fruiti – va sottolineato infatti che le risorse destinate di volta in volta ad affluire al citato fondo di tesoreria dal bilancio, rivestono però natura contabile ora di parte corrente ora di parte capitale (cfr. si veda gli stanziamenti iscritti nei capitoli del programma di spesa "interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), per cui i relativi effetti d'impatto, da ritenersi già contemplati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente, dovrebbero a rigore essere considerati, a seconda della loro originaria "classificazione" contabile, come calibrati sui soli fabbisogni stimati a legislazione vigente.

già perfezionate entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Diversamente, devono le eventuali risorse "rimanenti" a valere dello stanziamento previsto nel 2013 considerarsi come quota di risorse andata in economia⁸⁴.

Un'ultima annotazione va riferita poi ai possibili effetti eventualmente riconducibili alla esplicita deroga prevista al "massimale" annuale, per beneficiario, previsto in tema di fruizione dei crediti d'imposta (250.000 euro), a decorrere dal 2008, dall'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008, laddove, comunque, va segnalato che la RT non associava comunque *in illo tempore* alla norma effetti di correzione sui saldi di finanza pubblica per le annualità a decorrere dal 2008.

Ad ogni modo, andrebbe comunque assicurato che la fruizione dei crediti d'imposta al posto dei trasferimenti, potrà avvenire nei soli limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente.

Capo VIII

MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio)

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni dell'articolo finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale attengono alla tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Il comma 2 dispone che le funzioni amministrative relative al procedimento sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio.

Il comma 3, prevede l'adozione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate con delibera del Consiglio dei Ministri. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. In detti documenti viene altresì individuato il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Il comma 4 prepone ai documenti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore.

Il comma 5 attribuisce al Commissario compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse

⁸⁴ A una interrogazione al sistema DATAMART-RGS, lo stato del capitolo di spesa 7420 iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indica uno stanziamento definitivo di competenza pari a soli 223.653 euro, integralmente impegnati, di cui sono stati pagati soli 121.652 euro, mentre risultano pagati in conto residui 1.0107109 euro.

nazionale, nonché i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 6 prevede la nomina del Soggetto attuatore con DPCM. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica i termini previsti dal Codice ambientale, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

Il comma 7 trasferisce al soggetto attuatore le aree di interesse nazionale secondo le modalità stabilite dal decreto di nomina.

Il comma 8 dispone che il Soggetto attuatore trasmetta al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, corredata dal progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal crono programma di svolgimento dei lavori, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico e di quelle con ricaduta a favore della collettività locale, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi.

Il comma 9 attribuisce al Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, il compito di convocare immediatamente una conferenza di servizi, al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine prescritto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della regione interessata.

Il comma 10 prevede che il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo ed è approvato con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'approvazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.

La RT, oltre a descrivere le norme, afferma, con riferimento al comma 8 relativo alla procedura per l'approvazione della proposta di programma, che dalla sua attuazione non derivano oneri per la finanza pubblica, atteso che le attività ivi previste saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La nota del Governo, presentata alla Camera dei deputati, in relazione ai chiarimenti chiesti per conoscere circa le risorse in base alle quali il programma di rigenerazione urbana, di cui al comma 10, sarà adottato ad invarianza della spesa, ha affermato che il programma di rigenerazione assume carattere programmatico, prevedendo che il programma sarà realizzato in relazione alle risorse che risulteranno presenti sul bilancio dello Stato destinate allo scopo, ferma restando la partecipazione degli enti territorialmente interessati, nonché

delle eventuali somme derivanti dal risarcimento posto a carico dei responsabili del danno ambientale.

Al riguardo, considerata l'attribuzione allo Stato di competenze e funzioni prima esercitate dagli enti territoriali, previa dichiarazione che le bonifiche ambientali e la rigerenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, co. 2, lettere *s)* e *m)* della Costituzione, andrebbero forniti chiarimenti sulle risorse con cui lo Stato farà fronte alle nuove funzioni amministrative. In particolare, andrebbe chiarito lo svolgimento di tali nuovi compiti sia compatibile con le ipotesi di invarianza finanziaria riportate nelle norme in esame.

Il comma 11 dichiara le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel Comune di Napoli, perimetrate, per interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con decreto del Ministero dell'ambiente del 31 agosto 2001, aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Il comma 12 trasferisce la proprietà delle aree e degli immobili del comprensorio Bagnoli-Coroglio appartenenti alla società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento, con il medesimo D.P.C.M. di nomina, al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo Soggetto attuatore. Il Soggetto attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto attuatore. Tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto attuatore e degli altri atti previsti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta.

Il comma 13 stabilisce che, per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto attuatore e la società da lui costituita partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione.

Il comma 13-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva emanata da Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014.

Il comma 13-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che ai fini della definizione del programma di rigenerazione urbana il soggetto attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del Comune di Napoli e le esamina, avuto riguardo prioritario alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana ed alla sua sostenibilità economico-finanziaria.

Il Comune di Napoli può chiedere, in seno alla Conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge.

Il comma 13-*ter* attribuisce al Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e ss. della legge n. 147 del 2013, il compito di verificare i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del

Soggetto attuatore ovvero della società da quest'ultimo costituita e di assumere ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla Bagnoli Spa alla data di dichiarazione di fallimento.

La RT, oltre a descrivere le norme, afferma, con riferimento al trasferimento delle aree e degli immobili della società Bagnoli Futura S.p.A, che lo stesso avviene con oneri a carico del Soggetto attuatore e che pertanto dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

In merito alla trascrizione del decreto di nomina del Soggetto attuatore e degli altri atti ivi previsti, esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta, la RT precisa che la disposizione non determina effetti finanziari configurandosi come rinuncia a maggior gettito.

Relativamente alla partecipazione del Soggetto attuatore e della società all'uopo istituita alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, la RT afferma che tali disposizioni non hanno effetti negativi sulla finanza pubblica, considerato che per quanto di competenza della parte pubblica si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente ai commi aggiuntivi, 13-bis, 13-ter e 13-quater la RT, oltre a descrivere le disposizioni, evidenzia che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, rappresenta che la natura del soggetto attuatore e della società per azioni potrà essere determinata solo all'atto del decreto di nomina, così come per la S.p.A. la cui natura sarà definita al momento della sua costituzione. La nota poi tende ad escludere qualsiasi coinvolgimento di enti o soggetti rientranti nel perimetro della P.A.

Con riferimento alla quantificazione dei costi di bonifica, la nota sottolinea che tale previsione potrà avvenire solamente al momento del trasferimento delle aree al soggetto attuatore, che verificherà lo stato dell'arte degli interventi già effettuati.

Relativamente all'eventuale inadempienza del soggetto attuatore, la nota precisa che l'attuazione degli interventi, come disciplinato dal Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, rientrerebbe nell'alveo delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 10.

Per quanto attiene all'esenzione da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta in esame, la nota rileva che gli effetti sono di trascurabile entità.

La RT di passaggio, con riferimento ai nuovi commi 13-*bis*, 13-*ter* e 13-*quater*, afferma che essi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che pur se la nota di risposte del Governo ha escluso la natura pubblica del soggetto attuatore e della S.p.A da costituire, ciò non si evince dal testo normativo. A tal proposito, si segnala che sono posti in capo al soggetto attuatore gli oneri del trasferimento della proprietà delle aree e degli immobili del comprensorio Bagnoli-Coroglio appartenenti alla società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento e che alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti.

A proposito del comma 13-*quater*, che attribuisce al Commissario straordinario di Governo il compito di assumere ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla Bagnoli Spa alla data di dichiarazione di fallimento, considerato che il testo non sembra comunque imporre obblighi assunzionali e alla luce della conferma fornita dalla RT di passaggio che dalla disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi, non si formulano osservazioni.

Articolo 33-bis

(Interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che, nell'anno 2015, le spese sostenute dal comune di Casale Monferrato per gli interventi di bonifica da amianto nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato», a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal Patto di stabilità interno.

La RT aggiornata afferma che la disposizione in questione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica posto che per l'anno 2015 l'esclusione delle spese per interventi di bonifica da amianto effettuati dal Comune di Casale Monferrato sono compensate dall'esclusione dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla Regione Piemonte.

Al riguardo, rilevato che l'esclusione delle spese di bonifica per il comune di Casale Monferrato riguarda non solo il lato della spesa ma anche, per effetto dell'esclusione dei trasferimenti erogati al medesimo comune, il lato entrata del bilancio dell'ente, determinando un effetto nullo sul saldo finanziario valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, non ci sono osservazioni.

Articolo 34

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)

Il comma 1 è finalizzato ad accelerare, nell'ambito delle procedure "ad invito" per l'aggiudicazione di contratti relativi alla bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, la fase di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, prevedendo la presentazione, già in sede di offerta, della documentazione indicata nel bando.

Il comma 2 non consente il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Il comma 3 aggiunge i casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati tra le ipotesi in cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Il comma 4 consente alle stazioni appaltanti, nelle procedure ristrette e in quelle negoziate con pubblicazione del bando relative alla bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, la possibilità di stabilire termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte abbreviati rispetto a quelli ordinari.

Il comma 5, lettera a), aggiunge i casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati tra le ipotesi (tassativamente indicate dall'art. 132, comma 1, del Codice dei contratti pubblici) in cui, sentito il progettista e il direttore dei lavori, possono essere ammesse le varianti in corso d'opera, mentre la lettera b) prevede che, nel caso di lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento.

Il comma 6 dispone che, nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.

Il comma 7, sostituito dalla Camera dei deputati, prevede che nei siti inquinati di proprietà di Enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richieste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

Il comma 7-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, nell'aggiungere un periodo all'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione possa autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizione di sicurezza in termini di rischi sanitari e ambientali.

Il comma 8, lettera a), disciplina le modalità di effettuazione della caratterizzazione, qualora la stessa non sia stata ancora eseguita. La lettera b), consente - in alternativa alla caratterizzazione disciplinata dalla lettera precedente - l'avvio della realizzazione degli interventi, qualora sia in essere l'attività di messa in sicurezza operativa. La lettera c), disciplina le modalità di esecuzione delle attività di scavo e di gestione dei terreni/materiali provenienti dallo scavo.

Il comma 9 prevede che il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.

Il comma 10 stabilisce una serie di prescrizioni affinché possano essere riutilizzati in situ i terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio.

Il comma 10-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, apporta una serie di modifiche all'articolo 242-*bis* (procedura semplificata per le operazioni di bonifica) del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, si stabilisce che la caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, ma a controllo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso. Inoltre, si prevede che il progetto di bonifica di un sito di estensione superiore a quindicimila metri quadrati può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali soggetta al termine di esecuzione di 18 mesi, salvo proroga di 6 mesi. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a quattrocentomila metri quadrati, il numero delle fasi o lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico cronoprogramma ivi annesso.

Il comma 10-*ter*, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone che per gli affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti la materia delle bonifiche ambientali è fatto obbligo per l'Ente o l'Autorità procedente di pubblicare nel proprio sito WEB il curriculum del soggetto affidatario e dell'ultima visura camerale dello stesso disponibile.

La RT, oltre a descrivere le norme, afferma, con riferimento ai commi da 1 a 6 che le disposizioni in esame non hanno impatto sulla finanza pubblica, posto che trattasi di norme procedurali di semplificazione del vigente quadro normativo. Per quanto riguarda la facoltà concessa al direttore dei lavori di disporre modifiche in corso d'opera nei limiti del 10 per cento dei lavori di bonifica, di cui al comma 5, la norma parimenti non ha impatti sulla finanza pubblica.

Il comma 7 non è stato verificato positivamente dalla RT in quanto prevede l'esclusione dal patto di stabilità per le spese relative agli interventi su siti inquinati di proprietà di enti territoriali, senza dare alcuna indicazione in ordine alle modalità di applicazione e alla relativa copertura finanziaria. Pertanto, ove gli enti procedessero discrezionalmente ad attuare la disposizione, la stessa comporterebbe oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Per la RT il comma 7-*bis* non implica alcun onere per i bilanci pubblici.

Con riferimento ai commi da 8 a 10 la RT, considerata la loro natura meramente procedurale, afferma che gli stessi non comportano effetti per la finanza pubblica.

Analogamente i commi 10-*bis* e 10-*ter*, secondo la RT, non implicano alcun onere per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento al comma 7, andrebbero forniti i motivi della mancata attribuzione di effetti finanziari derivanti dall'esclusione dal patto di stabilità interno, di interventi e opere di bonifica, da parte degli enti territoriali interessati. Tra l'altro si segnala che la norma non pone limiti di spesa massima da escludere dai vincoli del patto di stabilità interno. Sul medesimo punto si segnala che la RGS non ha verificato positivamente la disposizione.

Infine, in via generale, al fine di escludere procedure di infrazione comunitaria, con possibili oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe valutata la compatibilità delle presenti disposizioni con la normativa europea in materia.

Articolo 35

(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene)

Il comma 1 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà individuare a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale e degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo.

Il comma 2 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà individuare il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.

Il comma 3 prevede l'autorizzazione fino a saturazione del carico termico di tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria. Le autorità competenti dovranno provvedere ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria.

I commi 4 e 5 stabiliscono che gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, mentre per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.

Il comma 6 prevede che, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti dovrà essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del d.lgs.n. 152/2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto.

Il comma 7 stabilisce che, nel caso di smaltimento in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti siano tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di

gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe, poste a carico dei cittadini.

Il comma 8 prevede la riduzione dei termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1.

Il comma 9 prevede il potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini fissati dai commi 3, 5 e 8.

Il comma 10 impone al Ministero dell'ambiente, entro il 30 giugno 2015, di avviare le procedure per l'affidamento della nuova concessione del SISTRI a partire dal 2016 – al fine di consentire al medesimo Ministero di avvalersi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

Il comma 11 modifica l'articolo 182 del D.Lgs. n. 152 del 2006, aggiungendo il comma 3-bis, che stabilisce la non applicazione del divieto previsto al comma 3, ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene debbano essere avviati a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori dal territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il comma 12 interviene sull'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, apportando le seguenti modificazioni:

- a) abroga il comma 2 che contiene la definizione dei beni in polietilene, la cui individuazione è demandata ad un decreto del Ministero dell'ambiente;
- b) modifica il comma 3, che disciplina l'istituto e la composizione del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO), prevedendo, in ogni caso, la partecipazione nel consiglio di amministrazione del Consorzio di un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, da nominarsi con decreto del Ministro dell'ambiente;
- c) modifica il comma 13, che disciplina gli obiettivi minimi di riciclaggio dei beni in polietilene, prevedendo che il contributo percentuale di riciclaggio, previsto in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni in polietilene per il mercato interno, venga stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. La modifica in esame prevede altresì che, con il previsto decreto del Ministro dell'ambiente, per la definizione degli obiettivi minimi di riciclaggio, venga stabilita anche l'entità del contributo dei soggetti partecipanti al POLIECO.

Il comma 13 stabilisce che fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006 i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi.

La RT, oltre a descrivere le disposizioni, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in via generale, al fine di escludere procedure di infrazione comunitaria, con possibili oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe valutata la compatibilità delle presenti disposizioni con la normativa europea in materia.

Con riferimento al comma 13 si prende atto delle informazioni fornite dalla RT aggiornata, che la norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto i minori contributi previsti dalla disposizione non sono versati allo Stato o a soggetti pubblici in quanto sono poste a carico del Consorzio e dei soggetti partecipanti al POLIECO. Sul punto si osserva che la medesima

conferma dovrebbe essere fornita anche per assicurare che la riduzione dei contributi in esame non determina alterazioni nelle condizioni di funzionalità del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

Capo IX **MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA**

Articolo 36 ***(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi)***

Il comma 1, esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché per il finanziamento di strumenti di programmazione negoziata. Gli importi oggetto dell'esclusione saranno stabiliti con decreto interministeriale, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione, derivanti dalla destinazione delle aliquote relative alla produzione di idrocarburi alle regioni a statuto ordinario, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto al 2013.

Il comma 2 demanda alla legge di stabilità per il 2015 e a quelle successive, la definizione per le regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del limite dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui art. 20, commi 1 e 1-bis del decreto-legislativo n. 625 del 1996, destinate alle regioni a statuto ordinario.

Il comma 2-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, apporta una serie di modifiche all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009. In particolare, si cambia la denominazione e la finalizzazione del Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ora, invece, destinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card sempre per i medesimi residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

La RT con riguardo al comma 1, afferma che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica atteso che l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di specifiche spese nelle aree in cui si svolgono ricerche e coltivazioni di idrocarburi, è subordinata e limitata agli importi stabiliti con decreto interministeriale e trova compensazione nelle maggiori entrate riscosse dalle regioni.

Per quanto concerne il comma 2, la RT afferma che la disposizione ha carattere programmatico e dalla stessa non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, posto che il limite dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote - di cui art. 20, commi 1 e 1-bis del D.lgs. n. 625 del 1996 - potrà essere stabilito con la legge di stabilità per il 2015 compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2-*bis*, la RT afferma che la disposizione si limita a modificare la finalizzazione ferme restando le risorse disponibili a legislazione vigente ed è pertanto neutrale dal punto di vista finanziario.

Al riguardo, con riferimento ai commi 1 e 2, atteso che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno eliminato il limite temporale di applicazione dell'esclusione del patto di stabilità interno delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico ed, inoltre, non sono più circoscritte alle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, andrebbe acquisita la valutazione del Governo, circa la permanenza dell'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente al comma 2-*bis*, si segnala che la diversa finalizzazione delle risorse presenti sul Fondo non più preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, potrebbe determinare una possibile contrazione nei consumi di carburanti, con conseguente riduzione del relativo gettito. Su tale punto andrebbe acquisito il parere del Governo.

Articolo 36-bis
(Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi)

La disposizione interviene sulla disciplina (art. 16 del decreto-legge n. 1 del 2012) che prevede la destinazione a progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi, di una quota delle maggiori entrate per l'erario garantite dalle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi. Al riguardo, dispone che tale norma si applichi alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio sia stata rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. Specifica inoltre che la quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata nella misura del 30 per cento di tali maggiori entrate e per i dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo.

La RT rappresenta che le modifiche in esame, apportate su profili in precedenza demandati alla disciplina di dettaglio, riguardano effettive maggiori entrate accertate in dipendenza di progetti di sviluppo dell'attività estrattiva che, non avendo ancora completato l'*iter* autorizzativo, non hanno ancora prodotto gettito per l'erario. Inoltre, la parte restante delle eventuali maggiori entrate resterà acquisita all'entrata del bilancio dello Stato a miglioramento dei saldi. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma in esame sembra incrementare la quota delle entrate utilizzabili per gli interventi di sviluppo e prolungare il periodo di operatività del meccanismo finanziario.

Infatti, il decreto ministeriale vigente⁸⁵ prevede una doppia aliquota (30 e 15 per cento) da applicare a due scaglioni (fino a 130 milioni; oltre tale somma). La norma in parola sembrerebbe unificare le due aliquote verso l'alto (al 30 per cento).

Ulteriori oneri potrebbero poi scaturire dal prolungamento di fatto del periodo di operatività di tale meccanismo, che si estenderebbe non più lungo i 10 anni successivi al rilascio dell'autorizzazione ma a partire dall'entrata in esercizio degli impianti (nel periodo fra il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio degli impianti non sarebbe verosimilmente generato gettito IRES, per cui di fatto la quota in esame era finora erogata per un periodo inferiore a 10 anni).

Le due modifiche appena descritte sembrano pertanto suscettibili di determinare una riduzione del gettito IRES aggiuntivo non destinato a finalità di spesa. Sul punto, va tuttavia segnalato che i conseguenti riflessi negativi sulla finanza pubblica sono subordinati all'avvenuta contabilizzazione nei tendenziali a legislazione vigente di tale gettito aggiuntivo. Ricordato che i maggiori introiti in parola non erano stati quantificati nella RT riferita all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, si sottolinea che le osservazioni recate dalla RT sembrano escludere tale eventualità. Si chiede ulteriore conferma di ciò.

Articolo 37

(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale)

Il comma 1 prevede che al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

Il comma 2 modifica per i fini di cui al comma 1 alcune disposizioni vigenti.

In particolare, le lettere a) e b) dispongono che le norme in materia di procedure autorizzative e di espropriazione per pubblica utilità concernenti i gasdotti della rete nazionale si applicano anche ai gasdotti di approvvigionamento dall'estero e, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, ai piani di gestione e tutela del territorio.

La lettera c) stabilisce che i soggetti titolari o gestori di beni demaniali che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti.

⁸⁵ Ministero dell'economia e delle finanze, D.M. 12-9-2013, Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2013, n. 223.

Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.

La lettera *c-bis*) richiede per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche di livello nazionale (gasdotti, oleodotti ecc) la previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

La lettera d) inserisce gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW nel novero delle categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale.

Il comma 3 prevede che ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.

La RT afferma, con riferimento ai commi 1 e 2, che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tutte le infrastrutture citate sono realizzate con capitali privati e, qualora ricadenti nel regime regolato ai sensi delle disposizioni sul mercato del gas naturale contenute nel decreto legislativo n. 164 del 2000, sottoposte a tariffe determinate secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas naturale e il servizio idrico.

Le disposizioni del comma 2, lettere da a) a c) rientrano già nella attività amministrativa svolta dal MISE, alla cui autorizzazione attribuiscono una valenza più organica e operativa. La disposizione di cui alla lettera *c-bis*) ha carattere procedurale. Le disposizioni di cui alla lettera d) ampliano la competenza amministrativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di autorizzazione ambientale integrata per un numero limitato di casi, e che quindi potrà essere esercitata attraverso le attuali dotazioni di personale.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto le tariffe per l'uso degli stoccaggi vengono già oggi pagate dagli utenti del servizio di stoccaggio costituiti da società operanti nel mercato del gas. La relazione illustrativa afferma che l'articolo nel suo insieme incentiva e accelera la realizzazione di nuove infrastrutture del sistema del gas, alcune delle quali già programmate o autorizzate per un valore di alcuni miliardi di euro, con effetti positivi sulla crescita economica e occupazionale.

Al riguardo, in ordine alla neutralità finanziaria del sistema di finanziamento previsto dal testo (comma 3) per gli investimenti volti ad

accrescere la capacità nazionale degli stoccaggi, atteso che la norma espressamente prevede la minimizzazione dei costi ricadenti sul sistema nazionale del gas, il Governo ha successivamente precisato che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico provvede, da un lato, a prevedere meccanismi finanziari incentivanti gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volumi di stoccaggio, dall'altro, a compensare le tariffe incentivanti con l'attribuzione agli impianti e infrastrutture diversi da quelli di cui al comma 1 dei maggiori costi derivanti dalle suddette incentivazioni.

A latere, si ricorda che fra i cambiamenti metodologici intervenuti nella contabilizzazione delle entrate e delle spese a seguito dell'entrata in vigore del Sec 2010, sono state classificate come imposte indirette le componenti della tariffa elettrica destinate al settore delle energie rinnovabili, mentre l'impiego delle risorse così ottenute viene qualificato fra i contributi alla produzione. In precedenza entrambi i flussi erano esclusi dal circuito dei conti delle amministrazioni pubbliche. Pertanto restano invariati i saldi, in quanto ad una voce di entrata corrisponde una voce di spesa di pari importo. Il Governo ha successivamente chiarito che la nuova contabilizzazione riguarda tutte le componenti della tariffa elettrica, e non soltanto quelle destinate al settore delle energie rinnovabili.

Articolo 38

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

Il comma 1, al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, attribuisce il carattere di interesse strategico e dichiara di pubblica utilità, urgenti e indifferibili le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comma 1-*bis* demanda al Ministro dello sviluppo economico la predisposizione di un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1.

Il comma 2 stabilisce che qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

Il comma 3 inserisce nel novero dei progetti di competenza statale anche la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, conseguentemente sottraendoli dall'ambito di quelli di competenza delle regioni e province autonome.

Inoltre sottrae alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e province autonome gli impianti di superficie dell'industria di estrazione del petrolio e del gas naturale.

Il comma 4 stabilisce che per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale è stato avviato il procedimento, conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 5 prevede che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge n. 9 del 1991 sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di 30 anni prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.

Il comma 6 dispone che il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato:

a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste.

Il comma 6-*bis* sottopone i progetti di opere e di interventi relativi alle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 6-*ter* vincola il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi a una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.

Il comma 7 prevede che con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività ai sensi del presente articolo.

Il comma 8 estende l'applicazione dei commi 5, 6 e 6-*bis*, su istanza del titolare o del richiedente, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la regione, da esercitare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 9 è stato soppresso.

Il comma 10 prevede che, al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.

Il comma 11 assoggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geoterma le attività finalizzate alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

Il comma 11-*bis* prevede che ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni relative al piano di gestione dei rifiuti di estrazione l'operatore debba avere un registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva.

Il comma 11-*ter*, modificando l'articolo 1, comma 110, della legge n. 239 del 2004, incrementa dallo 0,5 all'1 per mille del valore delle opere da realizzare il contributo massimo che può essere posto a carico dei soggetti richiedenti per le spese connesse alle autorizzazioni, alle concessioni e ai permessi relativi ad impianti e infrastrutture energetiche di competenza statale.

Il comma 11-*quater* prevede che ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di *shale gas* e di *shale oil* e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo *shale gas* e lo *shale oil*. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo *shale gas* e lo *shale oil*, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.

Il comma 11-*quinqües* demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, e in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia.

La RT afferma che dall'articolo in esame non derivano effetti per la finanza pubblica, chiarendo in particolare, in rapporto al comma 11-*quinqües*, che il sistema delineato poggia sulle tariffe dell'energia, attraverso il rilascio di cosiddetti certificati bianchi in proporzione all'energia riconosciuta come CAR (cogenerazione ad alto rendimento). Pertanto la norma non ha alcun impatto sul bilancio statale.

Al riguardo, con riferimento al comma 10, alla luce di una modifica inserita alla Camera dei deputati, andrebbe confermato che la dimostrazione dell'assenza di effetti di subsidenza sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici dell'attività di coltivazione di giacimenti, che si autorizza previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale a ciò finalizzata, possa essere espletata dalle amministrazioni pubbliche facendo ricorso alle risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe chiarito se il contributo di cui al comma 11-*ter* sia deducibile dal reddito d'impresa, in quanto in tal caso, essendo detto contributo destinato alla copertura dei cospicui oneri istruttori correlati alle procedure in esame, l'incremento previsto si rifletterà sulla finanza pubblica in termini di minore gettito fiscale.

Si prende atto, con riferimento al comma 11-*quinqües*, dei chiarimenti forniti dalla RT di passaggio, già anticipati durante l'esame presso la Camera dei deputati, in ordine al fatto che la maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione prevista dalla disposizione sarà finanziata nell'ambito del sistema tariffario a carico della generalità dell'utenza e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 39

(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)

Il comma 1 apporta una serie di modificazioni al decreto-legge n. 83 del 2012⁸⁶.

In particolare la lettera *a*) modifica l'elenco dei veicoli a basse emissioni complessive ai fini delle agevolazioni.

La lettera *b*) concede l'agevolazione anche nel caso di sola immatricolazione in Italia (e quindi anche di veicoli acquistati all'estero), oltre che di veicoli nuovi acquistati in Italia ed elimina il requisito del possesso o della proprietà da almeno 12 mesi; per quanto riguarda la misura del contributo viene specificato che questo non è necessariamente pari, nei diversi casi previsti, al 15% o al 20%, ma può arrivare fino al 15% o fino al 20%, consentendo anche che il contributo possa essere inferiore mentre, tra le condizioni previste per fruire del contributo, viene eliminato il requisito che il veicolo rottamato sia stato immatricolato da almeno dieci anni, nonché il requisito dell'intestazione da almeno 12 mesi allo stesso intestatario che acquista il veicolo nuovo;

La lettera *c*) prevede che una quota del Fondo per l'erogazione degli incentivi sia assegnata non solo nel caso di veicoli utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa ma anche se dati in disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La RT chiarisce che le disposizioni sono volte a modificare i criteri di accesso per la concessione di incentivi all'acquisto dei veicoli a basse emissioni complessive e le soglie di riconoscimento del contributo che, pur non variando in aumento rispetto alla norma originaria, sono ora modulabili fino al raggiungimento della soglia prestabilita. La RT conclude asserendo che l'articolo

⁸⁶ Si ricorda che al Fondo per l'erogazione degli incentivi statali (art. 17-*undecies* del DL 83/2012) è stata conferita una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, per l'erogazione degli incentivi, resta fermo il limite di spesa di cui all'articolo 17-*undecies* del decreto-legge n. 83 del 2012.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'onere resta configurato in termini di tetto di spesa e che il meccanismo di erogazione ne garantisce il rispetto.

Il comma 1-*bis* include fra le destinazioni del 50 per cento dei proventi delle singole aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra anche il rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento.

La RT esclude che la norma comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 39-bis (Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti)

L'articolo include il calore cogenerato fra le fonti energetiche che possono essere utilizzate in combinazione fra loro al fine di raggiungere la richiesta percentuale di produzione di calore al fine di qualificare come teleriscaldamento o teleraffreddamento efficienti il sistema in oggetto.

La RT rappresenta che la norma è finalizzata a correggere un refuso del decreto legislativo n. 102 del 2014, di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Con questa riformulazione si rende coerente la definizione di "teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti" del decreto legislativo con quella data nella direttiva citata. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo X
MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI
SOCIALI IN DEROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE
PER GLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 40
(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)

Il comma 1 incrementa di 728 mln di euro per il 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012, e alla luce della necessità di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo da garantire il perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *b*), del decreto-legge n. 76 del 2013 (finalizzata al finanziamento degli incentivi, destinati alle regioni diverse da quelle del Mezzogiorno, previsti per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori fino a 29 anni di età che si trovano in determinate condizioni di svantaggio), è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.

La RT afferma che dal comma derivano per l'anno 2014 maggiori oneri sul SNF per 728 milioni di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 436,8 milioni di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 291,2 milioni di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2014 solo in termini di SNF.

Al riguardo, in merito all'incremento, pari a 70 milioni di euro per l'annualità 2015, della dotazione per il finanziamento degli incentivi per nuove assunzioni, destinati alle regioni diverse da quelle del Mezzogiorno, si osserva che esso non viene contabilizzato nel prospetto riepilogativo sul saldo netto da finanziare ma solo in termini di fabbisogno e indebitamento, analogamente al contestuale definanziamento della dotazione, sempre per l'esercizio 2015, relativa alle regioni del Mezzogiorno. Tuttavia, il prospetto riepilogativo allegato al decreto-legge n. 76 del 2013 evidenziava sul saldo netto da finanziare, con riferimento agli incentivi per i lavoratori nelle regioni diverse dal Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *b*) del citato decreto-legge, i medesimi effetti riportati sul fabbisogno e sull'indebitamento. Sul punto il Governo ha fatto presente che la mancata indicazione, in termini di SNF, dei 70 mln di euro in oggetto deriva da una corrispondente variazione contabile negativa di pari importo che va a coprire l'onere relativo al predetto incremento. Entrambe le variazioni, sia quella negativa che quella positiva, riguardano piani gestionali dello stesso capitolo e quindi la variazione complessiva è nulla. In relazione a quanto appena riportato, si evidenzia tuttavia che la variazione contabile negativa che coprirebbe la prima non trova riscontro puntuale nel dispositivo in esame. La questione sembra meritevole di ulteriori approfondimenti.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1 mediante i seguenti interventi, sintetizzati nella seguente tabella:

(in euro)

		2014	2015
lett. a)	Stanziamiento incentivo occupazione giovani Mezzogiorno	-150.000.000	-70.000.000
lett. b)	Stanziamiento incentivo occupazione giovani Centro-Nord	-70.000.000	+70.000.000
lett. c)	Fondo per l'occupazione dei giovani e delle donne	-11.757.411	
lett. d)	Aumento contributivo di cui all'articolo 25 della L. 45/1978	-292.343.544	
lett. e)	Sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di II livello con riferimento alle retribuzioni 2012	-103.899.045	
lett. f)	Sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di II livello con riferimento alle retribuzioni 2013	-50.000.000	
lett. g)	Somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da sanzioni Antitrust	-50.000.000	

- a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013 (regioni del Mezzogiorno);
- b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013 (regioni del Centro-Nord);

La RT, in relazione alle lettere a) e b), relative allo stanziamento per gli incentivi all'occupazione giovanile, afferma che, secondo il monitoraggio INPS sono state autorizzate al 14 luglio, 20.023 assunzioni agevolate e 2.629 trasformazioni agevolate. Dai dati individuali relativi alle retribuzioni dei soggetti interessati, e ipotizzando la continuazione del medesimo trend di assunzioni e trasformazioni agevolate nel corso del 2014, si può pervenire al seguente importo massimo di benefici mensili fruibili dai datori di lavoro:

(milioni di euro)

Area geografica	2013	2014	Totale
Centro-Nord	11,0	62,2	72,2
Mezzogiorno	5,9	34,0	39,9

La RT prosegue evidenziando che i dati INPS relativi ai conguagli effettuati fino a tutto il mese di maggio 2014 mostrano andamenti ancora inferiori del trend di spesa (circa 25 milioni di euro complessivi). Con riprogrammazione accettata dalla Commissione europea (Decisione del 18 giugno 2014), il Programma operativo azioni di sistema per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", a titolarità Ministero del lavoro, è stato riprogrammato allo scopo di finanziare, con 75 milioni di euro, l'incentivo in questione. Tali fondi vanno pertanto ad aggiungersi alla disponibilità sotto riportate.

(milioni di euro)

Area geografica	2013	2014	Totale
Centro-Nord	48	98	146

Mezzogiorno	100	150	250
-------------	-----	-----	-----

Conseguentemente la riduzione di stanziamento lascia i necessari margini di copertura delle domande già accolte e di quelle verosimilmente da accogliere nei prossimi mesi.

Al riguardo, nulla da osservare.

- c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011;

La RT ricorda che è stato emanato il decreto interministeriale del 5 ottobre 2012 con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità istitutive del Fondo per l'occupazione dei giovani e delle donne, ai sensi dell'articolo 24, comma 27, terzo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 e fissati i limiti di spesa in 196,1 mln di euro per il 2012 e in 36 mln per il 2013. Tali risorse sono state totalmente impegnate e successivamente trasferite all'INPS per 162,5 mln di euro (acconto del 70%) nel corso del 2013. Con decreto interministeriale del 22 dicembre 2012 sono stati introdotti in via sperimentale alcuni interventi volti al finanziamento di contributi economici alla madre lavoratrice quantificando una spesa di 20 milioni di euro da erogare all'INPS per gli anni 2013, 2014 e 2015. Sul capitolo di bilancio di competenza sono stati, quindi, fatti gravare i due interventi sopradetti, di cui il primo da considerarsi ormai concluso, in quanto previsto fino al 2013. Per l'esercizio finanziario 2014 lo stanziamento sul capitolo di riferimento è pari a 36,8 mln di euro in termini di cassa e competenza. Su tale stanziamento grava ormai unicamente il finanziamento dell'intervento in favore della madre lavoratrice per l'acquisto di servizi per l'infanzia per un importo di 20 milioni. Il capitolo presenta, pertanto, per l'esercizio finanziario 2014, al netto di accantonamenti di bilancio per circa 5 mln di euro, una disponibilità di 11,7 mln (iscritte nel capitolo 2480 dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, e non impegnate) per la quale non si è rinvenuta una precisa finalità ed è, quindi, emerso un eccesso di competenza rispetto a quanto previsto dai citati decreti e dalle altre disposizioni normative, tale da consentirle l'utilizzo per le finalità e nella misura indicata nella norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

- d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 per l'anno 2014; tali risorse gravano per un importo

massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua;

La RT afferma, in base al bilancio preventivo INPS, che la previsione del gettito da riscuotere per l'anno 2014 ammonta a 899 milioni di euro. Applicando al 2014 la medesima percentuale di somme accertate e non riscosse (4%), si può stimare in 867 milioni l'ammontare delle somme da riscuotere nel 2014. Di tali somme è previsto il versamento in entrata al bilancio dello Stato di un importo pari a circa 292,3 mln di euro per l'anno 2014.

Al riguardo, si sottolinea che il prospetto riepilogativo, per quanto riguarda la quota inoptata, riporta un diverso impatto tra il saldo netto da finanziare (l'intera quota pari a 200 milioni nel 2014) e l'impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento (60 milioni nel 2014, 20 milioni nei successivi esercizi 2015 e 2016). Sui motivi della differenza sembra utile acquisire l'avviso del Governo.

- e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo delle risorse finanziarie stanziare, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247 del 2007, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato;

La RT ricorda che in attuazione dell'articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247 del 2007, è stato emanato il decreto 27 dicembre 2012. L'attuazione di tale decreto ha comportato residui per quasi 103,9 mln di euro da redistribuire a favore dei beneficiari già individuati sulla base del medesimo decreto mediante un procedimento di rideterminazione degli sgravi contributivi attraverso apposita conferenza di servizi nel corso del 2014. La norma prevede la destinazione di tali risparmi al rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato degli stessi, venendo meno quindi i presupposti per la predetta rideterminazione degli sgravi contributivi mediante la citata conferenza dei servizi.

Al riguardo, nulla da osservare.

- f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per l'anno 2014 medesimo;

La RT sottolinea che la riduzione di 50 milioni di euro (iscritti nel capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, disponibili e non impegnate) per l'anno 2014 della dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, che passa pertanto da 607 a 557 milioni di euro, risulta comunque compatibile per il riconoscimento degli sgravi contributivi nelle misure previste per l'anno precedente.

Al riguardo, nulla da osservare.

- g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato.

La RT conclude illustrando la lettera g), senza nulla aggiungere al suo contenuto.

Al riguardo, nulla da osservare sulla base della puntualizzazione data durante l'esame presso la Camera dei deputati della data di riferimento (l'entrata in vigore del presente decreto) per l'individuazione delle risorse non riassegnate ai pertinenti programmi di spesa e che quindi restano acquisite al bilancio dello Stato (si tratta, come chiarito dal governo, di 299 mln di euro complessivi).

Il comma 3 esclude che le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 76 del 2013 sono ulteriormente suddivise tra le regioni.

La RT evidenzia la natura procedurale della disposizione, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplinando comunque l'utilizzo di risorse programmate.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4, al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013, incrementa il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 17, della legge n. 92 del 2012, per il medesimo anno, di 8 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma sembra finalizzata a regolarizzare contabilmente l'esercizio 2013, ormai chiuso. In merito alla possibilità che si registrino effetti di cassa sull'esercizio 2014 rispetto agli andamenti programmati, il Governo ha successivamente escluso tale eventualità, atteso che l'innalzamento del limite di spesa avviene nell'ambito delle risorse disponibili del fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 5, modificando l'articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 2012, rende strutturale la possibilità – altrimenti limitata all'esercizio 2013 – che il Piano di azione e coesione finanziamenti ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione.

La RT afferma che la norma disciplina aspetti procedurali dai quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi comunque dell'utilizzo di risorse programmate.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 incrementa il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, si rappresenta che la norma mira alla copertura dell'eccedenza dovuta al mancato allineamento tra effetti sul SNF ed effetti sul fabbisogno e l'indebitamento di alcune voci.

Infine, si riportano gli effetti ascritti all'articolo dall'Allegato 3:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti Incremento Fondo sociale occupazione — comma 1	728,0				436,8				436,8			
Minori entrate contributive Incremento dotazione incentivi contributivi assunzione giovani regioni Centro-Nord - comma 1						70,0				70,0		
Maggiori entrate contributive Riduzione dotazione incentivi contributivi assunzione giovani regioni Mezzogiorno — comma 2, lettera a)					150,0	70,0			150,0	70,0		
Minori spese correnti Riduzione dotazione incentivi contributivi assunzione giovani regioni Mezzogiorno — comma 2, lettera a)	150,0											
Minori spese correnti Riduzione dotazione incentivi contributivi assunzione giovani regioni Centro-Nord — comma 2, lettera b)	70,0											
Maggiori entrate contributive Riduzione dotazione incentivi contributivi assunzione giovani regioni Centro-Nord — comma 2, lettera b)					70,0				70,0			
Minori spese correnti Riduzione Fondo finanziamento interventi per occupazione giovani e donne - comma 2, lettera c)	11,8				11,8				11,8			
Maggiori entrate extratributarie Versamento entrata INPS quota inoptata ex L. 845/1978 - comma 2, lettera d)	200,0											
Minori spese correnti Versamento entrata INPS quota inoptata ex L. 845/1978 - comma 2, lettera d)					60,0	20,0	20,0	20,0	60,0	20,0	20,0	20,0
Maggiori entrate extratributarie Versamento entrata INPS quota Fondi interprofessionali ex L. 845/1978 - comma 2, lettera d)	92,3											
Minori spese correnti Versamento entrata INPS quota Fondi interprofessionali ex L. 845/1978 - comma 2, lettera d)					92,3				92,3			
Maggiori entrate extratributarie Versamento in entrata risorse non utilizzate per sgravi contrattazione H livello - comma 2, lettera e)	103,9											
Maggiori entrate contributive Versamento in entrata risorse non utilizzate per sgravi contrattazione H livello - comma 2, lettera e)					103,9				103,9			
Minori spese correnti Riduzione Fondo sgravi contributivi contrattazione II livello - comma 2, lettera f)	50,0				50,0				50,0			
Maggiori entrate extratributarie Utilizzo entrate sanzioni antitrust - comma 2, lettera g)	50,0				50,0				50,0			
Maggiori spese conto capitale Incremento Fondo per la compensazione degli effetti finanziari contribuiti pluriennali comma 6					151,2	20,0	20,0	20,0	151,2	20,0	20,0	20,0

Articolo 41
**(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale
nella regione Calabria e Regione Campania)**

Il comma 1 autorizza la regione Calabria a utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite di 40 milioni di euro per il 2014 (di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013), e di 20 milioni di euro per il 2015, quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare per una più rapida riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi. A tal fine la regione Calabria integra il piano di riprogrammazione, da approvare con decreto ministeriale.

Il comma 2 definisce le caratteristiche del piano di riprogrammazione che dovrà prevedere:

- il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi;
- misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchia la media rilevata nelle principali regioni italiane;
- la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km;
- un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento.

Il piano dovrà inoltre dimostrare che, stante le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avviene senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario relativo alle annualità 2014 e 2015 la regione Calabria dovrà dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

Il comma 3 stabilisce che le risorse siano rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle predette risorse.

Il comma 4 prevede che per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 siano disponibili nel limite di 20 milioni previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, previa presentazione del piano di riprogrammazione.

Il comma 5 differisce al 31 dicembre 2015 il blocco, scaduto il 30 giugno 2014, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo. Si prevede inoltre che i pignoramenti effettuati non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati, pertanto questi soggetti possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di trasporto pubblico locale.

La RT, con riferimento ai commi da 1 a 4, oltre a descrivere le disposizioni, afferma che le stesse non comportano oneri a carico delle finanze pubbliche in quanto trattasi di risorse, già previste a legislazione vigente, ancora disponibili, utilizzate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Analogamente al comma 5 la RT, si limita a descrivere la norma e ad affermare che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, relativamente ai commi da 1 a 4, fa presente che si tratta di un'autorizzazione alla

Regione ad effettuare la rimodulazione nell'ambito delle risorse già alla stessa assegnate. Pertanto, la rimodulazione non può determinare alcuna integrazione degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Inoltre, si fa presente che la rimodulazione delle risorse, anche in assenza di espressa previsione, avviene secondo le programmazioni annuali già previste a legislazione vigente e pertanto non si determinano effetti ulteriori sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento ai commi da 1 a 4, atteso i chiarimenti forniti dal Governo, si segnala che la rimodulazione delle risorse già assegnate determina una finalizzazione differente rispetto a quella prevista a legislazione vigente e quindi il presumibile venir meno di un finanziamento a favore degli interventi già programmati. Tale circostanza pur non determinando nell'immediato alcuna integrazione degli stanziamenti previsti a legislazione vigente potrebbe determinare successivamente un reintegro di risorse in favore di quei programmi che per effetto della rimodulazione hanno subito una riduzione di finanziamento.

Andrebbe inoltre acquisita conferma circa la spendibilità anche nel 2015 delle risorse della programmazione comunitaria 2007-2013.

Articolo 42 ***(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni)***

Il comma 1 modifica il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario disposto dall'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 66 del 2014 e pari complessivamente a 500 milioni di euro per l'anno 2014. La nuova disciplina intende conseguire l'obiettivo di risparmio non più tramite una riduzione della spesa complessiva autorizzata per le regioni dal patto di stabilità interno bensì incrementando per il medesimo importo, il limite stesso e stabilendo, a compensazione, che spese in precedenza escluse dal computo del limite siano ora incluse ai fini del calcolo del limite medesimo. In particolare, sono introdotti all'articolo 46 del decreto-legge n. 66 del 2014, i commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater* al fine di dare attuazione all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 maggio 2014, in relazione al contributo alla finanza pubblica per il 2014, di 500 milioni di euro. In base a tale intesa le regioni realizzano il concorso alla riduzione della spesa per l'anno 2014, attraverso la rinuncia all'esclusione di determinate voci di spesa tra quelle rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli fissati dal vigente patto di stabilità interno. Tali spese sono:

- a) le scuole paritarie, per 100 milioni di euro;
- b) le borse di studio universitarie per 150 milioni di euro;
- c) i contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità per 15 milioni di euro;
- d) il fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per un importo pari a 20 milioni di euro;
- e) l'erogazione gratuita dei libri di testo per 80 milioni di euro;
- f) il materiale rotabile per 135 milioni di euro.

Si prevede che ciascuna regione certifichi di aver effettuato le suddette spese, nell'ambito delle certificazioni per la verifica del patto di stabilità, come disciplinate dal comma 461 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013. In caso di mancato pagamento la regione è tenuta a versare al bilancio dello Stato la somma corrispondente.

Si prevede poi espressamente che per l'anno 2014 non si applichino le esclusioni dai vincoli del patto concernenti:

- le scuole paritarie per 100 mln. di euro (legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 260),
- e borse di studio universitarie (decreto-legge n. 104 del 2013, art 2 e legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 259)
- i contributi per gli studenti, anche disabili (decreto-legge n. 104 del 2013, art 1)
- il materiale rotabile (legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 83).

Di conseguenza, non trova applicazione il comma 7 del citato articolo 46, il quale dispone che gli importi imputati a ciascuna regione in sede di intesa al fine del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, dovranno essere sottratti dal limite di spesa fissato per il patto di stabilità.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che le autorizzazioni di spesa - ora soggette ai vincoli del patto di stabilità interno - erano escluse dai vincoli del patto di stabilità interno o già scontate nei tendenziali e pertanto sono state scontate in termini di indebitamento netto per gli importi indicati (per complessivi 500 mln di euro). La soppressione delle esclusioni delle predette spese dai vincoli del patto di stabilità interno e gli importi già scontati nei tendenziali determinano l'effetto positivo in termini di indebitamento netto previsto dall'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 66 del 2014, pari a 500 mln di euro per l'anno 2014. In ogni caso, per la RT, non si tratta di effetti positivi aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente, ma di una diversa modalità nel perseguimento degli stessi effetti positivi.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, con riferimento alla mancata compensazione dell'effetto migliorativo, pari a 500 mln di euro, scontato sul saldo netto da finanziare in relazione all'approvazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 e che dovrebbe venir meno con la disposizione in esame, evidenzia che l'effetto migliorativo, pari a 500 mln di euro, scontato sul saldo netto da finanziare è stato ottenuto mediante la riduzione del fondo sviluppo e coesione per 200 mln di euro e delle risorse per il rinnovo del materiale rotabile per 300 mln di euro, come da decreto ministeriale 26 giugno 2014.

La nota poi afferma che la norma in esame, mediante il venir meno delle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno per l'intero comparto regionale, consente di ottenere un effetto positivo sull'indebitamento netto pari a 500 mln di euro, imponendo nel contempo alle Regioni a statuto ordinario determinate spese nei settori non più soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno di 500 mln di euro in modo da garantire la realizzazione di effettivi risparmi di spesa nell'ambito degli acquisti di beni e servizi per tale importo.

Al riguardo, in base a quanto affermato dal Governo alla Camera dei deputati, appare confermata la mancata compensazione dell'effetto migliorativo, pari a 500 mln di euro, scontato sul saldo netto da finanziare in relazione all'approvazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 e

che sono stati ottenuti con il decreto ministeriale 26 giugno 2014 mediante la riduzione del fondo di sviluppo e coesione per 200 mln di euro e delle risorse per il rinnovo del materiale rotabile per 300 mln di euro. Da tale considerazione si evince, quindi, che la mancata applicazione per il 2014 del comma 7, dell'articolo 46, del decreto-legge n. 66 del 2014 che fa venir meno le riduzioni del complesso delle spese finali di 500 mln di euro per l'anno 2014 non produce il venir meno degli effetti di risparmio scontati sul saldo netto da finanziare.

Il comma 2 posticipa il termine per la definizione dell'accordo relativo al patto orizzontale tra le regioni, da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni, dal 30 giugno al 15 ottobre 2014.

Il comma 3 concernente il “patto regionale verticale”, prevede, per l'anno 2014 che gli enti locali devono comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 30 settembre e non più entro il 1 marzo di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni, entro il termine perentorio del 15 ottobre (e non più entro il 31 marzo), comunicano i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

La RT afferma che le disposizioni, essendo di carattere ordinamentale, non determinano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4, nel modificare il comma 525, dell'articolo 1, della legge n. 147 del 2013, concernente l'ulteriore contributo agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario, posticipa il termine entro cui, in caso di mancato pagamento, gli importi dovuti da ciascuna regione sono sottratti dalle risorse dovute dallo Stato alla regione medesima, dal 30 aprile al 31 ottobre. Viene inoltre inserita una ulteriore disposizione secondo la quale, fino alla individuazione delle risorse da tagliare alla regione inadempiente, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le voci di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La RT afferma che le norme sono volte a rinviare il termine di cui all'articolo 1, comma 525, della legge n. 147 del 2013, per la riduzione delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario. Tale disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, considerato che rimane fermo l'importo delle riduzioni da effettuare per l'anno 2014.

La RT afferma che il secondo periodo è volto ad assicurare la copertura della proroga, tramite la esplicita previsione dell'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a effettuare gli accantonamenti necessari.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, evidenzia che la proroga riguarda un termine per l'effettuazione di tagli di risorse che dovrebbero formare oggetto di trasferimento alle Regioni e che in ogni caso sono oggetto di accantonamenti, per cui non si rilevano riflessi sulla gestione di cassa.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, nulla da osservare.

I commi da 5 a 8 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana. Le norme danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013. In particolare, si determina l'obiettivo del patto di stabilità della Regione, in termini di competenza eurocompatibile, per l'anno 2014 pari a 5.786 milioni di euro e per gli anni dal 2015 al 2017 pari a 5.665 milioni di euro. La misura è tale da garantire un contributo della Regione in termini di indebitamento netto pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 che andrà a confluire nel "Fondo Rapporti Finanziari con le autonomie speciale".

Si dà inoltre attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2013 che ha riconosciuto illegittime le riserve all'erario stabilite dal decreto-legge n. 138 del 2011 in relazione alle entrate tributarie spettanti alla Regione. Pertanto, gli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali della Regione siciliana per il 2014, previsti dalla normativa vigente, devono essere ridotti in misura corrispondente alle somme da restituire alla Regione.

Si dispone che la Regione non può impegnare spese correnti, con esclusione di quelle per la sanità, in misura superiore all'importo minimo dei corrispondenti impegni del triennio 2011-2013.

Il prospetto riepilogativo evidenzia un effetto negativo di 400 mln su fabbisogno e indebitamento netto prodotto dal comma 5, compensato da un pari effetto positivo sui medesimi saldi in ragione del comma 8.

La RT descrive la norma.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, conferma che le somme da restituire alla regione per effetto della sentenza della Corte costituzionale risultano già scontate nei tendenziali in quanto la relativa copertura è già prevista nel bilancio dello Stato. Con specifico riferimento al comma 6, la nota rappresenta che le maggiori entrate disposte dal decreto-legge n. 138 del 2011 e dal decreto-legge n. 201 del 2011 sono state riservate all'erario limitatamente agli anni 2012 e 2013, atteso che a decorrere dall'anno 2014 le riserve all'erario non sono applicate a seguito della sentenza n. 241 del 2012 della Corte Costituzionale. Pertanto, non essendo previsti ulteriori rimborsi, la richiamata sentenza non produrrà effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Infine, la nota conferma che il periodo a cui si riferisce il finanziamento di 400 mln di euro annui del Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali è il quadriennio 2014-2017, così come indicato al comma 5.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, nulla da osservare.

I commi da 9 a 13 disciplinano i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sardegna, dando attuazione all'accordo sottoscritto con la regione il 21 luglio 2014. In particolare,

l'obiettivo del patto di stabilità interno della Regione, in termini di competenza eurocompatibile, per l'anno 2014 è pari a 2.696 milioni di euro; dal patto sono escluse le spese previste dalla normativa vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A..

Si determina l'obiettivo programmatico del patto di stabilità della Regione, a decorrere dal 2015, nel pareggio di bilancio (saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali). Non si applicheranno perciò, a decorrere dal 2015, i limiti alle spese previste per le autonomie speciali dalla normativa vigente mentre resteranno ferme, le disposizioni della normativa vigente in tema di monitoraggio, certificazione e sanzioni in caso di inadempienza del patto.

Si dispone che la Regione non può impegnare spese correnti, con esclusione di quelle per la sanità, in misura superiore all'importo minimo dei corrispondenti impegni del triennio 2011-2013.

Gli oneri derivanti dal predetto accordo sono stimati pari a 320 milioni annui in termini di indebitamento netto e fabbisogno e trovano compensazione nel Fondo Rapporti Finanziari con le autonomie speciali.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che l'esclusione, prevista per il 2014, delle spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A., determina un peggioramento in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari a 40,47 milioni di euro che trova compensazione nel venir meno dell'analogha spesa a carico dello Stato a beneficio di Trenitalia.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ha evidenziato che il comma 9 definisce l'obiettivo per il patto di stabilità interno in applicazione della normativa vigente, con un ampliamento della capacità di spesa della regione pari a 320 mln, utilizzando quota parte del contributo della regione Siciliana assicurato con l'accordo del 9 giugno 2014. L'esclusione delle spese per i servizi ferroviari erogati da Trenitalia non comporta effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto, trattandosi di somme erogate dallo Stato alla Regione, già scontati nei saldi di finanza pubblica.

La nota poi afferma che il comma 10 prevede che la regione Sardegna a decorrere dall'anno 2015 applica il pareggio del bilancio in luogo del tetto di spesa. Il comma 11 prevede che la regione non è assoggettata alle regole relative al patto di stabilità interno, per effetto del passaggio al pareggio di bilancio e che tale disposizione non comporta effetti finanziari.

Infine, per la nota il comma 12 introduce un vincolo agli impegni correnti della regione e che non si hanno elementi informativi concernenti gli effetti finanziari derivanti da tale disposizione.

Al riguardo, si osserva che non vengono forniti ulteriori elementi di dettaglio idonei a comprovare che la fissazione dell'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Sardegna, in 2.696 mln di euro per l'anno 2014 e, a decorrere dal 2015, l'introduzione del pareggio di bilancio in sostituzione del tetto di spesa, produca un decremento annuo di 320 mln di euro del contributo della regione Sardegna alla finanza pubblica. Relativamente alla

rappresentazione sui saldi di finanza pubblica del predetto contributo, andrebbe valutata l'opportunità di integrare il prospetto riepilogativo anche degli effetti connessi al citato onere e alla relativa copertura sul fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali.

Il comma 14-*bis* ribadisce, al fine di accelerare le procedure per l'intesa sul riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, per l'anno 2014, che le regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali sono quelle individuate nella seduta della Conferenza Stato-regioni e province autonome del 5 dicembre 2013 (Umbria, Emilia Romagna, Veneto).

Il comma 14-*ter* integra il comma 67-*bis* dell'art. 2, della legge finanziaria 2010, prevedendo, in attesa dell'adozione dell'apposito decreto del MEF, in via transitoria per l'anno 2014, una procedura, già disposta per gli anni 2012 e 2013 dalla legge di stabilità 2014, per il riparto della quota premiale da attribuire alle regioni che istituiscono una Centrale regionale per gli acquisti ed altre misure di riequilibrio di bilancio.

La procedura transitoria prevede che il Ministro della salute, di concerto con il MEF, e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisca il riparto della quota premiale tenendo conto anche di criteri di equilibrio indicati dalla Conferenza stessa.

Per il solo 2014, inoltre, viene incrementata da 0,3 a 1,75% la percentuale indicata per la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi da 14-*quater* e 14-*sexies* destinano alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla regione Sardegna le riserve afferenti al territorio della regione in origine destinate alla concessione di anticipazioni agli enti locali. Per compensare gli effetti finanziari, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro viene prevista una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari". Poiché tale utilizzo determina il venir meno di interessi attivi commisurati al tasso dei BTP a 5 anni per gli anni a venire si provvede a far fronte agli oneri pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Per la parte residuale, pari a 384 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante la riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che l'utilizzo di somme destinate originariamente alla concessione di anticipazioni agli enti locali determina il venir meno dei corrispondenti interessi attivi, commisurati al tasso dei BTP a 5 anni. La RT ipotizza che l'erogazione delle anticipazioni sarebbe avvenuta nel 2015, e, pertanto, l'onere si manifesterà dall'anno successivo in

considerazione della tempistica di rimborso delle anticipazioni previsto dal citato decreto legge n. 35 del 2013.

Il prospetto riepilogativo associa alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti - Riserve regione Sardegna	230											
Minori spese in conto capitale - Riduzione aut. spesa art. 1 co. 10 DL 35/2010	230				230							
Minori interessi attivi			2,8	2,7								
Maggiore spesa corrente per minori interessi a carico Enti territoriali							2,8	2,7			2,8	2,7
Minore spesa corrente riduzione FISPE			2,4	2,3			2,4	2,3			2,4	2,3
Minore spesa corrente tabella A MEF			0,4	0,4			0,4	0,4			0,4	0,4

Al riguardo, con riferimento alla copertura finanziaria del comma 14-*quinqüies* a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica andrebbe chiarito se il predetto fondo reca le necessarie disponibilità e se tale utilizzazione non pregiudichi le finalizzazioni previste a legislazione vigente.

Articolo 42-bis

(Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria)

Il comma 1 interviene in materia di edilizia sanitaria e in particolare modifica i termini temporali, decorsi i quali, in caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate, si intendono risolti gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Per gli accordi sottoscritti nel corso del 2013, in caso di mancata utilizzazione, la norma in esame rimodula i termini per la richiesta di ammissione al finanziamento in 30 (trenta) mesi dalla sottoscrizione dell'accordo (diciotto mesi il termine indicato dalla normativa vigente).

Sono conseguentemente fissati in 36 mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, i termini relativi agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005 (ventiquattro mesi il termine indicato dalla normativa vigente).

La RT fa presente che gli accordi di programma ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 sottoscritti nel corso dell'anno 2013, derivano da programmazioni regionali che risalgono per alcune Regioni al 2008/2009. Pur avendo sottoscritto gli Accordi, le Regioni sono dovute intervenire sui

programmi di investimento per una serie di motivazioni, fra le quali vanno evidenziate quelle più significative:

- riduzione delle risorse per edilizia sanitaria previste nel Bilancio dello Stato rispetto a quanto programmato dal CIPE;
- modifiche organizzative intervenute (anche a seguito della sottoscrizione nel tempo di 2 Patti della Salute: 2010-2012 e 2014-2016);
- intervenuta adozione del decreto legislativo n. 118 del 2011 che ha previsto l'impossibilità per le aziende sanitarie di utilizzo dell'autofinanziamento;
- interventi normativi che hanno previsto disposizioni volte a ridurre la spesa in vari settori della pubblica amministrazione tra cui quello sanitario;
- tempi tecnici necessari per redigere la progettazione da porre a base di gara, a seguito delle rimodulazioni del programma di investimenti intervenute;
- tempi tecnici necessari agli organi regionali per verificare la progettazione sia sotto i profili del rispetto della normativa in materia di appalti sia in materia di accreditamento.

Il periodo di tempo trascorso dalla data di assegnazione delle risorse per la prosecuzione del Programma Nazionale Straordinario di Investimenti in Sanità (delibere CIPE del 2008) e l'effettiva disponibilità delle stesse nel bilancio dello Stato (anno 2013) hanno indotto le Aziende Sanitarie ad eseguire parte dei lavori programmati non più procrastinabili e, conseguentemente, le regioni hanno dovuto riprogrammare gli investimenti trasferendo le relative risorse per altri interventi che nel frattempo sono divenuti prioritari.

In questo scenario si colloca la sottoscrizione degli Accordi di Programma per gli investimenti sanitari con il Ministero della Salute avvenuta nel 2013 e la necessità di rimodulazione degli stessi. Va, altresì, evidenziato che l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto la sottoscrizione con firma digitale degli accordi di programma a far data dal 1° gennaio 2013, pena la nullità degli stessi.

Come noto gli accordi di programma di edilizia sanitaria ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, erano stati sottoscritti in forma cartacea nel mese di marzo 2013, come da prassi consolidata. La mancata applicazione nel caso di specie del disposto normativo sulla sottoscrizione con firma digitale degli accordi di programma ha prodotto la sostanziale incertezza sulla effettiva validità degli atti, rendendo di fatto inattivi gli accordi fino al 23 dicembre 2013, data di emanazione del decreto-legge n. 145 del 2013, che ha stabilito nel 30 giugno 2014 la nuova data di entrata in vigore della sottoscrizione con firma digitale degli accordi di cui sopra. Da ultimo, la mancata ricostituzione del Nucleo Nazionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in sanità, ha

comportato per alcune regioni l'impossibilità di vedersi validate le rimodulazioni di interventi che necessitano del parere obbligatorio di tale organismo.

Viste le procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in Sanità previste dagli Accordi Stato-Regioni del 19/12/2002 e del 28/02/2008 e considerato che l'impossibilità di rispettare il termine attualmente vigente è dovuta a cause indipendenti dalla volontà delle regioni e da intervenute norme nazionali in materia di sottoscrizione degli accordi di programma, si rende necessario prevedere una integrazione all'articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005, come sopra specificato, anche al fine di non disperdere il lavoro e le attività già espletate dalle Pubbliche Amministrazioni interessate (Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie).

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto degli ampi chiarimenti forniti dalla RT di passaggio in ordine alle motivazioni della disposizione, si rappresenta comunque la possibilità che la proroga dei termini per accedere ai finanziamenti destinati alle regioni ed alle province autonome per i programmi di edilizia sanitaria pregiudichi la revoca di impegni di spesa già assunti per determinati interventi non realizzati, con conseguenti effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 43

(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di Fondo di solidarietà comunale)

I commi da 1 a 3, introducono disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di c.d. "predissesto", che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Nel caso in cui gli enti locali utilizzino risorse provenienti dal Fondo, la disposizione indica anche la imputazione a bilancio delle relative voci di entrata e di spesa.

Le risorse in esame utilizzate da parte degli enti locali rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020. Tali limiti sono aumentati, per ciascuno anno, degli importi delle somme restituite dagli enti e riassegnate nel medesimo esercizio. Il riparto risorse stanziate verrà operato dal Ministro dell'interno che individua per ciascun ente, proporzionalmente alle somme erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione in esame non determina effetti finanziari in quanto la facoltà di utilizzare le risorse del Fondo è riconosciuta nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 180 milioni di euro annui per gli anni dal 2015 al 2020 già scontati nei tendenziali.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, evidenzia che la copertura di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n.

174 del 2014, al netto di 20 mln annui di cui all'articolo 243-*quinquies* del decreto legislativo n. 267 del 2000 da destinare agli enti locali disciolti per infiltrazioni a condizionamenti mafiosi, pari a 100 mln per l'anno 2014 e a 180 mln per gli anni dal 2015 al 2020, è stata a suo tempo scontata non solo in termini di saldo netto da finanziare ma anche di indebitamento e fabbisogno. Conseguentemente, ai fini dell'ampliamento della capacità di spesa degli enti locali, la compensazione finanziaria è rinvenuta nell'ambito del profilo di copertura del fondo di rotazione in questione.

Infine, la nota aggiunge che l'originaria limitazione del fondo di rotazione ad una mera fonte di liquidità, da cui derivano le indicazioni fornite dalla circolare n. 6 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è una scelta del legislatore, tant'è che il cambiamento del profilo del fondo stesso ha necessitato di un successivo intervento legislativo.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 3-*bis* reca disposizioni volte a limitare, per l'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013 da parte degli enti locali.

In particolare, per gli enti che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto per il 2013, il comma riduce l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, limitandola ad un importo massimo corrispondente al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, anziché commisurarla all'effettivo scostamento tra il risultato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

Su richiesta dei comuni che hanno attivato nel 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale nonché dei comuni che nel 2014 hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione può essere rateizzato in 10 anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

La RT, afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica atteso che gli effetti positivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, in quanto eventuali, non sono considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Al riguardo, si prende atto delle informazioni fornite dal rappresentante del Governo, come attestato dal resoconto della V Commissione della Camera del 22 ottobre 2014, sebbene tali informazioni non siano disponibili, che le disposizioni del comma 3-*bis*, nel modificare le sanzioni relative agli enti inadempienti al patto di stabilità interno per l'anno 2013, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto le risorse rivenienti dalle suddette sanzioni sono comunque destinate agli enti locali non sanzionati. Sul punto occorre però chiarire se la non partecipazione delle sanzioni alla riduzione degli

obiettivi del patto di stabilità interno, possa produrre oneri al momento non quantificabili e da coprire debitamente.

Il comma 4 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 20 settembre 2014.

L'anticipo è pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, detratti gli importi già erogati dal Ministero con il precedente acconto disposto ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 16 del 2014 e dell'articolo 1, del decreto legge n. 88 del 2014.

Il comma 5 incrementa il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 di 49,9 milioni di euro, provenienti dal conto residui del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, iscritto sul capitolo 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La RT afferma che il comma 4, prevedendo un ulteriore acconto a titolo di fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, non comporta oneri in quanto le risorse sono disponibili sul bilancio del Ministero dell'interno.

Con riferimento al comma 5 la RT afferma che la norma rifinalizza le somme disponibili quali residui di lettera c) sul capitolo 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ad incremento del Fondo di solidarietà comunale 2014. La norma non comporta oneri trattandosi di risorse già disponibili in bilancio.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, conferma il venir meno delle ragioni per le quali si era previsto l'impegno sul capitolo 1319 relativo al fondo per il federalismo amministrativo, in quanto non si è perfezionato il decentramento delle funzioni catastali in favore dei comuni, al cui finanziamento erano preordinate le predette risorse.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, nulla da osservare.

Il comma 5-bis modifica il comma 729-*quater* della legge n. 147 del 2013 al fine di concedere, ai comuni per cui non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà 2013, come risultante dalla verifica del gettito IMU, la possibilità di chiedere la rateizzazione triennale, a decorrere dal 2015, delle somme ancora da recuperare, comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate. A seguito delle richieste di rateizzazione il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari gli importi da riconoscere in ciascuna annualità sino al 2017.

La RT afferma che la norma non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, considerato che le somme versate sono retrocesse dal Ministero dell'interno ai comuni per i quali la verifica del gettito IMU 2013 ha evidenziato la necessità di un incremento del Fondo di solidarietà comunale 2013.

Al riguardo, si rammenta che mentre la norma, per l'anno 2014, agevola i comuni risultanti a debito nei confronti del fondo di solidarietà comunale 2013 per effetto delle variazioni delle assegnazioni IMU 2013 sui fabbricati categoria D, al contempo determina una riduzione di entrate relative all'anno 2014 per i comuni a credito nei confronti del fondo di solidarietà comunale 2013 per effetto delle variazioni delle assegnazioni IMU 2013 sui fabbricati categoria D.

Il comma 5-ter, modifica l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2014, riducendo dal 95 al 75% la percentuale dei pagamenti di debiti che le amministrazioni regionali devono aver certificato, al fine di poter accedere all'erogazione di anticipazioni di liquidità a valere sulla ulteriore dotazione aggiuntiva per il 2014 della "Sezione regioni".

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari, limitandosi a modificare dal 95 al 75 per cento la percentuale di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legge n. 66 del 2014, dei debiti per i quali deve essere attestato il pagamento ai fini della erogazione delle anticipazioni di liquidità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento del Tesoro.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5-quater disciplina il procedimento per l'adozione della nota metodologica riferita alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, che costituiscono uno dei criteri, previsti dal comma 380-quater dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, per la ripartizione di quota parte (10 per cento) del Fondo di solidarietà comunale. In particolare, la nota metodologica e la stima delle capacità fiscali sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La RT afferma che la disposizione di carattere ordinamentale non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 43-bis
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

L'articolo stabilisce che le norme del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2014
- [Elementi di documentazione, n. 12](#)
A.S. 1594: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- "
- [Elementi di documentazione, n. 13](#)
A.S. 1595: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- "
- [Nota di lettura n. 60](#)
A.S. 1558: "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- "
- [Nota di lettura n. 61](#)
A.S. 1324: "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale"
- "
- [Nota di lettura n. 62](#)
A.S. 1613: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- "
- [Nota di lettura n. 63](#)
A.S. 1612: "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"
- "
- [Nota di lettura n. 64](#)
A.S. 1577: "Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche"
- "
- [Nota di lettura n. 65](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (**Atto del Governo n. 106**)
- "
- [Nota breve n. 7](#)
Le modifiche del conto economico della PA secondo il SEC 2010
- Ott 2014
- [Documentazione di finanza pubblica n. 7](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)
Le politiche di settore
- "
- [Documentazione di finanza pubblica, n. 8](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)
- "
- [Nota di lettura, n. 66](#)
A.S. 1637: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- "
- [Nota di lettura n. 67](#)
A.S. 1327: "Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>